



## UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

*Pag. 1 di 5*

**N. 29**

**OGGETTO: ORIENTAMENTI DELL'UFFICIO D'AMBITO RELATIVAMENTE ALLE OSSERVAZIONI FORMULATE DA ALCUNI COMUNI AI DOCUMENTI REGOLAMENTO DEL SII E CARTA DEI SERVIZI**

L'anno 2015 il giorno 06 del mese di AGOSTO, alle ore 17,30, presso la sala riunioni della Provincia di Sondrio sita in via Trieste n. 8 – quarto piano, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito previa convocazione nelle forme previste dallo Statuto aziendale.

Sono presenti:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Simone Spandrio	Presidente	X	
Pietro Carnini	Vice Presidente	X	
Floriano Faccenda	Consigliere	X	
Stefano Fioletti	Consigliere	X	
Nora Tognela	Consigliere	X	

Assume la presidenza il sig. Simone Spandrio nella sua qualità di Presidente dell'Ufficio d'Ambito.

Partecipa alla seduta il Direttore Paolo Andrea Lombardi che svolge funzioni di verbalizzante, coadiuvato dalla dipendente Elisa Pinoli, ai sensi dell'art.14 dello Statuto aziendale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per trattare il punto all'o.d.g.

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

#### **RICHIAMATI:**

- la deliberazione di Consiglio provinciale n.34 del 27 settembre 2013, con la quale sono stati approvati gli schemi tipo del Regolamento del Servizio Idrico Integrato e della Carta dei Servizi;
- la deliberazione di Consiglio provinciale n.11 del 04 aprile 2014, con la quale è stato approvato il Piano d'Ambito dell'ATO di Sondrio composto da Relazione Generale, Allegato 1 – Tabelle Ricognizione, Allegato 2 - Tavole Agglomerati, Allegato 3 – Piano Economico Finanziario;
- la deliberazione di Consiglio provinciale n.12 del 04 aprile 2014, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato dei Comuni dell'ATO di Sondrio alla società S.Ec.Am. S.p.A. dal 01 luglio 2014 per venti anni, composto da n.34 articoli e n.4 allegati (Allegato 1 – Elenco Comuni appartenenti all'ATO di Sondrio, Allegato 2 – Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'ambito n.1 del 13/01/2014, Allegato 3 - Protocollo d'intesa/disciplinare per la gestione del SII, Allegato 4 - Disciplinare tecnico del SII);



# UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Pag. 2 di 5

- la stipula della convenzione sopra citata, avvenuta il giorno 25 giugno 2014, a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito di Sondrio e dell'Amministratore Delegato di S.Ec.Am. S.p.A., che definisce i rapporti tra l'Ente responsabile dell'ATO e il gestore d'ambito;

### DATO ATTO CHE:

- la gestione d'ambito dei servizi idrici ha avuto inizio il 1 luglio 2014, impiegando quali documenti di gestione quelli approvati con la predetta deliberazione di Consiglio provinciale n.34 del 27 settembre 2013;
- nel corso del secondo semestre 2014 diversi Comuni hanno formulato delle osservazioni ai documenti in parola;

**CONSIDERATO CHE** è trascorso oltre un anno dall'inizio della gestione d'ambito, durante il quale sia il regolatore locale del SII sia il gestore d'ambito hanno avuto modo di acquisire maggiore consapevolezza delle caratteristiche del territorio da servire;

**RITENUTO** opportuno rispondere ad ogni Comune rispetto le osservazioni formulate, anche in considerazione dell'accresciuta esperienza accumulata;

**VISTO** il documento "*Raccolta delle osservazioni formulate dai Comuni ai documenti Regolamento del SII e Carta dei Servizi e relativi orientamenti dell'Ufficio d'Ambito*", predisposto dal Direttore, che fornisce ad ogni osservazione l'orientamento nel merito da parte dell'Ufficio d'Ambito;

**RITENUTO** di approvare il documento predetto, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**VISTO** il parere in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.EE.LL., Dlgs 267 del 18 agosto 2000, espresso dal Direttore dell'Ufficio d'Ambito;

**VISTO** il parere in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.EE.LL., Dlgs 267 del 18 agosto 2000, espresso dal Direttore dell'Ufficio d'Ambito;

**CON** voti unanimi, espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

1. di approvare il documento "*Raccolta delle osservazioni formulate dai Comuni ai documenti Regolamento del SII e Carta dei Servizi e relativi orientamenti dell'Ufficio d'Ambito*", predisposto dal Direttore, che fornisce ad ogni osservazione la risposta nel merito da parte dell'Ufficio d'Ambito;



# UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

*Pag. 3 di 5*

2. di dare atto che le risposte fornite sono da intendersi quali orientamenti dell'Ufficio d'Ambito rispetto le osservazioni formulate e non rivestono alcun carattere formale;
3. di dare atto che il recepimento formale di alcune delle osservazioni proposte potrà avvenire una volta concluso l'iter di approvazione dei documenti predetti redatti secondo una versione aggiornata;
4. di esprimere ringraziamento nei confronti degli Amministratori che hanno voluto contribuire al miglioramento della regolazione locale del SII sottoponendo all'Ufficio d'Ambito le osservazioni di interesse;
5. di trasmettere la presente deliberazione, allegato incluso, al Presidente della Provincia di Sondrio, al Presidente della Conferenza dei Comuni, ai Comuni dell'ATO di Sondrio e a S.Ec.Am. S.p.A.;
6. che la presente deliberazione verrà pubblicata in apposito spazio presso la sede dell'Azienda e avvalendosi dell'Albo Pretorio on-line.



# UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Pag. 4 di 5

Del che si è redatto il presente verbale, che letto ed approvato viene così sottoscritto.

**Il Presidente del Consiglio di Amministrazione**

*Geom. Simone Spandrio*



**Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito**

*Ing. Paolo Andrea Lombardi*

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.EE.LL., D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000)

Per quanto riguarda la regolarità tecnica si esprime parere favorevole.

Sondrio, li 06 agosto 2015



**Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito**

*Ing. Paolo Andrea Lombardi*

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.EE.LL., D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000)

Per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere favorevole.

Sondrio, li 06 agosto 2015



**Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito**

*Ing. Paolo Andrea Lombardi*



# UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

*Pag. 5 di 5*

## ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna nell'apposito spazio all'interno dei locali della sede dell'Azienda e all'Albo Pretorio on-line della Provincia di Sondrio per 15 giorni consecutivi.

Sondrio, 07/08/2015



**Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito**

*Ing. Paolo Andrea Lombardi*



# **UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO**

*Pag. 1 di 79*

## **RACCOLTA DELLE OSSERVAZIONI FORMULATE DAI COMUNI AI DOCUMENTI “CARTA DEI SERVIZI” E “REGOLAMENTO DEL SII” E RELATIVI ORIENTAMENTI DELL'UFFICIO D'AMBITO**



# UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

*Pag. 2 di 79*

## Indice generale

PREMESSA.....	3
OSSERVAZIONI COMUNE DI SAMOLACO.....	4
OSSERVAZIONI COMUNE DI VILLA DI CHIAVENNA.....	11
OSSERVAZIONI COMUNE DI CAMPODOLCINO.....	21
OSSERVAZIONI COMUNE DI PIURO.....	31
OSSERVAZIONI CONSIGLIERE COMUNALE DI MESE.....	39
OSSERVAZIONI COMUNE DI PIATEDA.....	52
OSSERVAZIONI COMUNE DI MONTAGNA IN VALTELLINA.....	63
OSSERVAZIONI COMUNE DI GORDONA.....	72



# UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

*Pag. 3 di 79*

## PREMESSA

Il presente documento riunisce in un solo testo le osservazioni che alcuni Comuni hanno formulato ai documenti "Regolamento del SII" e "Carta dei Servizi" nella seconda metà del 2014.

Ogni osservazione è seguita da una risposta formulata appositamente, benché molte di esse si ripetano per diversi Comuni a seguito della forte similitudine tra le questioni sollevate.

Si ritiene importante specificare che le risposte fornite sono da intendersi quali orientamenti dell'Ufficio d'Ambito rispetto le problematiche emerse e non rivestono alcun carattere formale.

Il recepimento formale di alcune delle osservazioni proposte, così come per le eventuali future istanze da parte di altri portatori di interesse, avverrà una volta concluso l'iter di approvazione dei documenti aggiornati.

Si coglie l'occasione per ringraziare gli Amministratori che hanno voluto contribuire al miglioramento della regolazione locale del SII sottoponendo all'Ufficio d'Ambito le osservazioni di interesse.





# **UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO**

*Pag. 4 di 79*

## **OSSERVAZIONI COMUNE DI SAMOLACO delibera di Consiglio comunale n.22 del 22 agosto 2014**



# UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

*Pag. 5 di 79*

## CARTA DEI SERVIZI

- **5.1 Caratteristiche chimico-fisiche acqua potabile**, Vengono di seguito elencati alcuni parametri considerati significativi per la valutazione della qualità dell'acqua. Il gestore S.Ec.Am è tenuto a fornire i valori caratteristici indicativi dei seguenti parametri relativi all'acqua distribuita per ambiti il più possibile omogenei, che vengono pubblicati sul sito internet per ogni Comune gestito.

**OSSERVAZIONE 01:** L'acqua potabile deve essere erogata con le medesime caratteristiche attuali ovvero deve essere trattata con i debatterizzatori, solo in caso di analisi non conformi al fine di debellare i batteri potrebbe essere colorata per 48 ore; stesso discorso vale per quanto concerne le operazioni di pulizia dei serbatoi di accumulo, a seguito della pulizia per igienizzare si potrà colorare la vasca e la rete per 48 ore.

**OSSERVAZIONE 02:** E' opportuno predisporre un piano ed un registro delle analisi periodiche con indicate le sorgenti da sottoporre ad analisi almeno due volte l'anno, per consentire agli utenti ed all'amministrazione di individuare eventuali criticità e contaminazioni delle acque.

Al fine di garantire il corretto funzionamento degli impianti di debatterizzazione a raggi UV è necessario predisporre un piano ed un registro delle manutenzioni ordinarie che a grandi linee preveda: Pulizia delle sorgenti: 2 volte all'anno; Pulizia del serbatoio di accumulo: quota : 4 volte all'anno (primavera-estate-autunno e inverno); Pulizia aree di tutela : 2 volte l'anno (estate); Verifica recinzioni aree di tutela: 2 volte l'anno; Verifica funzionamento debatterizzatori: 1 volta al mese con sostituzione lampade ogni primavera.

**RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI 01 - 02:** Il gestore d'ambito S.Ec.Am. S.p.A. è certificato ISO 9001; all'interno del sistema di certificazione sono presenti anche le procedure che rispondono alle osservazioni di cui sopra. Laddove la normativa preveda la pubblicazione di dati sul sito aziendale tale operazione è stata svolta. Il gestore d'ambito fornirà ai Comuni le informazioni puntuali che questi chiederanno se non già presenti sul sito aziendale.

Per quanto riguarda le lampade impiegate nei debatterizzatori a raggi UV queste verranno sostituite in funzione delle ore di funzionamento come previsto dai piani di manutenzione che prevedono, in ogni caso, una verifica periodica delle stesse.

- **5.3 Pressione minima**, La pressione minima di esercizio è pari a un carico idraulico di 5 m, misurato al punto di consegna relativo al solaio di copertura del piano abitabile più elevato.

**OSSERVAZIONE 03:** Mantenere gli stessi standard di pressione attuali o per lo meno le 2 atmosfere standard necessarie anche al corretto funzionamento ad esempio delle caldaie.

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 03:** La pressione di rete è monitorata da S.Ec.Am. S.p.A. nell'esercizio delle funzioni di gestore d'ambito. La letteratura raccomanda un carico idraulico minimo di 5 metri in ogni punto della rete per scongiurare problemi di carattere igienico sanitario. Mantenere una pressione minima di almeno due atmosfere significherebbe avere in alcuni punti della rete delle sovrappressioni che potrebbero generare danneggiamenti alle tubazioni stesse.



## UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

*Pag. 6 di 79*

- **Descrizione della bolletta**, tra la data di ricezione della bolletta e la scadenza di pagamento devono essere garantiti almeno 10 giorni di calendario.

**OSSERVAZIONE 04:** Devono essere garantiti almeno 30 giorni.

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 04:** Si ritiene accoglibile la proposta di allungare i tempi per il pagamento delle bollette da parte dell'utenza approvando quanto il gestore d'ambito opera già oggi, garantendo 30 giorni dalla data di emissione della bolletta.



# UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

*Pag. 7 di 79*

## REGOLAMENTO DEL SII

- *1.8 Le aree attraversate dalla rete acquedottistica e da canali collettori della fognatura sono vincolate a servitù di acquedotto e/o fognatura. Pertanto il gestore ha diritto perpetuo di costruire e posare tale striscia condotti sotterranei di qualsiasi specie, di installare pozzetti di ispezione e di eseguire i lavori di manutenzione, riparazione e rifacimento in qualsiasi stagione comportanti accesso di personale addetto e/o l'occupazione temporanea delle aree mediante semplice preavviso al proprietario delle stesse. Il personale incaricato ha diritto di accedere e passare in qualsiasi momento sulla superficie osservata sia a piedi che con i mezzi di trasporto, per ispezioni, verifiche e manutenzioni. Il proprietario dell'immobile non potrà realizzare o lasciar realizzare sulla fascia di rispetto delle canalizzazioni costruzioni o altro che possa menomare od ostacolare l'esercizio della servitù, non potrà piantare o far piantare entro la striscia alberi ad alto fusto, né modificare il profilo del terreno asservito in modo da mettere in pericolo la canalizzazione. Eventuali modifiche in tal senso potranno essere realizzate solamente mediante preventiva autorizzazione del Gestore a cura e spese dell'Utente.*

Il Comune non può conferire a una ditta il diritto di entrare in casa di altri, è frequente il caso in cui sono stati posati "abusivamente" da Comune reti fognarie e acquedotti (in quanto non è mai stata costituita una servitù del sottosuolo ovvero non hanno mai pagato l'occupazione) oppure in fase di occupazione sono stati sottoscritti accordi con i quali non si chiedeva un indennizzo ma lo spostamento delle reti in caso di edificazione e altro.

**OSSERVAZIONE 05:** Il Comune autorizza il passaggio sulle proprietà comunali, per le proprietà private sono fatti salvi i diritti di terzi (mancata regolarizzazione delle servitù di sottosuolo con indennizzo ai privati e/o accordi con l'ente proprietario delle reti).

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 05:** Risulta chiaro che per esigenze gestionali, sia aventi carattere di manutenzione programmata che di intervento d'urgenza, il gestore d'ambito deve poter accedere alle aree interessate dal passaggio delle reti del SII, anche se di proprietà di soggetti privati. Per tale motivo, in considerazione della non sempre documentata servitù di passaggio tra i precedenti gestori e i soggetti privati, in caso si necessiti accedere ad aree di proprietà privata si ritiene opportuno che S.Ec.Am. S.p.A. interpellasse preventivamente il Comune al fine di coinvolgere positivamente i privati. Parimenti, in virtù di quanto sopra, è lecito aspettarsi dal Comune pronta collaborazione.

- *4.15 Prolungamento, potenziamento e manutenzione rete. Tutte le opere inerenti la rete di adduzione, captazione e distribuzione dell'acqua sono eseguite, provviste e mantenute dal gestore e rimangono di sua proprietà esclusiva anche se l'utente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3.3 e 3.4, ha concorso alle spese e/o alla posa di condotte o al potenziamento della rete. Tutte le verifiche, manovre, manutenzioni sono e riparazioni occorrenti a tali opere ed agli apparecchi di misura spettano esclusivamente al gestore e sono vietate agli utenti ed a chiunque altro.*

Questo punto va in contraddizione e peggiora il punto precedente, e di fatto sostiene che ogni nuovo tratto e/o tratto rifatto resti di proprietà della ditta che lo ha eseguito. A livello contrattuale tale disposizione permette di fatto alla società gestore di realizzare nuovi tratti anche con soldi destinati a oneri di urbanizzazione (cioè Comune) per poi rivenderli allo stesso Comune in caso di rescissione del contratto. Un po' quello che succede



## UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

*Pag. 8 di 79*

con altre società le quali chiedono il pagamento per ampliamento delle reti e poi in caso di mancato rinnovo richiedono il pagamento per cessione delle proprie reti.

**OSSERVAZIONE 06:** Tutte le opere inerenti la rete di adduzione, captazione e distribuzione dell'acqua sono eseguite, provviste e mantenute dal gestore e rimangono di proprietà esclusiva del Comune anche se l'utente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3.3 e 3.4, ha concorso alle spese e/o alla posa di condotte o al potenziamento della rete.

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 06:** Si ritiene accoglibile la proposta di modificare il punto 4.15 del Regolamento in quanto la formulazione attuale mal esprime il rapporto tra gestore d'ambito e Comune. Si ritiene di specificare meglio tale rapporto precisando che il valore dell'infrastruttura realizzata dal gestore d'ambito rimane iscritta nei libri contabili del gestore fino al termine del periodo di ammortamento del bene o fino alla scadenza dell'affidamento del SII. Al verificarsi della prima delle due condizioni sopra espresse il bene è da considerarsi di proprietà del Comune sul quale insiste. Quanto sopra fatto salve le norme relative al subentro che l'AEEGSI ha in corso di definizione.

**OSSERVAZIONE 07:** MANUALE TECNICO RIPRISTINO DEL SUOLO PUBBLICO  
PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO:

1.1 I cantieri stradali devono essere segnalati, secondo il disciplinante tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento di cui al D.M 10.07.2002 Supplemento Straordinario G.U n. 226 del 26.09.2002;

1.2 **Prima dell'esecuzione degli scavi dovrà essere Comunicata, al Comune la "MANOMISSIONE DELLA SEDE STRADALE"**. Nel caso in cui per l'esecuzione degli scavi si rendesse necessaria la chiusura totale della sede stradale con divieto di accesso agli autoveicoli e/o ai pedoni, si dovrà contattare la Polizia Locale del Comune per la predisposizione delle ordinanze di chiusura viabilistica del caso.

1.3 Nel caso di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, prima dell'esecuzione degli scavi dovrà essere eseguito un taglio perimetrale dell'area di scavo con taglia-asfalto a disco.

1.4 Il materiale proveniente dallo scavo dovrà essere immediatamente rimosso dall'area di cantiere e conferito alle pubbliche discariche. E' assolutamente vietato il riutilizzo del materiale di scavo per l'esecuzione dei successivi lavori di ripristino. Il rinterro dello scavo dovrà essere eseguito subito dopo la posa delle condutture con materiale idoneo tipo "Stabilizzato" (Pezatura mista), opportunamente compattato in strati con rullo compressore e/o ballerina.;

1.5 **Il ripristino provvisorio della pavimentazione stradale dovrà essere eseguito subito dopo il rinterro di cui al punto precedente**, con uno strato di Bynder dello spessore di cm. 10, compresa rullatura. L'intestatario della presente autorizzazione è responsabile dei danni causati sia alla proprietà comunale che a quella di terzi. Pertanto nel periodo intercorrente tra il ripristino provvisorio e quello definitivo della pavimentazione stradale, dovrà essere controllata la zona interessata dagli scavi, specialmente dopo le precipitazioni meteoriche, al fine di eseguire interventi di ricarica del ripristino provvisorio deteriorato da assestamenti e cedimenti. Nel ripristino provvisorio è compreso il rifacimento della segnaletica orizzontale rimossa a seguito degli scavi

1.6 **Prima dell'esecuzione del ripristino definitivo dovrà essere Comunicato, al Comune il "RIPRISTINO DEFINITIVO DELLA SEDE STRADALE" con un anticipo di almeno CINQUE giorni rispetto alla data di esecuzione dei lavori.**



## UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

*Pag. 9 di 79*

1.7 Il ripristino definitivo della pavimentazione stradale dovrà essere eseguito dopo i 60 giorni dall'esecuzione del ripristino provvisorio secondo le seguenti modalità:

- **Scarifica con fresatura a freddo, profondità 3 cm per una larghezza di mt. 2,00 oltre l'area di scavo maggiorata di ml.2.00 sulle testate , comunque estesa a tutto il senso di marcia e/o carreggiata interessata dai lavori, in modo che il ripristino definitivo non presenti dislivelli;**
- **Realizzazione del tappeto d'usura , spessore 3 cm , per l'intera area fresata di cui al punto precedente;**
- **Il rifacimento della segnaletica orizzontale interessata dal ripristino ( se il ripristino interessa un attraversamento pedonale, un segnale di stop, uno stallo di sosta per autoveicoli. Il rifacimento dovrà essere eseguito nella sua interezza; se il ripristino interessa una linea di demarcazione il rifacimento dovrà essere eseguito 5 m prima e 5m oltre il ripristino);**
- **La messa in quota di chiusini di ispezione, saracinesche, caditoie ecc. presenti nell'area di ripristino;**
- **Il riposizionamento di arredi, paline ecc.. rimosse durante l'esecuzione dei lavori.**

1.8 Entro il primo giorno lavorativo successivo all'ultimazione dei lavori di ripristino definitivo si dovrà formalmente Comunicare al Comune, l'ultimazione dei lavori in argomento.

PAVIMENTAZIONE IN CIOTTOLATO/ PORFIDO:

1.9 I cantieri stradali devono essere segnalati, secondo il disciplinante tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento di cui al D.M 10.07.2002 Supplemento Straordinario G.U n. 226 del 26.09.2002;

1.10 **Prima dell'esecuzione degli scavi dovrà essere Comunicata, al Comune la "MANOMISSIONE DELLA SEDE STRADALE".** Nel caso in cui per l'esecuzione degli scavi si rendesse necessaria la chiusura totale della sede stradale con divieto di accesso agli autoveicoli e/o ai pedoni, si dovrà contattare la Polizia Locale del Comune per la predisposizione delle ordinanze di chiusura viabilistica del caso.

1.11 Nel caso di pavimentazione stradale in porfido, in acciottolato o in lastricato, prima dell'esecuzione degli scavi dovrà essere rimossa la sola porzione di pavimentazione necessaria all'esecuzione degli scavi stessi , con allontanamento temporaneo della pavimentazione rimossa dall'area di cantiere, compreso eventuali cordoli>;

1.12 **Il materiale proveniente dallo scavo dovrà essere immediatamente rimosso dall'area di cantiere e conferito alle pubbliche discariche . E' assolutamente vietato il riutilizzo del materiale di scavo per l'esecuzione dei successivi lavori di ripristino . Il rinterro dello scavo dovrà essere eseguito subito dopo la posa delle condutture con materiale idoneo tipo " Stabilizzato" (Pezzatura mista), opportunamente compattato in strati con rullo compressore e/o ballerina.;**

1.13 Il ripristino dovrà essere eseguito con :

a) **materiale esclusivamente sabbioso per quanto riguarda il rifianco della tubazione fino a 20 cm al di sopra dell'estradosso del tubo;**

b) **riempimento con conglomerato cementizio cellulare tipo "magrone", a 100/150 kg di cemento 32,5 R per mc di impasto sino alla quota della soletta in cls per posa del materiale lapideo;**

1.14 **posa di 20 cm di materiale ghiaioso ( o di tipo moregallo) , sino alla quota stradale, al fine di garantire la sicurezza del suolo manomesso fino al ripristino definitivo, da eseguirsi entro e non oltre le successive 48 ore.**

L'intestatario della presente autorizzazione è responsabile dei danni causati sia alla proprietà comunale che a quella di terzi. Pertanto nel periodo intercorrente tra il ripristino provvisorio e quello definitivo della pavimentazione stradale dovrà essere controllata la zona interessata dagli scavi, specialmente dopo le precipitazioni meteoriche, al fine di eseguire interventi di ricarica del ripristino provvisorio deteriorato da assestamenti e cedimenti.



## UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

*Pag. 10 di 79*

1.15 Il ripristino definitivo della pavimentazione stradale in porfido dovrà essere eseguito il giorno successivo all'intervento e comunque entro le 48 ore dal ripristino di cui al precedente punto 1.14), secondo le seguenti modalità:

- Scarifica del ripristino provvisorio in materiale tipo moregallo e la rimozione della pavimentazione esistente per una larghezza di ulteriori mt. 0,25 oltre i bordi dello scavo, maggiorata di ml 0,50 sulle testate;
- realizzazione di soletta in cls dello spessore di cm 10 con interposta rete elettrosaldata diametro 4 a maglia 20x20 , dell'area scarificata e rimossa descritta al punto precedente;
- posa in opera eseguita mediante infissione su letto con spessore di cm 10 di sabbia/cemento idraulico avente classe di resistenza maggiore od uguale a 32,5 R, dosato a 100 kg per metro cubo di inerte naturale;
- struccatura con sabbia fine e cemento idraulico avente classe di resistenza maggiore od uguale a 32,5 R, dosato a 200 kg per metro cubo di inerte naturale;
- Posa della pietra a spacco , normalmente recuperate o fornite dalla committente, si esegue secondo l'uso locale con la pietra a spacco saldamente infissa in costa e non di piatto nel sottofondo, lasciando la struccatura carente di 20-30 mm dal piano;
  - Successivamente
  - le pietre a spacco dovranno essere battute manualmente ed accuratamente livellate
  - le pietre saranno stuccate e successivamente spazzolate, eventualmente anche con sabbia per levare tracce di malta superficiale , per rendere il lavoro finito a regola d'arte;
  - la restituzione al transito pedonale/ veicolare potrà avvenire solo dopo l'eliminazione di tutta la sabbia libera in superficie
  - al termine della lavorazione le pietre non dovranno avere gradi di libertà;
  - L'eventuale sostituzione dei ciottoli e/o porfido, dovrà essere integrata, impiegando gli stessi materiali, con dimensioni spessori e colori, come lo stato di fatto
  - la messa in quota di chiusini di ispezione, saracinesche, ecc-- presenti nell'area di ripristino.

1. 16 Il riposizionamento di arredi, paline ecc.. rimosse durante l'esecuzione dei lavori

1.17 Entro il primo giorno lavorativo successivo all'ultimazione dei lavori di ripristino definitivo si dovrà formalmente Comunicare al Comune, l'ultimazione dei lavori in argomento.

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 07:** La manomissione e il ripristino del suolo pubblico non è materia di regolazione del SII. Ogni soggetto che intenda manomettere il suolo pubblico, qui compreso il gestore d'ambito, è tenuto a rispettare il regolamento apposito vigente tempo per tempo nel singolo Comune.



## **UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO**

*Pag. 11 di 79*

### **OSSERVAZIONI COMUNE DI VILLA DI CHIAVENNA delibera di Consiglio comunale n.31 del 1 ottobre 2014**





# UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

*Pag. 12 di 79*

## REGOLAMENTO DEL SII

### **Osservazione 1: 1.8 Servitù acquedotto/ fognatura**

*Le aree attraversate dalla rete acquedottistica e da canali collettori della fognatura sono vincolate a servitù di acquedotto e/o fognatura. Pertanto il gestore ha diritto perpetuo di costruire e posare tale striscia condotti sotterranei di qualsiasi specie, di installare pozzetti di ispezione e di eseguire i lavori di manutenzione, riparazione e rifacimento in qualsiasi stagione comportanti accesso di personale addetto e/o l'occupazione temporanea delle aree mediante semplice preavviso al proprietario delle stesse. Il personale incaricato ha diritto di accedere e passare in qualsiasi momento sulla superficie osservata sia a piedi che con i mezzi di trasporto, per ispezioni, verifiche e manutenzioni. Il proprietario dell'immobile non potrà realizzare o lasciar realizzare sulla fascia di rispetto delle canalizzazioni costruzioni o altro che possa menomare od ostacolare l'esercizio della servitù, non potrà piantare o far piantare entro la striscia alberi ad alto fusto, né modificare il profilo del terreno asservito in modo da mettere in pericolo la canalizzazione. Eventuali modifiche in tal senso potranno essere realizzate solamente mediante preventiva autorizzazione del Gestore a cura e spese dell'Utente.*

Il Comune autorizza il passaggio sulle proprietà comunali, per le proprietà private sono fatti salvi i diritti di terzi (mancata regolarizzazione delle servitù di sottosuolo con indennizzo ai privati e/o accordi con l'ente proprietario delle reti).

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 1:** Risulta chiaro che per esigenze gestionali, sia aventi carattere di manutenzione programmata che di intervento d'emergenza, il gestore d'ambito deve poter accedere alle aree interessate dal passaggio delle reti del SII, anche se di proprietà di soggetti privati. Per tale motivo, in considerazione della non sempre documentata servitù di passaggio tra i precedenti gestori e i soggetti privati, in caso si necessiti accedere ad aree di proprietà privata si ritiene opportuno che S.Ec.Am. S.p.A. interpellare preventivamente il Comune al fine di coinvolgere positivamente i privati. Parimenti, in virtù di quanto sopra, è lecito aspettarsi dal Comune pronta collaborazione.

### **Osservazione 2: punto 1.10 comma 14, Definizioni**

*Gestore: è il soggetto che esercita l'attività di captazioni, l'adduzione, distribuzione dell'acqua, nonché il suo collettamento e la depurazione.*

Si chiede che la parola esercitata venga sostituita con gestisce, ma questi devono restare di esclusiva competenza e proprietà del Comune.

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 2:** Si ritiene accoglibile la proposta di modificare la definizione; verrà riformulata in base al D.Lgs. 152/06 e all'art.822 del C.C.

### **Osservazione 3: Art 2.4 Impianti antincendio, ultimo periodo**

*...il canone a forfait per la disponibilità di bocche antincendio è stabilito nei provvedimenti tariffari deliberati dal Gestore.*

Devono essere esclusi dal pagamento del canone tutti gli idranti pubblici installati e che verranno installati sul territorio comunale in quanto dotazione primaria di interesse pubblico per la sicurezza del cittadino e del territorio comunale che, come per tutta la rete, devono rimanere di proprietà comunale.



## UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

*Pag. 13 di 79*

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 3:** Si ritiene accoglibile la proposta di modificare il punto 2.4 per le motivazioni sopra esposte, specificando che il pagamento sarà dovuto solo dai soggetti privati che eventualmente ne faranno richiesta.

### **Osservazione 4: Art. 3.1 Richiesta di somministrazione su utenze non allacciate**

*La richiesta di somministrazione deve essere presentata presso l'Ufficio del Gestore, su appositi moduli secondo le modalità previste dallo stesso. Tale domanda dà inizio al procedimento istruttorio per la verifica dei presupposti legali e tecnici per l'allaccio dell'utenza alla rete idrica, ma non impegna il gestore alla somministrazione dell'acqua che viene concessa solo con la stipula del contratto. Nella domanda deve essere specificata l'ubicazione dell'immobile per cui si è richiede l'allaccio e il tipo di utenza in relazione all'utilizzazione dell'acqua. Il gestore si riserva di richiedere ulteriore documentazione per l'istruttoria della pratica. Il gestore, una volta effettuata l'istruttoria, Comunica al richiedente l'importo del contributo per le spese di realizzazione dell'allaccio e per le attività dell'istruttoria stessa.*

L'importo per nuovi allacci deve avere un tetto minimo e massimo che deve essere disciplinato e deciso in accordo con il consiglio comunale per le varie tipologie di utenze (domestico, industriale, commerciale, ecc..).

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 4:** A parte la manomissione delle tubazioni di rete che è competenza esclusiva del gestore d'ambito, eventualmente dallo stesso delegabile, la realizzazione dell'allaccio (cd. "impiantino") non rientra nel monopolio del SII, intendendo che l'utente ha la facoltà di rivolgersi a chiunque (al limite anche di eseguire i lavori in proprio). E' opportuno però precisare che i lavori devono essere realizzati secondo le disposizioni contenute nel Disciplinare Tecnico, allegato n.4 alla Convenzione di affidamento del SII firmata da Ufficio d'Ambito e S.Ec.Am. S.p.A. il 25 giugno 2014.

Tuttavia, in caso l'utente si rivolga al gestore d'ambito per la realizzazione dell'"impiantino", è opportuno considerare che si è in regime di libera concorrenza tra imprese e pertanto, in ossequio ai Provvedimenti n.19045 del 05/12/2008 e n.24529 del 14/10/2013 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, non è possibile stabilire dei costi a forfait ponendo dei tetti di minimo e massimo poiché il lavoro richiesto all'azienda deve essere prima preventivato e, successivamente l'accettazione del preventivo da parte dell'utente, rendicontato a consuntivo.

### **Osservazione 5: Art 3.2 Richiesta di somministrazione su utenze allacciate, ultimo periodo**

*Nel caso di voltura del contratto il richiedente corrisponderà le spese amministrative relative alla stipula del contratto di cui al par 3.4.*

Così come gestito oggi in buona parte dei Comuni, e previsto anche per altri servizi quali fornitura telefonica o elettrica o di gas, le spese di voltura visto che si tratta di semplice trascrizione del nome dell'utente devono essere gratuite.

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 5:** La modulistica del gestore d'ambito prevede dei casi per i quali la voltura è gratuita. In linea generale tuttavia si ritiene che le spese amministrative/di istruttoria debbano essere pagate, così come disciplinate nel Disciplinare Tecnico, allegato n.4 alla Convenzione di affidamento del SII firmata da Ufficio d'Ambito e S.Ec.Am. S.p.A. il 25 giugno 2014.



## UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

*Pag. 14 di 79*

### **Osservazione 6 Art 3.9 Sospensione della somministrazione , comma h e seguenti**

*h. morosità persistente oltre 30 giorni dalla costituzione in mora;...*

*Nei casi di cui ai precedenti punti il gestore addeberà all'utente le eventuali sanzioni, le spese di sospensione e quelle di eventuale riattivazione della fornitura stessa, nonché eventuali ulteriori oneri che il gestore ha subito in conseguenza della sospensione. Per utenze domestiche , è fatto salvo al Gestore che il procedimento coattivo ed il diritto di sospendere, previa diffida la somministrazione dell'acqua. In tal caso l'utente potrà avvalersi delle fontane pubbliche per l'approvvigionamento idrico ai fini domestici.*

Visto che l'acqua è un diritto e un bene essenziale che va garantito al cittadino, prima di dare avvio al procedimento coattivo di sospensione della fornitura d'acqua e applicazione delle sanzioni previste, il gestore dovrà contattare gli appositi uffici comunali che si attiveranno per verificare che l'utente non si trovi in situazione disagiata con gravi difficoltà economiche temporanee o permanenti. In tal caso si procederà, in accordo con il Comune e gli altri enti territoriali, per trovare una soluzione che possa prevedere anche il dilazionamento dei pagamenti senza applicare alcun interesse. Tutta la procedura dovrà rispettare il diritto alla privacy dell'utente finale.

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 6:** Premesso che il gestore d'ambito già oggi consente il pagamento dilazionato su richiesta dell'utente, si ritiene accoglibile la proposta di coinvolgere il Comune prima dell'avvio del procedimento coattivo di sospensione della fornitura e prima dell'applicazione delle sanzioni previste. E' bene tuttavia chiarire che il coinvolgimento del Comune da parte del gestore d'ambito ha il fine di far rientrare quest'ultimo dal credito vantato verso l'utente, scopo che può essere raggiunto anche tramite apposito fondo del Comune stesso.

### **Osservazione 7: Spostamento dell'apparecchio di misura, ultimo paragrafo**

*Qualora durante l'esecuzione del contratto il gestore ritenga che l'apparecchio di misura si trovi in luogo divenuto non più adeguato, può, a suo insindacabile giudizio, procedere allo spostamento del misuratore stesso in altro luogo ritenuto idoneo, con spese a carico dell'utente. In ogni caso l'utente nulla potrà pretendere per eventuali conseguenti modifiche dell'impianto interno.*

Spostare uno strumento di misurazione già precedentemente approvato dal Comune ha a nostro avviso un costo notevole, e si trova ingiusto che tale intervento venga esercitato a insindacabile giudizio del gestore anche quando l'utente ha rispettato tutte le prescrizioni del Comune negli anni passati. Lo spostamento tra l'altro andrà inoltre a causare gravi problemi all'interno dei centri storici. Si propone quindi che tale obbligo sia da prevedere, previa richiesta del Gestore all'Utente tecnicamente documentata, solo in concomitanza di lavori di manutenzione straordinaria sull'impianto idrico dell'immobile allacciato alla rete e nei casi di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione dell'immobile.

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 7:** Si ritiene accoglibile la proposta di prevedere l'obbligo di spostamento dell'apparecchio di misura, previa richiesta del Gestore all'Utente tecnicamente documentata, solo in concomitanza di lavori di manutenzione straordinaria sull'impianto idrico dell'immobile allacciato alla rete e nei casi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione dell'immobile.



## UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

*Pag. 15 di 79*

### **Osservazione 8: Art 4.10 Serbatoi di accumulo**

*Qualora venissero realizzati impianti di raccolta ed accumulo delle acque meteoriche da utilizzarsi per lo scarico dei servizi igienici si dovrà provvedere all'istallazione di appositi misuratori in uscita per individuare la quantità conferite al servizio di raccolta e trattamento delle acque. L'istallazione dei serbatoi di accumulo e la realizzazione degli impianti di raccolta ed accumulo delle acque meteoriche dovranno essere sempre dichiarati al gestore che, verificate le specifiche tecniche dell'impianto, dovrà rilasciare apposita autorizzazione.*

L'amministrazione, per favorire la corretta gestione delle acque e il contenimento del consumo dell'acqua potabile, intende incentivare l'utilizzo di serbatoi di accumulo delle acque piovane di copertura per il loro riuso soprattutto presso le utenze domestiche (alimentazione cassette wc e lavatrici, pulizie domestiche, irrigazione di orti e giardini). Si tenga presente che con la raccolta delle acque piovane si ottiene anche una minore pressione di esercizio all'interno della rete idrica delle acque bianche presente nel territorio comunale di Villa di Chiavenna, salvaguardando la rete stessa in caso di precipitazioni intense sul breve periodo. Si chiede quindi che, per le utenze domestiche e pubbliche comunali, gli adempimenti necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni all'istallazione ed esercizio degli impianti di recupero delle acque piovane di copertura siano gratuiti e rapidi (semplice informativa al Gestore), e che l'Ente gestore provveda a una campagna di sensibilizzazione sul tema.

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 8:** Si ritiene meritevole l'attenzione posta dal Comune al recupero e riutilizzo delle acque meteoriche per gli usi possibili in luogo dell'acqua potabile di rete. Tuttavia, in caso il serbatoio di accumulo delle acque meteoriche preveda uno scarico (ad es. il troppo pieno, lo scarico di fondo, ecc...) allacciato alla rete fognaria, il gestore d'ambito deve poter assentire (o meno, se non ne ritiene le condizioni per la fattibilità) la sua realizzazione. Non si tratta di una autorizzazione a fini ambientali ex D.Lgs. 152/06 ma di un atto di assenso del gestore in merito alla compatibilità idraulica della rete a valle del previsto scarico.

### **Osservazione 9: Art 4.15 Prolungamento, potenziamento e manutenzione rete**

*Tutte le opere inerenti la rete di adduzione, captazione e distribuzione dell'acqua sono eseguite, provviste e mantenute dal gestore e rimangono di sua proprietà esclusiva anche se l'utente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3.3 e 3.4, ha concorso alle spese e/o alla posa di condotte o al potenziamento della rete.*

*Tutte le verifiche, manovre, manutenzioni e riparazioni occorrenti a tali opere ed agli apparecchi di misura spettano esclusivamente al gestore e sono vietate agli utenti ed a chiunque altro.*

Questo punto va in contraddizione e peggiora il punto precedente, e di fatto sostiene che ogni nuovo tratto e/o tratto rifatto resti di proprietà della ditta che lo ha eseguito.. A livello contrattuale tale disposizione permette di fatto alla società gestore di realizzare nuovi tratti anche con soldi destinati a oneri di urbanizzazione (cioè Comune) per poi rivenderli allo stesso Comune in caso di rescissione del contratto. Un po' quello che succede con altre società le quali chiedono il pagamento per ampliamento delle reti e poi in caso di mancato rinnovo richiedono il pagamento per cessione delle proprie reti. L'art 4.15 deve quindi essere modificato come segue: "Tutte le opere inerenti la rete di adduzione, captazione e distribuzione dell'acqua sono eseguite, provviste e mantenute dal gestore e **rimangono di proprietà esclusiva del Comune** anche se l'utente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3.3 e 3.4, ha concorso alle spese e/o alla posa di condotte o al potenziamento della rete. Tutte le verifiche, manovre, manutenzioni e riparazioni occorrenti a tali opere ed agli apparecchi di misura spettano esclusivamente al al gestore e sono vietate agli utenti ed a chiunque altro."



## UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

*Pag. 16 di 79*

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 09:** Si ritiene accoglibile la proposta di modificare il punto 4.15 del Regolamento in quanto la formulazione attuale mal esprime il rapporto tra gestore d'ambito e Comune. Si ritiene di specificare meglio tale rapporto precisando che il valore dell'infrastruttura realizzata dal gestore d'ambito rimane iscritta nei libri contabili del gestore fino al termine del periodo di ammortamento del bene o fino alla scadenza dell'affidamento del SII. Al verificarsi della prima delle due condizioni sopra espresse il bene è da considerarsi di proprietà del Comune sul quale insiste. Quanto sopra fatto salve le norme relative al subentro che l'AEEGSI ha in corso di definizione.

### **Osservazione 10: Art 6.4.1 Disciplina degli scarichi civili domestici**

*I titolari di scarichi domestici ed assimilabili nonché pluviali sono tenuti a rispettare quanto previsto dalle leggi vigenti e dalle norme contenute nel presente Regolamento. E' fatto divieto ai titolari di scarichi pluviali di utilizzare, per immettere le acque meteoriche nella pubblica fognatura, le opere di allacciamento per lo scarico delle acque reflue domestiche e/o assimilate nonché di quelle industriali. L'utente dovrà obbligatoriamente provvedere a disperdere le acque meteoriche del sottosuolo.*

Tale articolo non tiene presente della situazione della rete idrica di collettamento del Comune di Gordona (*Villa di Chiavenna, ndr*) ed evidenzia le debolezze e le criticità di questo regolamento, che nelle sue linee guida non tiene conto delle reali condizioni della rete di acquedotto e fognatura dei Comuni della Provincia di Sondrio. All'interno dei centri storici risulta impossibile disperdere le acque meteoriche nel sottosuolo se non causando gravi problemi strutturali agli immobili e alle strade. La dispersione nel sottosuolo è ammissibile laddove lo consentano le condizioni di permeabilità, pendenza e struttura del terreno e la tipologia di intervento sull'immobile.

Si richiede quindi che l'articolo sia da modificare come segue: *"In occasione di nuove edificazioni e/o ristrutturazione edilizia globale con demolizione e ricostruzione dell'immobile, subordinatamente all'ammissibilità tecnica sito-specifica della dispersione nel terreno, l'utente dovrà prevedere l'immissione delle acque meteoriche nel sottosuolo laddove non sia presente la rete di fognatura bianca in ambito urbanizzato".* Inoltre l'amministrazione, ricollegandosi all'osservazione 7, intende promuovere innanzitutto l'accumulo e il recupero delle acque meteoriche andando incontro a quanto è previsto nell'Art 4.17: *L'utente deve adottare tutte le precauzioni ed i comportamenti atti ad assicurare il minor spreco possibile della risorsa idrica.*

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 10:** Si ritiene accoglibile la proposta di modificare il punto 6.4.1 del Regolamento al fine di indurre i titolari di scarichi di pluviali alla dispersione nel sottosuolo di tali acque in occasione di particolari lavori sull'immobile.



# UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

*Pag. 17 di 79*

## CARTA DEI SERVIZI

### **Osservazione 1: Caratteristiche chimico-fisiche acqua potabile**

*Il gestore SECAM è tenuto a fornire i valori caratteristici indicativi dei seguenti parametri relativi all'acqua distribuita per ambiti il più possibile omogenei, che vengono pubblicati sul sito internet per ogni Comune gestito.*

Il gestore deve assicurare l'erogazione di acqua con le caratteristiche di potabilità definite dalle normative vigenti in materia di acque destinate al consumo umano, rispettando tutti i parametri indicati nelle tabelle di legge. Il gestore dovrà sottoporre un piano dettagliato contenente frequenza dei controlli analitici ordinari e straordinari, con elenco dei parametri indagati, periodicità, e descrizione delle operazioni di controllo eseguite sulle captazioni e sui serbatoi di accumulo, descrizione degli interventi ordinari e straordinari atti a preservare ed eventualmente correggere la qualità dell'acqua in caso di contaminazione (debatterizzazione UV, colorazione). Lo stesso piano dovrà contenere l'elenco e la descrizione delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle apparecchiature stesse di disinfezione.

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 1:** Il gestore d'ambito S.Ec.Am. S.p.A. è certificato ISO 9001; all'interno del sistema di certificazione sono presenti anche le procedure che rispondono alle osservazioni di cui sopra. Laddove la normativa preveda la pubblicazione di dati sul sito aziendale tale operazione è stata svolta. Il gestore d'ambito fornirà ai Comuni le informazioni puntuali che questi chiederanno se non già presenti sul sito aziendale.

### **Osservazione 2: 5.3 Pressione minima**

*La pressione minima di esercizio è pari a un carico idraulico di 5 m, misurato al punto di consegna relativo al solaio di copertura del piano abitabile più elevato.*

Il gestore deve mantenere gli stessi standard di pressione attuali o per lo meno le 2 atmosfere standard necessarie anche al corretto funzionamento ad esempio delle caldaie.

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 2:** La pressione di rete è monitorata da S.Ec.Am. S.p.A. nell'esercizio delle funzioni di gestore d'ambito. La letteratura raccomanda un carico idraulico minimo di 5 metri in ogni punto della rete per scongiurare problemi di carattere igienico sanitario. Mantenere una pressione minima di almeno due atmosfere significherebbe avere in alcuni punti della rete delle sovrappressioni che potrebbero generare danneggiamenti alle tubazioni stesse.

### **Osservazione 3: 9 Descrizione della bolletta**

*Tra la data di ricezione della bolletta e la scadenza di pagamento devono essere garantiti almeno 10 giorni di calendario.*

Devono essere garantiti almeno 30 giorni di calendario.

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 3:** Si ritiene accoglibile la proposta di allungare i tempi per il pagamento delle bollette da parte dell'utenza approvando quanto il gestore d'ambito opera già oggi, garantendo 30 giorni dalla data di emissione della bolletta.



# UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

*Pag. 18 di 79*

## **Osservazione 4: Ripristino suolo pubblico**

Ogni intervento sulla rete del SII che comporti l'alterazione del suolo di proprietà pubblica il gestore dovrà attenersi e rispettare il regolamento comunale per la manomissione del suolo pubblico in vigore.

In particolare devono essere seguite le seguenti prescrizioni in caso di manomissione di pavimentazioni in asfalto, ciottolato o lastricato:

### **1 Pavimentazione di Strade/piazze in asfalto:**

1.1 I cantieri stradali devono essere segnalati, secondo il disciplinante tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento di cui al D.M 10.07.2002 Supplemento Straordinario G.U n. 226 del 26.09.2002;

1.2 Prima dell'esecuzione degli scavi dovrà essere Comunicata, al Comune la "MANOMISSIONE DELLA SEDE STRADALE". Nel caso in cui per l'esecuzione degli scavi si rendesse necessaria la chiusura totale della sede stradale con divieto di accesso agli autoveicoli e/o ai pedoni, si dovrà contattare la Polizia Locale del Comune per la predisposizione delle ordinanze di chiusura viabilistica del caso;

1.3 Nel caso di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, prima dell'esecuzione degli scavi dovrà essere eseguito un taglio perimetrale dell'area di scavo con taglia-asfalto a disco;

1.4 Il materiale proveniente dallo scavo dovrà essere immediatamente rimosso dall'area di cantiere e conferito alle pubbliche discariche. E' assolutamente vietato il riutilizzo del materiale di scavo per l'esecuzione dei successivi lavori di ripristino. Il rinterro dello scavo dovrà essere eseguito subito dopo la posa delle condutture con materiale idoneo tipo "Stabilizzato" (Pezzatura mista), opportunamente compattato in strati con rullo compressore e/o ballerina.;

1.5 **Il ripristino provvisorio della pavimentazione stradale dovrà essere eseguito subito dopo il rinterro di cui al punto precedente**, con uno strato di Bynder dello spessore di cm. 10, compresa rullatura. L'intestatario della presente autorizzazione è responsabile dei danni causati sia alla proprietà comunale che a quella di terzi. Pertanto nel periodo intercorrente tra il ripristino provvisorio e quello definitivo della pavimentazione stradale, dovrà essere controllata la zona interessata dagli scavi, specialmente dopo le precipitazioni meteoriche, al fine di eseguire interventi di ricarica del ripristino provvisorio deteriorato da assestamenti e cedimenti. Nel ripristino provvisorio è compreso il rifacimento della segnaletica orizzontale rimossa a seguito degli scavi;

1.6 Prima dell'esecuzione del ripristino definitivo dovrà essere Comunicato, al Comune il "RIPRISTINO DEFINITIVO DELLA SEDE STRADALE" con un anticipo di almeno CINQUE giorni rispetto alla data di esecuzione dei lavori;

1.7 Il ripristino definitivo della pavimentazione stradale dovrà essere eseguito dopo i 60 giorni dall'esecuzione del ripristino provvisorio secondo le seguenti modalità:

- Scarifica con fresatura a freddo, profondità 3 cm per una larghezza di mt. 2,00 oltre l'area di scavo maggiorata di ml.2.00 sulle testate, comunque estesa a tutto il senso di marcia e/o carreggiata interessata dai lavori, in modo che il ripristino definitivo non presenti dislivelli;
- Realizzazione del tappeto d'usura, spessore 3 cm, per l'intera area fresata di cui al punto precedente.
- Il rifacimento della segnaletica orizzontale interessata dal ripristino (se il ripristino interessa un attraversamento pedonale, un segnale di stop, uno stallo di sosta per autoveicoli. Il rifacimento dovrà essere eseguito nella sua interezza; se il ripristino interessa una linea di demarcazione il rifacimento dovrà essere eseguito 5 m prima e 5m oltre il ripristino);
- La messa in quota di chiusini di ispezione, saracinesche, caditoie ecc.. presenti nell'area di ripristino;
- Il riposizionamento di arredi, paline ecc.. rimosse durante l'esecuzione dei lavori.

c/o Amministrazione Provinciale – corso XXV Aprile, 22 – 23100 Sondrio

Sede Legale: via Trieste, 8 – 23100 Sondrio Tel. 0342 531600 Fax 0342 531688 C.F. 93021010140 P.IVA 00972670145

Indirizzo Internet: [www.atosondrio.it](http://www.atosondrio.it)

E-mail: [segreteria@atosondrio.it](mailto:segreteria@atosondrio.it) PEC: [segreteria@pec.atosondrio.it](mailto:segreteria@pec.atosondrio.it)



## UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

*Pag. 19 di 79*

1.8 Entro il primo giorno lavorativo successivo all'ultimazione dei lavori di ripristino definitivo si dovrà formalmente Comunicare al Comune, l'ultimazione dei lavori in argomento.

### **2 Pavimentazione di Strade/ piazze in ciottolato e lastricato:**

2.1 I cantieri stradali devono essere segnalati, secondo il disciplinante tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento di cui al D.M 10.07.2002 Supplemento Straordinario G.U n. 226 del 26.09.2002;

2.2 **Prima dell'esecuzione degli scavi dovrà essere Comunicata, al Comune la "MANOMISSIONE DELLA SEDE STRADALE"**. Nel caso in cui per l'esecuzione degli scavi si rendesse necessaria la chiusura totale della sede stradale con divieto di accesso agli autoveicoli e/o ai pedoni, si dovrà contattare la Polizia Locale del Comune per la predisposizione delle ordinanze di chiusura viabilistica del caso;

2.3 Nel caso di pavimentazione stradale in porfido, in acciottolato o in lastricato, prima dell'esecuzione degli scavi dovrà essere rimossa la sola porzione di pavimentazione necessaria all'esecuzione degli scavi stessi , con allontanamento temporaneo della pavimentazione rimossa dall'area di cantiere, compreso eventuali cordoli;

2.4 Il materiale proveniente dallo scavo dovrà essere immediatamente rimosso dall'area di cantiere e conferito alle pubbliche discariche . E' assolutamente vietato il riutilizzo del materiale di scavo per l'esecuzione dei successivi lavori di ripristino . Il rinterro dello scavo dovrà essere eseguito subito dopo la posa delle condutture con materiale idoneo tipo " Stabilizzato" (Pezzatura mista), opportunamente compattato in strati con rullo compressore e/o ballerina.;

2.5 Il ripristino dovrà essere eseguito con :

a) materiale esclusivamente sabbioso per quanto riguarda il rifianco della tubazione fino a 20 cm al di sopra dell'estradosso del tubo;

b) riempimento con conglomerato cementizio cellulare tipo "magrone", a 100/150 kg di cemento 32,5 R per mc di impasto sino alla quota della soletta in cls per posa del materiale lapideo;

2.6 posa di 20 cm di materiale ghiaioso ( o di tipo moregallo) , sino alla quota stradale, al fine di garantire la sicurezza del suolo manomesso fino al **ripristino definitivo, da eseguirsi entro e non oltre le successive 48 ore**. L'intestatario della presente autorizzazione è responsabile dei danni causati sia alla proprietà comunale che a quella di terzi. Pertanto nel periodo intercorrente tra il ripristino provvisorio e quello definitivo della pavimentazione stradale dovrà essere controllata la zona interessata dagli scavi, specialmente dopo le precipitazioni meteoriche, al fine di eseguire interventi di ricarica del ripristino provvisorio deteriorato da assestamenti e cedimenti.

2.7 Il ripristino definitivo della pavimentazione stradale in ciottolato e lastricato dovrà essere eseguito il giorno successivo all'intervento e comunque entro le 48 ore dal ripristino di cui al precedente punto 1.14), secondo le seguenti modalità

- Scarifica del ripristino provvisorio in materiale tipo moregallo e la rimozione della pavimentazione esistente per una larghezza di ulteriori mt. 0,25 oltre i bordi dello scavo, maggiorata di 0,50 sulle testate;
- realizzazione di soletta in cls dello spessore di cm 10 con interposta rete elettrosaldata diametro mm 4 a maglia 20x20 , dell'area scarificata e rimossa descritta al punto precedente;
- posa in opera eseguita mediante infissione su letto con spessore di cm 10 di sabbia/cemento idraulico avente classe di resistenza maggiore od uguale a 32,5 R, dosato a 100 kg per metro cubo di inerte naturale;
- struccatura con sabbia fine e cemento idraulico avente classe di resistenza maggiore od uguale a 32,5 R, dosato a 200 kg per metro cubo di inerte naturale;





## UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

*Pag. 20 di 79*

- Posa della pietra a spacco , normalmente recuperate o fornite dalla committente, si esegue secondo l'uso locale con la pietra a spacco saldamente infissa in costa e non di piatto nel sottofondo, lasciando la struccatura carente di 20-30 mm dal piano;
- Successivamente le pietre a spacco dovranno essere battute manualmente ed accuratamente livellate;
- le pietre saranno stuccate e successivamente spazzolate, eventualmente anche con sabbia per levare tracce di malta superficiale , per rendere il lavoro finito a regola d'arte;
- la restituzione al transito pedonale/ veicolare potrà avvenire solo dopo l'eliminazione di tutta la sabbia libera in superficie;
- al termine della lavorazione le pietre non dovranno avere gradi di libertà;
- L'eventuale sostituzione dei ciottoli e/o porfido, dovrà essere integrata, impiegando gli stessi materiali, con dimensioni spessori e colori, come lo stato di fatto;
- la messa in quota di chiusini di ispezione, saracinesche, ecc-- presenti nell'area di ripristino;

2.8 Il riposizionamento di arredi, paline ecc.. rimosse durante l'esecuzione dei lavori;

2.9 Entro il primo giorno lavorativo successivo all'ultimazione dei lavori di ripristino definitivo si dovrà formalmente Comunicare al Comune, l'ultimazione dei lavori in argomento.

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 4:** La manomissione e il ripristino del suolo pubblico non è materia di regolazione del SII. Ogni soggetto che intenda manomettere il suolo pubblico, qui compreso il gestore d'ambito, è tenuto a rispettare il regolamento apposito vigente tempo per tempo nel singolo Comune.



# **UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO**

*Pag. 21 di 79*

## **OSSERVAZIONI COMUNE DI CAMPODOLCINO delibera di Consiglio comunale n.24 del 2 ottobre 2014**



# UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 22 di 79

## REGOLAMENTO DEL SII

### Osservazione 1: 1.8 Servitù acquedotto/ fognatura

*Le aree attraversate dalla rete acquedottistica e da canali collettori della fognatura sono vincolate a servitù di acquedotto e/o fognatura. Pertanto il gestore ha diritto perpetuo di costruire e posare tale striscia condotti sotterranei di qualsiasi specie, di installare pozzetti di ispezione e di eseguire i lavori di manutenzione, riparazione e rifacimento in qualsiasi stagione comportanti accesso di personale addetto e/o l'occupazione temporanea delle aree mediante semplice preavviso al proprietario delle stesse. Il personale incaricato ha diritto di accedere e passare in qualsiasi momento sulla superficie osservata sia a piedi che con i mezzi di trasporto, per ispezioni, verifiche e manutenzioni. Il proprietario dell'immobile non potrà realizzare o lasciar realizzare sulla fascia di rispetto delle canalizzazioni costruzioni o altro che possa menomare od ostacolare l'esercizio della servitù, non potrà piantare o far piantare entro la striscia alberi ad alto fusto, né modificare il profilo del terreno asservito in modo da mettere in pericolo la canalizzazione. Eventuali modifiche in tal senso potranno essere realizzate solamente mediante preventiva autorizzazione del Gestore a cura e spese dell'Utente.*

Il Comune autorizza il passaggio sulle proprietà comunali, per le proprietà private sono fatti salvi i diritti di terzi (mancata regolarizzazione delle servitù di sottosuolo con indennizzo ai privati e/o accordi con l'ente proprietario delle reti).

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 1:** Risulta chiaro che per esigenze gestionali, sia aventi carattere di manutenzione programmata che di intervento d'urgenza, il gestore d'ambito deve poter accedere alle aree interessate dal passaggio delle reti del SII, anche se di proprietà di soggetti privati. Per tale motivo, in considerazione della non sempre documentata servitù di passaggio tra i precedenti gestori e i soggetti privati, in caso si necessiti accedere ad aree di proprietà privata si ritiene opportuno che S.Ec.Am. S.p.A. interpellino preventivamente il Comune al fine di coinvolgere positivamente i privati. Parimenti, in virtù di quanto sopra, è lecito aspettarsi dal Comune pronta collaborazione.

### Osservazione 2: punto 1.10 comma 14, Definizioni

*Gestore: è il soggetto che esercita l'attività di captazioni, l'adduzione, distribuzione dell'acqua, nonché il suo collettamento e la depurazione.*

Si chiede che la parola esercitata venga sostituita con gestisce, ma questi devono restare di esclusiva competenza e proprietà del Comune.

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 2:** Si ritiene accoglibile la proposta di modificare la definizione; verrà riformulata in base al D.Lgs. 152/06 e all'art.822 del C.C.

### Osservazione 3: Art 2.4 Impianti antincendio, ultimo periodo

*...il canone a forfait per la disponibilità di bocche antincendio è stabilito nei provvedimenti tariffari deliberati dal Gestore.*

Devono essere esclusi dal pagamento del canone tutti gli idranti pubblici installati e che verranno installati sul territorio comunale in quanto dotazione primaria di interesse pubblico per la sicurezza del cittadino e del territorio comunale che, come per tutta la rete, devono rimanere di proprietà comunale.



## UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

*Pag. 23 di 79*

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 3:** Si ritiene accoglibile la proposta di modificare il punto 2.4 per le motivazioni sopra esposte, specificando che il pagamento sarà dovuto solo dai soggetti privati che eventualmente ne faranno richiesta.

### **Osservazione 4: Art. 3.1 Richiesta di somministrazione su utenze non allacciate**

*La richiesta di somministrazione deve essere presentata presso l'Ufficio del Gestore, su appositi moduli secondo le modalità previste dallo stesso. Tale domanda dà inizio al procedimento istruttorio per la verifica dei presupposti legali e tecnici per l'allaccio dell'utenza alla rete idrica, ma non impegna il gestore alla somministrazione dell'acqua che viene concessa solo con la stipula del contratto. Nella domanda deve essere specificata l'ubicazione dell'immobile per cui si è richiede l'allaccio e il tipo di utenza in relazione all'utilizzazione dell'acqua. Il gestore si riserva di richiedere ulteriore documentazione per l'istruttoria della pratica. Il gestore, una volta effettuata l'istruttoria, Comunica al richiedente l'importo del contributo per le spese di realizzazione dell'allaccio e per le attività dell'istruttoria stessa.*

L'importo per nuovi allacci deve avere un tetto minimo e massimo che deve essere disciplinato e deciso in accordo con il consiglio comunale per le varie tipologie di utenze (domestico, industriale, commerciale, ecc..).

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 4:** A parte la manomissione delle tubazioni di rete che è competenza esclusiva del gestore d'ambito, eventualmente dallo stesso delegabile, la realizzazione dell'allaccio (cd. "impiantino") non rientra nel monopolio del SII, intendendo che l'utente ha la facoltà di rivolgersi a chiunque (al limite anche di eseguire i lavori in proprio). E' opportuno però precisare che i lavori devono essere realizzati secondo le disposizioni contenute nel Disciplinare Tecnico, allegato n.4 alla Convenzione di affidamento del SII firmata da Ufficio d'Ambito e S.Ec.Am. S.p.A. il 25 giugno 2014.

Tuttavia, in caso l'utente si rivolga al gestore d'ambito per la realizzazione dell'"impiantino", è opportuno considerare che si è in regime di libera concorrenza tra imprese e pertanto, in ossequio ai Provvedimenti n.19045 del 05/12/2008 e n.24529 del 14/10/2013 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, non è possibile stabilire dei costi a forfait ponendo dei tetti di minimo e massimo poiché il lavoro richiesto all'azienda deve essere prima preventivato e, successivamente l'accettazione del preventivo da parte dell'utente, rendicontato a consuntivo.

### **Osservazione 5: Art 3.2 Richiesta di somministrazione su utenze allacciate, ultimo periodo**

*Nel caso di voltura del contatto il richiedente corrisponderà le spese amministrative relative alla stipula del contratto di cui al par 3.4.*

Così come gestito oggi in buona parte dei Comuni, e previsto anche per altri servizi quali fornitura telefonica o elettrica o di gas, le spese di voltura visto che si tratta di semplice trascrizione del nome dell'utente devono essere gratuite.

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 5:** La modulistica del gestore d'ambito prevede dei casi per i quali la voltura è gratuita. In linea generale tuttavia si ritiene che le spese amministrative/di istruttoria debbano essere pagate, così come disciplinate nel Disciplinare Tecnico, allegato n.4 alla Convenzione di affidamento del SII firmata da Ufficio d'Ambito e S.Ec.Am. S.p.A. il 25 giugno 2014.



## UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

*Pag. 24 di 79*

### **Osservazione 6 Art 3.9 Sospensione della somministrazione , comma h e seguenti**

*h. morosità persistente oltre 30 giorni dalla costituzione in mora;...*

*Nei casi di cui ai precedenti punti il gestore addeberà all'utente le eventuali sanzioni, le spese di sospensione e quelle di eventuale riattivazione della fornitura stessa, nonché eventuali ulteriori oneri che il gestore ha subito in conseguenza della sospensione. Per utenze domestiche , è fatto salvo al Gestore che il procedimento coattivo ed il diritto di sospendere, previa diffida la somministrazione dell'acqua. In tal caso l'utente potrà avvalersi delle fontane pubbliche per l'approvvigionamento idrico ai fini domestici.*

Visto che l'acqua è un diritto e un bene essenziale che va garantito al cittadino, prima di dare avvio al procedimento coattivo di sospensione della fornitura d'acqua e applicazione delle sanzioni previste, il gestore dovrà contattare gli appositi uffici comunali che si attiveranno per verificare che l'utente non si trovi in situazione disagiata con gravi difficoltà economiche temporanee o permanenti. In tal caso si procederà, in accordo con il Comune e gli altri enti territoriali, per trovare una soluzione che possa prevedere anche il dilazionamento dei pagamenti senza applicare alcun interesse. Tutta la procedura dovrà rispettare il diritto alla privacy dell'utente finale.

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 6:** Premesso che il gestore d'ambito già oggi consente il pagamento dilazionato su richiesta dell'utente, si ritiene accoglibile la proposta di coinvolgere il Comune prima dell'avvio del procedimento coattivo di sospensione della fornitura e prima dell'applicazione delle sanzioni previste. E' bene tuttavia chiarire che il coinvolgimento del Comune da parte del gestore d'ambito ha il fine di far rientrare quest'ultimo dal credito vantato verso l'utente, scopo che può essere raggiunto anche tramite apposito fondo del Comune stesso.

### **Osservazione 7: Spostamento dell'apparecchio di misura, ultimo paragrafo**

*Qualora durante l'esecuzione del contratto il gestore ritenga che l'apparecchio di misura si trovi in luogo divenuto non più adeguato, può, a suo insindacabile giudizio, procedere allo spostamento del misuratore stesso in altro luogo ritenuto idoneo, con spese a carico dell'utente. In ogni caso l'utente non potrà pretendere per eventuali conseguenti modifiche dell'impianto interno.*

Spostare uno strumento di misurazione già precedentemente approvato dal Comune ha a nostro avviso un costo notevole, e si trova ingiusto che tale intervento venga esercitato a insindacabile giudizio del gestore anche quando l'utente ha rispettato tutte le prescrizioni del Comune negli anni passati. Lo spostamento tra l'altro andrà inoltre a causare gravi problemi all'interno dei centri storici. Si propone quindi che tale obbligo sia da prevedere, previa richiesta del Gestore all'Utente tecnicamente documentata, solo in concomitanza di lavori di manutenzione straordinaria sull'impianto idrico dell'immobile allacciato alla rete e nei casi di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione dell'immobile.

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 7:** Si ritiene accoglibile la proposta di prevedere l'obbligo di spostamento dell'apparecchio di misura, previa richiesta del Gestore all'Utente tecnicamente documentata, solo in concomitanza di lavori di manutenzione straordinaria sull'impianto idrico dell'immobile allacciato alla rete e nei casi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione dell'immobile.



## UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

*Pag. 25 di 79*

### **Osservazione 8: Art 4.10 Serbatoi di accumulo**

*Qualora venissero realizzati impianti di raccolta ed accumulo delle acque meteoriche da utilizzarsi per lo scarico dei servizi igienici si dovrà provvedere all'istallazione di appositi misuratori in uscita per individuare la quantità conferite al servizio di raccolta e trattamento delle acque. L'istallazione dei serbatoi di accumulo e la realizzazione degli impianti di raccolta ed accumulo delle acque meteoriche dovranno essere sempre dichiarati al gestore che, verificate le specifiche tecniche dell'impianto, dovrà rilasciare apposita autorizzazione.*

L'amministrazione, per favorire la corretta gestione delle acque e il contenimento del consumo dell'acqua potabile, intende incentivare l'utilizzo di serbatoi di accumulo delle acque piovane di copertura per il loro riuso soprattutto presso le utenze domestiche (alimentazione cassette wc e lavatrici, pulizie domestiche, irrigazione di orti e giardini). Si tenga presente che con la raccolta delle acque piovane si ottiene anche una minore pressione di esercizio all'interno della rete idrica delle acque bianche presente nel territorio comunale di Villa di Chiavenna, salvaguardando la rete stessa in caso di precipitazioni intense sul breve periodo. Si chiede quindi che, per le utenze domestiche e pubbliche comunali, gli adempimenti necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni all'istallazione ed esercizio degli impianti di recupero delle acque piovane di copertura siano gratuiti e rapidi (semplice informativa al Gestore), e che l'Ente gestore provveda a una campagna di sensibilizzazione sul tema.

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 8:** Si ritiene meritevole l'attenzione posta dal Comune al recupero e riutilizzo delle acque meteoriche per gli usi possibili in luogo dell'acqua potabile di rete. Tuttavia, in caso il serbatoio di accumulo delle acque meteoriche preveda uno scarico (ad es. il troppo pieno, lo scarico di fondo, ecc...) allacciato alla rete fognaria, il gestore d'ambito deve poter assentire (o meno, se non ne ritiene le condizioni per la fattibilità) la sua realizzazione. Non si tratta di una autorizzazione a fini ambientali ex D.Lgs. 152/06 ma di un atto di assenso del gestore in merito alla compatibilità idraulica della rete a valle del previsto scarico.

### **Osservazione 9: Art 4.15 Prolungamento, potenziamento e manutenzione rete**

*Tutte le opere inerenti la rete di adduzione, captazione e distribuzione dell'acqua sono eseguite, provviste e mantenute dal gestore e rimangono di sua proprietà esclusiva anche se l'utente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3.3 e 3.4, ha concorso alle spese e/o alla posa di condotte o al potenziamento della rete.*

*Tutte le verifiche, manovre, manutenzioni e riparazioni occorrenti a tali opere ed agli apparecchi di misura spettano esclusivamente al gestore e sono vietate agli utenti ed a chiunque altro.*

Questo punto va in contraddizione e peggiora il punto precedente, e di fatto sostiene che ogni nuovo tratto e/o tratto rifatto resti di proprietà della ditta che lo ha eseguito.. A livello contrattuale tale disposizione permette di fatto alla società gestore di realizzare nuovi tratti anche con soldi destinati a oneri di urbanizzazione (cioè Comune) per poi rivenderli allo stesso Comune in caso di rescissione del contratto. Un po' quello che succede con altre società le quali chiedono il pagamento per ampliamento delle reti e poi in caso di mancato rinnovo richiedono il pagamento per cessione delle proprie reti. L'art 4.15 deve quindi essere modificato come segue: "Tutte le opere inerenti la rete di adduzione, captazione e distribuzione dell'acqua sono eseguite, provviste e mantenute dal gestore e **rimangono di proprietà esclusiva del Comune** anche se l'utente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3.3 e 3.4, ha concorso alle spese e/o alla posa di condotte o al potenziamento della rete. Tutte le verifiche, manovre, manutenzioni e riparazioni occorrenti a tali opere ed agli apparecchi di misura spettano esclusivamente al al gestore e sono vietate agli utenti ed a chiunque altro."



## UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

*Pag. 26 di 79*

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 09:** Si ritiene accoglibile la proposta di modificare il punto 4.15 del Regolamento in quanto la formulazione attuale mal esprime il rapporto tra gestore d'ambito e Comune. Si ritiene di specificare meglio tale rapporto precisando che il valore dell'infrastruttura realizzata dal gestore d'ambito rimane iscritta nei libri contabili del gestore fino al termine del periodo di ammortamento del bene o fino alla scadenza dell'affidamento del SII. Al verificarsi della prima delle due condizioni sopra espresse il bene è da considerarsi di proprietà del Comune sul quale insiste. Quanto sopra fatto salve le norme relative al subentro che l'AEEGSI ha in corso di definizione.

### **Osservazione 10: Art 6.4.1 Disciplina degli scarichi civili domestici**

*I titolari di scarichi domestici ed assimilabili nonché pluviali sono tenuti a rispettare quanto previsto dalle leggi vigenti e dalle norme contenute nel presente Regolamento. E' fatto divieto ai titolari di scarichi pluviali di utilizzare, per immettere le acque meteoriche nella pubblica fognatura, le opere di allacciamento per lo scarico delle acque reflue domestiche e/o assimilate nonché di quelle industriali. L'utente dovrà obbligatoriamente provvedere a disperdere le acque meteoriche del sottosuolo.*

Tale articolo non tiene presente della situazione della rete idrica di collettamento del Comune di Gordona (*Villa di Chiavenna, ndr*) ed evidenzia le debolezze e le criticità di questo regolamento, che nelle sue linee guida non tiene conto delle reali condizioni della rete di acquedotto e fognatura dei Comuni della Provincia di Sondrio. All'interno dei centri storici risulta impossibile disperdere le acque meteoriche nel sottosuolo se non causando gravi problemi strutturali agli immobili e alle strade. La dispersione nel sottosuolo è ammissibile laddove lo consentano le condizioni di permeabilità, pendenza e struttura del terreno e la tipologia di intervento sull'immobile.

Si richiede quindi che l'articolo sia da modificare come segue: *"In occasione di nuove edificazioni e/o ristrutturazione edilizia globale con demolizione e ricostruzione dell'immobile, subordinatamente all'ammissibilità tecnica sito-specifica della dispersione nel terreno, l'utente dovrà prevedere l'immissione delle acque meteoriche nel sottosuolo laddove non sia presente la rete di fognatura bianca in ambito urbanizzato".* Inoltre l'amministrazione, ricollegandosi all'osservazione 7, intende promuovere innanzitutto l'accumulo e il recupero delle acque meteoriche andando incontro a quanto è previsto nell'Art 4.17: *L'utente deve adottare tutte le precauzioni ed i comportamenti atti ad assicurare il minor spreco possibile della risorsa idrica.*

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 10:** Si ritiene accoglibile la proposta di modificare il punto 6.4.1 del Regolamento al fine di indurre i titolari di scarichi di pluviali alla dispersione nel sottosuolo di tali acque in occasione di particolari lavori sull'immobile.



# UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

*Pag. 27 di 79*

## CARTA DEI SERVIZI

### **Osservazione 1: Caratteristiche chimico-fisiche acqua potabile**

*Il gestore SECAM è tenuto a fornire i valori caratteristici indicativi dei seguenti parametri relativi all'acqua distribuita per ambiti il più possibile omogenei, che vengono pubblicati sul sito internet per ogni Comune gestito.*

Il gestore deve assicurare l'erogazione di acqua con le caratteristiche di potabilità definite dalle normative vigenti in materia di acque destinate al consumo umano, rispettando tutti i parametri indicati nelle tabelle di legge. Il gestore dovrà sottoporre un piano dettagliato contenente frequenza dei controlli analitici ordinari e straordinari, con elenco dei parametri indagati, periodicità, e descrizione delle operazioni di controllo eseguite sulle captazioni e sui serbatoi di accumulo, descrizione degli interventi ordinari e straordinari atti a preservare ed eventualmente correggere la qualità dell'acqua in caso di contaminazione (debatterizzazione UV, colorazione). Lo stesso piano dovrà contenere l'elenco e la descrizione delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle apparecchiature stesse di disinfezione.

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 1:** Il gestore d'ambito S.Ec.Am. S.p.A. è certificato ISO 9001; all'interno del sistema di certificazione sono presenti anche le procedure che rispondono alle osservazioni di cui sopra. Laddove la normativa preveda la pubblicazione di dati sul sito aziendale tale operazione è stata svolta. Il gestore d'ambito fornirà ai Comuni le informazioni puntuali che questi chiederanno se non già presenti sul sito aziendale.

### **Osservazione 2: 5.3 Pressione minima**

*La pressione minima di esercizio è pari a un carico idraulico di 5 m, misurato al punto di consegna relativo al solaio di copertura del piano abitabile più elevato.*

Il gestore deve mantenere gli stessi standard di pressione attuali o per lo meno le 2 atmosfere standard necessarie anche al corretto funzionamento ad esempio delle caldaie.

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 2:** La pressione di rete è monitorata da S.Ec.Am. S.p.A. nell'esercizio delle funzioni di gestore d'ambito. La letteratura raccomanda un carico idraulico minimo di 5 metri in ogni punto della rete per scongiurare problemi di carattere igienico sanitario. Mantenere una pressione minima di almeno due atmosfere significherebbe avere in alcuni punti della rete delle sovrappressioni che potrebbero generare danneggiamenti alle tubazioni stesse.

### **Osservazione 3: 9 Descrizione della bolletta**

*Tra la data di ricezione della bolletta e la scadenza di pagamento devono essere garantiti almeno 10 giorni di calendario.*

Devono essere garantiti almeno 30 giorni di calendario.

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 3:** Si ritiene accoglibile la proposta di allungare i tempi per il pagamento delle bollette da parte dell'utenza approvando quanto il gestore d'ambito opera già oggi, garantendo 30 giorni dalla data di emissione della bolletta.





# UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

*Pag. 28 di 79*

## **Osservazione 4: Ripristino suolo pubblico**

Ogni intervento sulla rete del SII che comporti l'alterazione del suolo di proprietà pubblica il gestore dovrà attenersi e rispettare il regolamento comunale per la manomissione del suolo pubblico in vigore.

In particolare devono essere seguite le seguenti prescrizioni in caso di manomissione di pavimentazioni in asfalto, ciottolato o lastricato:

### **1 Pavimentazione di Strade/piazze in asfalto:**

1.1 I cantieri stradali devono essere segnalati, secondo il disciplinante tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento di cui al D.M 10.07.2002 Supplemento Straordinario G.U n. 226 del 26.09.2002;

1.2 **Prima dell'esecuzione degli scavi dovrà essere Comunicata, al Comune la "MANOMISSIONE DELLA SEDE STRADALE"**. Nel caso in cui per l'esecuzione degli scavi si rendesse necessaria la chiusura totale della sede stradale con divieto di accesso agli autoveicoli e/o ai pedoni, si dovrà contattare la Polizia Locale del Comune per la predisposizione delle ordinanze di chiusura viabilistica del caso;

1.3 Nel caso di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, prima dell'esecuzione degli scavi dovrà essere eseguito un taglio perimetrale dell'area di scavo con taglia-asfalto a disco;

1.4 Il materiale proveniente dallo scavo dovrà essere immediatamente rimosso dall'area di cantiere e conferito alle pubbliche discariche. E' assolutamente vietato il riutilizzo del materiale di scavo per l'esecuzione dei successivi lavori di ripristino. Il rinterro dello scavo dovrà essere eseguito subito dopo la posa delle condutture con materiale idoneo tipo "Stabilizzato" (Pezzatura mista), opportunamente compattato in strati con rullo compressore e/o ballerina.;

1.5 **Il ripristino provvisorio della pavimentazione stradale dovrà essere eseguito subito dopo il rinterro di cui al punto precedente**, con uno strato di Bynder dello spessore di cm. 10, compresa rullatura. L'intestatario della presente autorizzazione è responsabile dei danni causati sia alla proprietà comunale che a quella di terzi. Pertanto nel periodo intercorrente tra il ripristino provvisorio e quello definitivo della pavimentazione stradale, dovrà essere controllata la zona interessata dagli scavi, specialmente dopo le precipitazioni meteoriche, al fine di eseguire interventi di ricarica del ripristino provvisorio deteriorato da assestamenti e cedimenti. Nel ripristino provvisorio è compreso il rifacimento della segnaletica orizzontale rimossa a seguito degli scavi;

1.6 **Prima dell'esecuzione del ripristino definitivo dovrà essere Comunicato, al Comune il "RIPRISTINO DEFINITIVO DELLA SEDE STRADALE"** con un anticipo di almeno CINQUE giorni rispetto alla data di esecuzione dei lavori;

1.7 Il ripristino definitivo della pavimentazione stradale dovrà essere eseguito dopo i 60 giorni dall'esecuzione del ripristino provvisorio secondo le seguenti modalità:

- Scarifica con fresatura a freddo, profondità 3 cm per una larghezza di mt. 2,00 oltre l'area di scavo maggiorata di ml.2.00 sulle testate, comunque estesa a tutto il senso di marcia e/o carreggiata interessata dai lavori, in modo che il ripristino definitivo non presenti dislivelli;
- Realizzazione del tappeto d'usura, spessore 3 cm, per l'intera area fresata di cui al punto precedente.
- Il rifacimento della segnaletica orizzontale interessata dal ripristino ( se il ripristino interessa un attraversamento pedonale, un segnale di stop, uno stallo di sosta per autoveicoli. Il rifacimento dovrà essere eseguito nella sua interezza; se il ripristino interessa una linea di demarcazione il rifacimento dovrà essere eseguito 5 m prima e 5m oltre il ripristino);
- La messa in quota di chiusini di ispezione, saracinesche, caditoie ecc.. presenti nell'area di ripristino;
- Il riposizionamento di arredi, paline ecc.. rimosse durante l'esecuzione dei lavori.

c/o Amministrazione Provinciale – corso XXV Aprile, 22 – 23100 Sondrio

Sede Legale: via Trieste, 8 – 23100 Sondrio Tel. 0342 531600 Fax 0342 531688 C.F. 93021010140 P.IVA 00972670145

Indirizzo Internet: [www.atosondrio.it](http://www.atosondrio.it)

E-mail: [segreteria@atosondrio.it](mailto:segreteria@atosondrio.it) PEC: [segreteria@pec.atosondrio.it](mailto:segreteria@pec.atosondrio.it)



## UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

*Pag. 29 di 79*

1.8 Entro il primo giorno lavorativo successivo all'ultimazione dei lavori di ripristino definitivo si dovrà formalmente Comunicare al Comune, l'ultimazione dei lavori in argomento.

### 2 Pavimentazione di Strade/ piazze in ciottolato e lastricato:

2.1 I cantieri stradali devono essere segnalati, secondo il disciplinante tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento di cui al D.M 10.07.2002 Supplemento Straordinario G.U n. 226 del 26.09.2002;

2.2 **Prima dell'esecuzione degli scavi dovrà essere Comunicata, al Comune la "MANOMISSIONE DELLA SEDE STRADALE"**. Nel caso in cui per l'esecuzione degli scavi si rendesse necessaria la chiusura totale della sede stradale con divieto di accesso agli autoveicoli e/o ai pedoni, si dovrà contattare la Polizia Locale del Comune per la predisposizione delle ordinanze di chiusura viabilistica del caso;

2.3 Nel caso di pavimentazione stradale in porfido, in acciottolato o in lastricato, prima dell'esecuzione degli scavi dovrà essere rimossa la sola porzione di pavimentazione necessaria all'esecuzione degli scavi stessi , con allontanamento temporaneo della pavimentazione rimossa dall'area di cantiere, compreso eventuali cordoli;

2.4 Il materiale proveniente dallo scavo dovrà essere immediatamente rimosso dall'area di cantiere e conferito alle pubbliche discariche . E' assolutamente vietato il riutilizzo del materiale di scavo per l'esecuzione dei successivi lavori di ripristino . Il rinterro dello scavo dovrà essere eseguito subito dopo la posa delle condutture con materiale idoneo tipo " Stabilizzato" (Pezzatura mista), opportunamente compattato in strati con rullo compressore e/o ballerina.;

2.5 Il ripristino dovrà essere eseguito con :

a) materiale esclusivamente sabbioso per quanto riguarda il rifianco della tubazione fino a 20 cm al di sopra dell'estradosso del tubo;

b) riempimento con conglomerato cementizio cellulare tipo "magrone", a 100/150 kg di cemento 32,5 R per mc di impasto sino alla quota della soletta in cls per posa del materiale lapideo;

2.6 posa di 20 cm di materiale ghiaioso ( o di tipo moregallo) , sino alla quota stradale, al fine di garantire la sicurezza del suolo manomesso fino al **ripristino definitivo, da eseguirsi entro e non oltre le successive 48 ore**. L'intestatario della presente autorizzazione è responsabile dei danni causati sia alla proprietà comunale che a quella di terzi. Pertanto nel periodo intercorrente tra il ripristino provvisorio e quello definitivo della pavimentazione stradale dovrà essere controllata la zona interessata dagli scavi, specialmente dopo le precipitazioni meteoriche, al fine di eseguire interventi di ricarica del ripristino provvisorio deteriorato da assestamenti e cedimenti.

2.7 Il ripristino definitivo della pavimentazione stradale in ciottolato e lastricato dovrà essere eseguito il giorno successivo all'intervento e comunque entro le 48 ore dal ripristino di cui al precedente punto 1.14), secondo le seguenti modalità

- Scarifica del ripristino provvisorio in materiale tipo moregallo e la rimozione della pavimentazione esistente per una larghezza di ulteriori mt. 0,25 oltre i bordi dello scavo, maggiorata di 0,50 sulle testate;
- realizzazione di soletta in cls dello spessore di cm 10 con interposta rete elettrosaldata diametro mm 4 a maglia 20x20 , dell'area scarificata e rimossa descritta al punto precedente;
- posa in opera eseguita mediante infissione su letto con spessore di cm 10 di sabbia/cemento idraulico avente classe di resistenza maggiore od uguale a 32,5 R, dosato a 100 kg per metro cubo di inerte naturale;
- struccatura con sabbia fine e cemento idraulico avente classe di resistenza maggiore od uguale a 32,5 R, dosato a 200 kg per metro cubo di inerte naturale;



## UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

*Pag. 30 di 79*

- Posa della pietra a spacco , normalmente recuperate o fornite dalla committente, si esegue secondo l'uso locale con la pietra a spacco saldamente infissa in costa e non di piatto nel sottofondo, lasciando la struccatura carente di 20-30 mm dal piano;
- Successivamente le pietre a spacco dovranno essere battute manualmente ed accuratamente livellate;
- le pietre saranno stuccate e successivamente spazzolate, eventualmente anche con sabbia per levare tracce di malta superficiale , per rendere il lavoro finito a regola d'arte;
- la restituzione al transito pedonale/ veicolare potrà avvenire solo dopo l'eliminazione di tutta la sabbia libera in superficie;
- al termine della lavorazione le pietre non dovranno avere gradi di libertà;
- L'eventuale sostituzione dei ciottoli e/o porfido, dovrà essere integrata, impiegando gli stessi materiali, con dimensioni spessori e colori, come lo stato di fatto;
- la messa in quota di chiusini di ispezione, saracinesche, ecc-- presenti nell'area di ripristino;

2.8 Il riposizionamento di arredi, paline ecc.. rimosse durante l'esecuzione dei lavori;

2.9 Entro il primo giorno lavorativo successivo all'ultimazione dei lavori di ripristino definitivo si dovrà formalmente Comunicare al Comune, l'ultimazione dei lavori in argomento.

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 4:** La manomissione e il ripristino del suolo pubblico non è materia di regolazione del SII. Ogni soggetto che intenda manomettere il suolo pubblico, qui compreso il gestore d'ambito, è tenuto a rispettare il regolamento apposito vigente tempo per tempo nel singolo Comune.



# **UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO**

*Pag. 31 di 79*

## **OSSERVAZIONI COMUNE DI PIURO delibera di Consiglio comunale n.39 del 29 settembre 2014**



# UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

*Pag. 32 di 79*

## REGOLAMENTO DEL SII

### Osservazione 1: punto 1.10 comma 14, Definizioni

*Gestore: è il soggetto che esercita l'attività di captazioni, l'adduzione, distribuzione dell'acqua, nonché il suo collettamento e la depurazione.*

Si chiede che la parola esercitata venga sostituita con gestisce, ma questi devono restare di esclusiva competenza e proprietà del Comune.

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 1:** Si ritiene accoglibile la proposta di modificare la definizione; verrà riformulata in base al D.Lgs. 152/06 e all'art.822 del C.C.

### Osservazione 2: Art 2.4 Impianti antincendio, ultimo periodo

*...il canone a forfait per la disponibilità di bocche antincendio è stabilito nei provvedimenti tariffari deliberati dal Gestore.*

Devono essere esclusi dal pagamento del canone tutti gli idranti pubblici installati e che verranno installati sul territorio comunale in quanto dotazione primaria di interesse pubblico per la sicurezza del cittadino e del territorio comunale che, come per tutta la rete, devono rimanere di proprietà comunale.

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 2:** Si ritiene accoglibile la proposta di modificare il punto 2.4 per le motivazioni sopra esposte, specificando che il pagamento sarà dovuto solo dai soggetti privati che eventualmente ne faranno richiesta.

### Osservazione 3: Art. 3.1 Richiesta di somministrazione su utenze non allacciate

*La richiesta di somministrazione deve essere presentata presso l'Ufficio del Gestore, su appositi moduli secondo le modalità previste dallo stesso. Tale domanda dà inizio al procedimento istruttorio per la verifica dei presupposti legali e tecnici per l'allaccio dell'utenza alla rete idrica, ma non impegna il gestore alla somministrazione dell'acqua che viene concessa solo con la stipula del contratto. Nella domanda deve essere specificata l'ubicazione dell'immobile per cui si è richiesta l'allaccio e il tipo di utenza in relazione all'utilizzazione dell'acqua. Il gestore si riserva di richiedere ulteriore documentazione per l'istruttoria della pratica. Il gestore, una volta effettuata l'istruttoria, Comunica al richiedente l'importo del contributo per le spese di realizzazione dell'allaccio e per le attività dell'istruttoria stessa.*

L'importo per nuovi allacci deve avere un tetto minimo e massimo che deve essere disciplinato e deciso in accordo con il consiglio comunale per le varie tipologie di utenze (domestico, industriale, commerciale, ecc..).

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 3:** A parte la manomissione delle tubazioni di rete che è competenza esclusiva del gestore d'ambito, eventualmente dallo stesso delegabile, la realizzazione dell'allaccio (cd. "impiantino") non rientra nel monopolio del SII, intendendo che l'utente ha la facoltà di rivolgersi a chiunque (al limite anche di eseguire i lavori in proprio). E' opportuno però precisare che i lavori devono essere realizzati secondo le disposizioni contenute nel Disciplinare Tecnico, allegato n.4 alla Convenzione di affidamento del SII firmata da Ufficio d'Ambito e S.Ec.Am. S.p.A. il 25 giugno 2014.

Tuttavia, in caso l'utente si rivolga al gestore d'ambito per la realizzazione dell'"impiantino", è opportuno



## UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

*Pag. 33 di 79*

considerare che si è in regime di libera concorrenza tra imprese e pertanto, in ossequio ai Provvedimenti n.19045 del 05/12/2008 e n.24529 del 14/10/2013 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, non è possibile stabilire dei costi a forfait ponendo dei tetti di minimo e massimo poiché il lavoro richiesto all'azienda deve essere prima preventivato e, successivamente l'accettazione del preventivo da parte dell'utente, rendicontato a consuntivo.

### **Osservazione 4: Art 3.2 Richiesta di somministrazione su utenze allacciate, ultimo periodo**

*Nel caso di voltura del contatto il richiedente corrisponderà le spese amministrative relative alla stipula del contratto di cui al par 3.4.*

Così come gestito oggi in buona parte dei Comuni, e previsto anche per altri servizi quali fornitura telefonica o elettrica o di gas, le spese di voltura visto che si tratta di semplice trascrizione del nome dell'utente devono essere gratuite.

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 4:** La modulistica del gestore d'ambito prevede dei casi per i quali la voltura è gratuita. In linea generale tuttavia si ritiene che le spese amministrative/di istruttoria debbano essere pagate, così come disciplinate nel Disciplinare Tecnico, allegato n.4 alla Convenzione di affidamento del SII firmata da Ufficio d'Ambito e S.Ec.Am. S.p.A. il 25 giugno 2014.

### **Osservazione 5 Art 3.9 Recesso del contratto, comma h e seguenti**

*h. morosità persistente oltre 30 giorni dalla costituzione in mora;...*

*Nei casi di cui ai precedenti punti il gestore addebiterà all'utente le eventuali sanzioni, le spese di sospensione e quelle di eventuale riattivazione della fornitura stessa, nonché eventuali ulteriori oneri che il gestore ha subito in conseguenza della sospensione. Per utenze domestiche, è fatto salvo al Gestore che il procedimento coattivo ed il diritto di sospendere, previa diffida la somministrazione dell'acqua. In tal caso l'utente potrà avvalersi delle fontane pubbliche per l'approvvigionamento idrico ai fini domestici.*

Visto che l'acqua è un diritto e un bene essenziale che va garantito al cittadino, prima di dare avvio al procedimento coattivo di sospensione della fornitura d'acqua e applicazione delle sanzioni previste, il gestore dovrà contattare gli appositi uffici comunali che si attiveranno per verificare che l'utente non si trovi in situazione disagiata con gravi difficoltà economiche temporanee o permanenti. In tal caso si procederà, in accordo con il Comune e gli altri enti territoriali, per trovare una soluzione che possa prevedere anche il dilazionamento dei pagamenti senza applicare alcun interesse. Tutta la procedura dovrà rispettare il diritto alla privacy dell'utente finale.

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 5:** Premesso che il gestore d'ambito già oggi consente il pagamento dilazionato su richiesta dell'utente, si ritiene accoglibile la proposta di coinvolgere il Comune prima dell'avvio del procedimento coattivo di sospensione della fornitura e prima dell'applicazione delle sanzioni previste. E' bene tuttavia chiarire che il coinvolgimento del Comune da parte del gestore d'ambito ha il fine di far rientrare quest'ultimo dal credito vantato verso l'utente, scopo che può essere raggiunto anche tramite apposito fondo del Comune stesso.



## UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

*Pag. 34 di 79*

### **Osservazione 6: Spostamento dell'apparecchio di misura, ultimo paragrafo**

*Qualora durante l'esecuzione del contratto il gestore ritenga che l'apparecchio di misura si trovi in luogo divenuto non più adeguato, può, a suo insindacabile giudizio, procedere allo spostamento del misuratore stesso in altro luogo ritenuto idoneo, con spese a carico dell'utente. In ogni caso l'utente non potrà pretendere per eventuali conseguenti modifiche dell'impianto interno.*

Spostare uno strumento di misurazione già precedentemente approvato dal Comune ha a nostro avviso un costo notevole, e si trova ingiusto che tale intervento venga esercitato a insindacabile giudizio del gestore anche quando l'utente ha rispettato tutte le prescrizioni del Comune negli anni passati. Lo spostamento tra l'altro andrà inoltre a causare gravi problemi all'interno dei centri storici. Si propone quindi che tale obbligo sia da prevedere, previa richiesta del Gestore all'Utente tecnicamente documentata, solo in concomitanza di lavori di manutenzione straordinaria sull'impianto idrico dell'immobile allacciato alla rete e nei casi di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione dell'immobile.

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 6:** Si ritiene accoglibile la proposta di prevedere l'obbligo di spostamento dell'apparecchio di misura, previa richiesta del Gestore all'Utente tecnicamente documentata, solo in concomitanza di lavori di manutenzione straordinaria sull'impianto idrico dell'immobile allacciato alla rete e nei casi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione dell'immobile.

### **Osservazione 7: Art 4.10 Serbatoi di accumulo, ultimi due periodi**

*Qualora venissero realizzati impianti di raccolta ed accumulo delle acque meteoriche da utilizzarsi per lo scarico dei servizi igienici si dovrà provvedere all'istallazione di appositi misuratori in uscita per individuare la quantità conferite al servizio di raccolta e trattamento delle acque. L'istallazione dei serbatoi di accumulo e la realizzazione degli impianti di raccolta ed accumulo delle acque meteoriche dovranno essere sempre dichiarati al gestore che, verificate le specifiche tecniche dell'impianto, dovrà rilasciare apposita autorizzazione.*

L'amministrazione, per favorire la corretta gestione delle acque e il contenimento del consumo dell'acqua potabile, intende incentivare l'utilizzo di serbatoi di accumulo delle acque piovane di copertura per il loro riuso soprattutto presso le utenze domestiche (alimentazione cassette wc e lavatrici, pulizie domestiche, irrigazione di orti e giardini). Si tenga presente che con la raccolta delle acque piovane si ottiene anche una minore pressione di esercizio all'interno della rete idrica delle acque bianche presente nel territorio comunale di Villa di Chiavenna, salvaguardando la rete stessa in caso di precipitazioni intense sul breve periodo. Si chiede quindi che, per le utenze domestiche e pubbliche comunali, gli adempimenti necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni all'istallazione ed esercizio degli impianti di recupero delle acque piovane di copertura siano gratuiti e rapidi (semplice informativa al Gestore), e che l'Ente gestore provveda a una campagna di sensibilizzazione sul tema.

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 7:** Si ritiene meritevole l'attenzione posta dal Comune al recupero e riutilizzo delle acque meteoriche per gli usi possibili in luogo dell'acqua potabile di rete. Tuttavia, in caso il serbatoio di accumulo delle acque meteoriche preveda uno scarico (ad es. il troppo pieno, lo scarico di fondo, ecc...) allacciato alla rete fognaria, il gestore d'ambito deve poter assentire (o meno, se non ne ritiene le condizioni per la fattibilità) la sua realizzazione. Non si tratta di una autorizzazione a fini ambientali ex D.Lgs. 152/06 ma di un atto di assenso del gestore in merito alla compatibilità idraulica della rete a valle del previsto scarico.



## UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

*Pag. 35 di 79*

### **Osservazione 8: Art 4.15 Prolungamento, potenziamento e manutenzione rete**

*Tutte le opere inerenti la rete di adduzione, captazione e distribuzione dell'acqua sono eseguite, provviste e mantenute dal gestore e rimangono di sua proprietà esclusiva anche se l'utente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3.3 e 3.4, ha concorso alle spese e/o alla posa di condotte o al potenziamento della rete.*

*Tutte le verifiche, manovre, manutenzioni e riparazioni occorrenti a tali opere ed agli apparecchi di misura spettano esclusivamente al gestore e sono vietate agli utenti ed a chiunque altro.*

Questo punto va in contraddizione e peggiora il punto precedente, e di fatto sostiene che ogni nuovo tratto e/o tratto rifatto resti di proprietà della ditta che lo ha eseguito.. A livello contrattuale tale disposizione permette di fatto alla società gestore di realizzare nuovi tratti anche con soldi destinati a oneri di urbanizzazione (cioè Comune) per poi rivenderli allo stesso Comune in caso di rescissione del contratto. Un po' quello che succede con altre società le quali chiedono il pagamento per ampliamento delle reti e poi in caso di mancato rinnovo richiedono il pagamento per cessione delle proprie reti. L'art 4.15 deve quindi essere modificato come segue: "Tutte le opere inerenti la rete di adduzione, captazione e distribuzione dell'acqua sono eseguite, provviste e mantenute dal gestore e **rimangono di proprietà esclusiva del Comune** anche se l'utente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3.3 e 3.4, ha concorso alle spese e/o alla posa di condotte o al potenziamento della rete. Tutte le verifiche, manovre, manutenzioni e riparazioni occorrenti a tali opere ed agli apparecchi di misura spettano esclusivamente al gestore e sono vietate agli utenti ed a chiunque altro."

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 8:** Si ritiene accoglibile la proposta di modificare il punto 4.15 del Regolamento in quanto la formulazione attuale mal esprime il rapporto tra gestore d'ambito e Comune. Si ritiene di specificare meglio tale rapporto precisando che il valore dell'infrastruttura realizzata dal gestore d'ambito rimane iscritta nei libri contabili del gestore fino al termine del periodo di ammortamento del bene o fino alla scadenza dell'affidamento del SII. Al verificarsi della prima delle due condizioni sopra espresse il bene è da considerarsi di proprietà del Comune sul quale insiste. Quanto sopra fatto salve le norme relative al subentro che l'AEEGSI ha in corso di definizione.

### **Osservazione 9: Art 6.4.1 Disciplina degli scarichi civili domestici**

*I titolari di scarichi domestici ed assimilabili nonché pluviali sono tenuti a rispettare quanto previsto dalle leggi vigenti e dalle norme contenute nel presente Regolamento. E' fatto divieto ai titolari di scarichi pluviali di utilizzare, per immettere le acque meteoriche nella pubblica fognatura, le opere di allacciamento per lo scarico delle acque reflue domestiche e/o assimilate nonché di quelle industriali. L'utente dovrà obbligatoriamente provvedere a disperdere le acque meteoriche del sottosuolo.*

Tale articolo non tiene presente della situazione della rete idrica di collettamento del Comune di Gordona (*Villa di Chiavenna, ndr*) ed evidenzia le debolezze e le criticità di questo regolamento, che nelle sue linee guida non tiene conto delle reali condizioni della rete di acquedotto e fognatura dei Comuni della Provincia di Sondrio. All'interno dei centri storici risulta impossibile disperdere le acque meteoriche nel sottosuolo se non causando gravi problemi strutturali agli immobili e alle strade. La dispersione nel sottosuolo è ammissibile laddove lo consentano le condizioni di permeabilità, pendenza e struttura del terreno e la tipologia di intervento sull'immobile.

Si richiede quindi che l'articolo sia da modificare come segue: "In occasione di nuove edificazioni e/o ristrutturazione edilizia globale con demolizione e ricostruzione dell'immobile, subordinatamente all'ammissibilità tecnica sito-specifica della dispersione nel terreno, l'utente dovrà prevedere l'immissione delle





## UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

*Pag. 36 di 79*

*acque meteoriche nel sottosuolo laddove non sia presente la rete di fognatura bianca in ambito urbanizzato". Inoltre l'amministrazione, ricollegandosi all'osservazione 7, intende promuovere innanzitutto l'accumulo e il recupero delle acque meteoriche andando incontro a quanto è previsto nell'Art 4.17: *L'utente deve adottare tutte le precauzioni ed i comportamenti atti ad assicurare il minor spreco possibile della risorsa idrica.**

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 9:** Si ritiene accoglibile la proposta di modificare il punto 6.4.1 del Regolamento al fine di indurre i titolari di scarichi di pluviali alla dispersione nel sottosuolo di tali acque in occasione di particolari lavori sull'immobile.



# UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

*Pag. 37 di 79*

## CARTA DEI SERVIZI

### **Osservazione 10: Caratteristiche chimico-fisiche acqua potabile**

*Il gestore SECAM è tenuto a fornire i valori caratteristici indicativi dei seguenti parametri relativi all'acqua distribuita per ambiti il più possibile omogenei, che vengono pubblicati sul sito internet per ogni Comune gestito.*

Il gestore deve assicurare l'erogazione di acqua con le caratteristiche di potabilità definite dalle normative vigenti in materia di acque destinate al consumo umano, rispettando tutti i parametri indicati nelle tabelle di legge. Il gestore dovrà sottoporre un piano dettagliato contenente frequenza dei controlli analitici ordinari e straordinari, con elenco dei parametri indagati, periodicità, e descrizione delle operazioni di controllo eseguite sulle captazioni e sui serbatoi di accumulo, descrizione degli interventi ordinari e straordinari atti a preservare ed eventualmente correggere la qualità dell'acqua in caso di contaminazione (debatterizzazione UV, colorazione). Lo stesso piano dovrà contenere l'elenco e la descrizione delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle apparecchiature stesse di disinfezione.

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 10:** Il gestore d'ambito S.Ec.Am. S.p.A. è certificato ISO 9001; all'interno del sistema di certificazione sono presenti anche le procedure che rispondono alle osservazioni di cui sopra. Laddove la normativa preveda la pubblicazione di dati sul sito aziendale tale operazione è stata svolta. Il gestore d'ambito fornirà ai Comuni le informazioni puntuali che questi chiederanno se non già presenti sul sito aziendale.

### **Osservazione 11: 5.3 Pressione minima**

*La pressione minima di esercizio è pari a un carico idraulico di 5 m, misurato al punto di consegna relativo al solaio di copertura del piano abitabile più elevato.*

Il gestore deve mantenere gli stessi standard di pressione attuali o per lo meno le 2 atmosfere standard necessarie anche al corretto funzionamento ad esempio delle caldaie.

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 11:** La pressione di rete è monitorata da S.Ec.Am. S.p.A. nell'esercizio delle funzioni di gestore d'ambito. La letteratura raccomanda un carico idraulico minimo di 5 metri in ogni punto della rete per scongiurare problemi di carattere igienico sanitario. Mantenere una pressione minima di almeno due atmosfere significherebbe avere in alcuni punti della rete delle sovrappressioni che potrebbero generare danneggiamenti alle tubazioni stesse.

### **Osservazione 12: Descrizione della bolletta**

*Tra la data di ricezione della bolletta e la scadenza di pagamento devono essere garantiti almeno 10 giorni di calendario.*

Devono essere garantiti almeno 30 giorni di calendario.

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 12:** Si ritiene accoglibile la proposta di allungare i tempi per il pagamento delle bollette da parte dell'utenza approvando quanto il gestore d'ambito opera già oggi, garantendo 30 giorni dalla data di emissione della bolletta.



## UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

*Pag. 38 di 79*

### **Osservazione 13: 1.8 Servitù acquedotto/ fognatura**

*Le aree attraversate dalla rete acquedottistica e da canali collettori della fognatura sono vincolate a servitù di acquedotto e/o fognatura. Pertanto il gestore ha diritto perpetuo di costruire e posare tale striscia condotti sotterranei di qualsiasi specie, di installare pozzetti di ispezione e di eseguire i lavori di manutenzione, riparazione e rifacimento in qualsiasi stagione comportanti accesso di personale addetto e/o l'occupazione temporanea delle aree mediante semplice preavviso al proprietario delle stesse. Il personale incaricato ha diritto di accedere e passare in qualsiasi momento sulla superficie osservata sia a piedi che con i mezzi di trasporto, per ispezioni, verifiche e manutenzioni. Il proprietario dell'immobile non potrà realizzare o lasciar realizzare sulla fascia di rispetto delle canalizzazioni costruzioni o altro che possa menomare od ostacolare l'esercizio della servitù, non potrà piantare o far piantare entro la striscia alberi ad alto fusto, né modificare il profilo del terreno asservito in modo da mettere in pericolo la canalizzazione. Eventuali modifiche in tal senso potranno essere realizzate solamente mediante preventiva autorizzazione del Gestore a cura e spese dell'Utente.*

Il Comune autorizza il passaggio sulle proprietà comunali, per le proprietà private sono fatti salvi i diritti di terzi (mancata regolarizzazione delle servitù di sottosuolo con indennizzo ai privati e/o accordi con l'ente proprietario delle reti).

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 13:** Risulta chiaro che per esigenze gestionali, sia aventi carattere di manutenzione programmata che di intervento d'urgenza, il gestore d'ambito deve poter accedere alle aree interessate dal passaggio delle reti del SII, anche se di proprietà di soggetti privati. Per tale motivo, in considerazione della non sempre documentata servitù di passaggio tra i precedenti gestori e i soggetti privati, in caso si necessiti accedere ad aree di proprietà privata si ritiene opportuno che S.Ec.Am. S.p.A. interpellino preventivamente il Comune al fine di coinvolgere positivamente i privati. Parimenti, in virtù di quanto sopra, è lecito aspettarsi dal Comune pronta collaborazione.

### **Osservazione 14: Ripristino suolo pubblico**

Ogni intervento sulla rete del SII che comporti l'alterazione del suolo di proprietà pubblica il gestore dovrà attenersi e rispettare il regolamento comunale per la manomissione del suolo pubblico in vigore.

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 14:** La manomissione e il ripristino del suolo pubblico non è materia di regolazione del SII. Ogni soggetto che intenda manomettere il suolo pubblico, qui compreso il gestore d'ambito, è tenuto a rispettare il regolamento apposito vigente tempo per tempo nel singolo Comune.



# **UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO**

*Pag. 39 di 79*

## **OSSERVAZIONI CONSIGLIERE COMUNALE DI MESE**

**Sig. William Gadola  
mail del 27 ottobre 2014**



# UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

*Pag. 40 di 79*

## REGOLAMENTO DEL SII

### 1) art 4.7 Spostamento dell'apparecchio di misura.

*“Qualora durante l'esecuzione del contratto il gestore ritenga che l'apparecchio di misura si trovi in luogo divenuto non più adeguato, può, a suo insindacabile giudizio, procedere allo spostamento del misuratore stesso in altro luogo ritenuto idoneo, con spese a carico dell'utente. In ogni caso l'utente non potrà pretendere per eventuali conseguenti modifiche dell'impianto interno”.*

Di fatto si introduce extra contratto, in modo unilaterale, con imposizione retroattiva una obbligazione onerosa a carico del singolo Utente in quanto i “Regolamenti dell'Acquedotto Comunale già vigenti ed approvati con Deliberazione Consigliare prevedevano la possibilità di installare il contatore in un luogo autorizzato e ritenuto idoneo dall'Ufficio Tecnico Comunale”.

Spostare uno strumento di misurazione già precedentemente approvato dal Comune ha un costo notevole, e si trova ingiusto che tale intervento venga esercitato *a insindacabile giudizio del gestore* anche quando l'utente ha rispettato tutte le prescrizioni del Comune negli anni passati. Lo spostamento tra l'altro andrà inoltre a causare gravi problemi all'interno dei centri storici.

### Osservazione 1: Si richiede la riformulazione dell'art. 4.7 del Regolamento del S.I.I

*“Qualora durante l'esecuzione del contratto il Gestore ritenga che l'apparecchio di misura si trovi in luogo non più adeguato può procedere, in conformità all'art 4.5 del R.S.I.I, allo spostamento del misuratore stesso in altro luogo ritenuto idoneo con spese a suo carico.*

In concomitanza ai lavori di manutenzione straordinaria sull'impianto idrico dell'immobile allacciato alla rete e nei casi di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione dell'immobile il Gestore, qualora lo ritenga opportuno, in quanto l'apparecchio di misura si trova in un luogo divenuto non più adeguato, può, a suo insindacabile giudizio, procedere allo spostamento del misuratore stesso in altro luogo ritenuto idoneo, in conformità all'art 4.5 del R.S.I.I, con spese a carico dell'Utente”.

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 1:** Si ritiene accoglibile la proposta di modificare l'art.4.7 secondo la formulazione sopra espressa.

### 2)Art 6.4.1 Disciplina degli scarichi civili domestici

*“I titolari di scarichi domestici ed assimilabili nonché pluviali sono tenuti a rispettare quanto previsto dalle leggi vigenti e dalle norme contenute nel presente Regolamento. E' fatto divieto ai titolari di scarichi pluviali di utilizzare, per immettere le acque meteoriche nella pubblica fognatura, le opere di allacciamento per lo scarico delle acque reflue domestiche e/o assimilate nonché di quelle industriali. L'utente dovrà obbligatoriamente provvedere a disperdere le acque meteoriche del sottosuolo”.*

Tale articolo non tiene presente della situazione della rete idrica di collettamento dei Comuni di Sondrio ed evidenzia le debolezze e le criticità di questo regolamento, che nelle sue linee guida non tiene conto delle reali condizioni della rete di acquedotto e fognatura dei Comuni della Provincia di Sondrio. All'Interno dei centri storici risulta impossibile disperdere le acque meteoriche nel sottosuolo se non causando gravi problemi strutturali agli immobili e alle strade. La dispersione nel sottosuolo è ammissibile laddove lo consentano le condizioni di permeabilità, pendenza e struttura del terreno e la tipologia di intervento sull'immobile.



## UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

*Pag. 41 di 79*

### **Osservazione 2: Si richiede la riformulazione dell'art. 6.4.1 del Regolamento del S.I.I**

“I titolari di scarichi domestici ed assimilabili nonché pluviali sono tenuti a rispettare quanto previsto dalle leggi vigenti e dalle norme contenute nel presente Regolamento.

Per le nuove costruzioni è fatto divieto ai titolari di scarichi di pluviali di utilizzare, per immettere le acque meteoriche nella pubblica fognatura, le opere di allacciamento per lo scarico delle acque reflue domestiche e/o assimilate nonché di quelle industriali. L'Utente dovrà obbligatoriamente provvedere a disperdere le acque meteoriche nel sottosuolo.

I titolari di scarichi pluviali che attualmente immettono le acque meteoriche nella pubblica fognatura, dovranno comunicare al proprio Comune tale condizione. I Comuni, previa verifica delle singole istanze, d'intesa con l'Ufficio d'Ambito ed il Gestore predispongono un articolato piano di intervento tecnico/economico che, in relazione al corposo onere economico, sarà progressivamente attuato nel ventennio”.

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 2:** Si ritiene accoglibile la proposta di modificare il punto 6.4.1 del Regolamento al fine di indurre i titolari di scarichi di pluviali alla dispersione nel sottosuolo di tali acque in occasione di particolari lavori sull'immobile. Allo stato attuale si ritiene poco probabile, considerata la volontà di contenere al massimo la tariffa, la possibilità di realizzare a cura del gestore d'ambito il piano di interventi di cui sopra. In ogni caso sarà posto il divieto assoluto in caso di nuove costruzioni.

### **3) Art. 4.11 Controlli**

*“Il gestore ha facoltà di procedere in qualsiasi momento, anche senza preavviso, all'ispezione, alla lettura dei contatori ed alla verifica degli impianti interni per constatarne le condizioni di funzionamento, il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, la regolarità contrattuale e di esercizio.*

*Per i contatori esistenti installati all'interno delle abitazioni, nel caso si manifestino consumi sospetti, sarà consentita al gestore la possibilità di accedere liberamente alle proprietà, anche senza preavviso ed in qualunque momento, al fine di verificare la conformità delle opere, ed effettuare tutte le verifiche necessarie”.*

Si ritiene che:

#### **Cost - Art 13**

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa alcuna forma di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere Comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria..

#### **Cost - Art 14**

Il domicilio è inviolabile.

Non vi possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.



## UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

*Pag. 42 di 79*

**Osservazione 3:** Si ritiene dovuta la riformulazione dell'Art 4.11 omettendo l'espressione "in qualsiasi momento, anche senza preavviso" in modo che non sia sindacato mediante ricorso "l'eccesso di potere" del presente articolato.

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 3:** Si ritiene accoglibile la proposta di modificare il punto 4.11 del Regolamento inserendo l'obbligo per l'utente di garantire l'accesso al personale del gestore d'ambito, o delegati, prevedendo in caso contrario l'intervento della forza pubblica.

#### **4) Art.3.2 Richiesta di somministrazione su utenze allacciate, ultimo periodo**

*"Nel caso di voltura del contatto il richiedente corrisponderà le spese amministrative relative alla stipula del contratto di cui del paragrafo 3.4".*

**Osservazione 4:** Le spese di voltura, visto che si tratta di semplice trascrizione del nome dell'utente, devono essere gratuite nella fattispecie "subentro del coniuge" per causa di morte dell'Utente titolare del contratto di fornitura.

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 4:** La modulistica del gestore d'ambito prevede dei casi per i quali la voltura è gratuita. In linea generale tuttavia si ritiene che le spese amministrative/di istruttoria debbano essere pagate, così come disciplinate nel Disciplinare Tecnico, allegato n.4 alla Convenzione di affidamento del SII firmata da Ufficio d'Ambito e S.Ec.Am. S.p.A. il 25 giugno 2014.

#### **5) Punto 1.10 comma 6, Definizioni**

*"Deposito cauzionale: è l'importo che è versato dall'Utente, a garanzia del regolare adempimento dei pagamenti dovuti".*

Il suo ammontare economico non viene determinato.

**Osservazione 5:** L'ammontare economico del Deposito Cauzionale deve essere certo, determinato a priori e reso noto all'Utente.

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 5:** Si ritiene opportuno chiarire meglio all'interno del Regolamento le seguenti definizioni. La cauzione è una somma richiesta all'utente a garanzia dell'eventuale ripristino da parte del gestore d'ambito di lavori che l'utente ha ritenuto di non far eseguire al gestore d'ambito (es. i cd. "impiantini") e che sono risultati difformi dai regolamenti vigenti (Regolamento del SII, Regolamento per la manomissione e il ripristino di suolo pubblico, ecc...) e che quindi di conseguenza il gestore d'ambito deve regolarizzare. Poiché ogni intervento è diverso dai precedenti in termini di costo si ritiene corretto non definire tale somma a priori.

Il deposito cauzionale invece è una somma richiesta all'utente a garanzia di eventuali future morosità. Ad oggi è in corso un procedimento presso l'Authority nazionale al fine di determinare criteri standard per la definizione di tale somma. Una volta che l'AEEGSI stabilirà i criteri, l'Ufficio d'Ambito provvederà a definire l'importo del deposito cauzionale per ciascuna tipologia di utenza. Fino ad allora è fatto divieto al gestore d'ambito di applicare il deposito cauzionale.



## UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

*Pag. 43 di 79*

### 6) Art 3.9 Sospensione della somministrazione

*“h. morosità persistenze oltre 30 giorni dalla costituzione in mora;*

*Nei casi di cui ai precedenti punti il gestore addeberà all'utente le eventuali sanzioni, le spese di sospensione e quelle di eventuale riattivazione della fornitura stessa, nonché eventuali ulteriori oneri che il gestore ha subito in conseguenza della sospensione. Per utenze domestiche, è fatto salvo al Gestore che il procedimento coattivo ed il diritto di sospendere, previa diffida la somministrazione dell'acqua. In tal caso l'utente potrà avvalersi delle fontane pubbliche per l'approvvigionamento idrico ai fini domestici.”*

Quanto sopra non si trova in continuità con l'inciso dell'*art.4.18 comma a) “E' fatto rigoroso divieto...prelevare acqua dalle fontanelle pubbliche per usi diversi dall'alimentazione...”*

Se partiamo dal presupposto, condividendolo, che secondo il principio internazionalmente riconosciuto ogni essere umano ha diritto a 40 litri acqua/giornalieri ... si osserva che il diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua si pone con una certa evidenza in dissintonia anche rispetto ai “Principi Fondamentali” di cui allo Statuto Comunale ... “Il Comune garantirà, in tutti i casi ed in ogni attività e provvedimenti adottati, che i cittadini abbiano libero accesso alle informazioni sulla vita amministrativa e sull'attività dell'Ente, nonché l'utilizzo in modo paritario dei servizi pubblici, senza distinzioni dovute alle condizioni economiche sociali, al sesso, alla religione ed alla nazionalità”... esso appare ... una forzatura rispetto al modulo gestorio della “società in house” ... opzionato dalle Amministrazioni Comunali e la cui scelta preferenziale ben è argomentata nella Relazione allegata alla Deliberazione dell'Ufficio d'Ambito n.15 del 08 maggio 2013.

Richiamato il capoverso di cui all'art.9 della Carta dei Servizi laddove viene enunciato “Di tale sospensione deve esserne data comunicazione all'Ufficio d'Ambito ed al Sindaco del Comune ove si trova l'utenza” si vuole osservare che l'acqua è un diritto e un bene essenziale che va garantito al cittadino, pertanto il gestore prima di dare avvio al procedimento coattivo di sospensione della fornitura d'acqua e applicazione delle penali previste, dovrà contattare gli appositi uffici comunali **comunicando la morosità persistente**.

L'Ufficio d'Ambito ed il Sindaco del Comune si attiveranno per verificare che l'utente non si trovi in situazione disagiata con gravi difficoltà economiche temporanee o permanenti. In tal caso si procederà, in accordo con il Comune e gli altri Enti territoriali, per trovare una soluzione che possa prevedere, conformemente all'art.3.5 della Carta dei Servizi anche il dilazionamento dei pagamenti senza applicare alcun interesse.

Tutta la procedura dovrà rispettare il diritto alla privacy dell'utente finale.

### **Osservazione 6: Si richiede la riformulazione dell'Art 3.9 del Regolamento del S.I.I**

“Il gestore prima di dare avvio al procedimento coattivo di sospensione della fornitura d'acqua e applicazione delle sanzioni previste, dovrà contattare l'Ufficio d'Ambito ed al sindaco del Comune ove si trova l'utenza Comunicando la morosità persistente”.

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 6:** Premesso che il gestore d'ambito già oggi consente il pagamento dilazionato su richiesta dell'utente, si ritiene accoglibile la proposta di coinvolgere il Comune prima dell'avvio del procedimento coattivo di sospensione della fornitura e prima dell'applicazione delle sanzioni previste. E' bene tuttavia chiarire che il coinvolgimento del Comune da parte del gestore d'ambito ha il fine di far rientrare quest'ultimo dal credito vantato verso l'utente, scopo che può essere raggiunto anche tramite apposito fondo del Comune stesso. Il pronunciamento del Comune dovrà avvenire entro 30 giorni dalla richiesta del gestore.





## UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

*Pag. 44 di 79*

### 7) Descrizione della bolletta

Tra la data di ricezione della bolletta e la scadenza di pagamento devono essere garantiti almeno 10 giorni di calendario.

**Osservazione 7:** Devono essere garantiti almeno 30 giorni di calendario, in relazione anche ad es. ad assenze per trasferte lavorative, ferie, ricoveri ospedalieri, ecc...

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 7:** Si ritiene accoglibile la proposta di allungare i tempi per il pagamento delle bollette da parte dell'utenza approvando quanto il gestore d'ambito opera già oggi, garantendo 30 giorni dalla data di emissione della bolletta.

### 8) Art 4.15 Prolungamento, potenziamento e manutenzione rete

*“Tutte le opere inerenti la rete di adduzione, captazione e distribuzione dell'acqua sono eseguite, provviste e mantenute dal gestore e rimangono di sua proprietà esclusiva anche se l'utente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3.3 e 3.4, ha concorso alle spese e/o alla posa di condotte o al potenziamento della rete. Tutte le verifiche, manovre, manutenzioni e riparazioni occorrenti a tali opere ed agli apparecchi di misura spettano esclusivamente al gestore e sono vietate agli utenti ed a chiunque altro”.*

**Questo punto va in contraddizione con gli articoli 3.3 e 3.4 del regolamento ove viene esplicitato che l'opera, anche se eseguita a spese del cittadino, resta di proprietà del comune.**

Di fatto tale disposizione permette al gestore di realizzare nuovi tratti con i soldi provenienti dagli oneri di urbanizzazione primaria, prima di competenza comunale ed ora destinati al gestore; utilizzando i soldi di un privato cittadino, al termine del contratto di gestione, il gestore potrà quindi poi rivendere la rete ampliata al comune.

**Osservazione 8:** L'art 4.15 deve quindi essere modificato come segue: “Tutte le opere inerenti la rete di adduzione, captazione e distribuzione dell'acqua sono eseguite, provviste e mantenute dal gestore e **rimangono di proprietà esclusiva del Comune** anche se l'utente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3.3 e 3.4, ha concorso alle spese e/o alla posa di condotte o al potenziamento della rete. Tutte le verifiche, manovre, manutenzioni e riparazioni occorrenti a tali opere ed agli apparecchi di misura spettano esclusivamente al gestore e sono vietate agli utenti ed a chiunque altro.”

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 8:** Si ritiene accoglibile la proposta di modificare il punto 4.15 del Regolamento in quanto la formulazione attuale mal esprime il rapporto tra gestore d'ambito e Comune. Si ritiene di specificare meglio tale rapporto precisando che il valore dell'infrastruttura realizzata dal gestore d'ambito rimane iscritta nei libri contabili del gestore fino al termine del periodo di ammortamento del bene o fino alla scadenza dell'affidamento del SII. Al verificarsi della prima delle due condizioni sopra espresse il bene è da considerarsi di proprietà del Comune sul quale insiste. Quanto sopra fatto salve le norme relative al subentro che l'AEEGSI ha in corso di definizione.



## UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

*Pag. 45 di 79*

### 9) 5.3 Pressione minima

*“La pressione minima di esercizio è pari a un carico idraulico di 5 m, misurato al punto di consegna relativo al solaio di copertura del piano abitabile più elevato”.*

**Osservazione 9:** Si richiede che sia che sia erogato un servizio analogo e non un disservizio rispetto ad oggi .

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 9:** La pressione di rete è monitorata da S.Ec.Am. S.p.A. nell'esercizio delle funzioni di gestore d'ambito. La letteratura raccomanda un carico idraulico minimo di 5 metri in ogni punto della rete per scongiurare problemi di carattere igienico sanitario. Mantenere una pressione minima superiore significherebbe avere in alcuni punti della rete delle sovrappressioni che potrebbero generare danneggiamenti alle tubazioni stesse.

### 10) 4.18- Prelevamento abusivo e uso improprio.

*“E' fatto divieto assoluto dell'utilizzo di acqua destinata al consumo umano per il lavaggio non professionale di veicoli,... ed altri usi che non siano quelli propri qui è destinata l'acqua potabile”.*

**Osservazione 10:** *In Provincia di Sondrio! ... Solo con ordinanza sindacale in contesti temporali di siccità ... eccezionali!*

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 10:** In considerazione del contesto territoriale di riferimento e delle normative in merito si ritiene accoglibile la proposta di modificare il punto 4.18 sostituendo le parole “non è consentito” al posto di “è fatto divieto assoluto”.

### 11) 5.3 Pagamenti e morosità

*“Eventuali contestazioni circa gli importi addebitati in fattura non conferiscono all'Utente il diritto di sospendere il pagamento e in ogni caso vanno formulate esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata ... Il Gestore ha diritto di applicare una indennità di mora ...”*

**Osservazione 11:** Clausola vessatoria in quanto non viene prevista la possibilità del macro errore in fatturazione che rimarrebbe a carico dell'Utente oggettivamente impossibilitato al pagamento degli importi erroneamente addebitategli, ciò anche in relazione alla fatturazione annuale e/o semestrale ed alle, non, celeri tempistiche previste per i rimborsi.

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 11:** In conformità alla normativa vigente, l'utente ha 30 giorni di tempo dalla data di emissione della bolletta per contestare gli importi.

### 12) 1.8 Servitù acquedotto/ fognatura

*“Le aree attraversate dalla rete acquedottistica e da canali collettori della fognatura sono vincolate a servitù di acquedotto e/o fognatura. Pertanto il gestore ha diritto perpetuo di costruire e posare tale striscia condotti sotterranei di qualsiasi specie , di installare pozzetti di ispezione e di eseguire i lavori di manutenzione,*

c/o Amministrazione Provinciale – corso XXV Aprile, 22 – 23100 Sondrio

Sede Legale: via Trieste, 8 – 23100 Sondrio Tel. 0342 531600 Fax 0342 531688 C.F. 93021010140 P.IVA 00972670145

Indirizzo Internet: [www.atosondrio.it](http://www.atosondrio.it)

E-mail: [segreteria@atosondrio.it](mailto:segreteria@atosondrio.it) PEC: [segreteria@pec.atosondrio.it](mailto:segreteria@pec.atosondrio.it)



## UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

*Pag. 46 di 79*

*riparazione e rifacimento in qualsiasi stagione comportanti accesso di personale addetto e/o l'occupazione temporanea delle aree mediante semplice preavviso al proprietario delle stesse . Il personale incaricato ha diritto di accedere e passare in qualsiasi momento sulla superficie osservata sia a piedi che con i mezzi di trasporto , per ispezioni, verifiche e manutenzioni. Il proprietario dell'immobile non potrà realizzare o lasciar realizzare sulla fascia di rispetto delle canalizzazioni costruzioni o altro che possa menomare od ostacolare l'esercizio della servitù, non potrà piantare o far piantare entro la striscia alberi ad alto fusto , né modificare il profilo del terreno asservito in modo da mettere in pericolo la canalizzazione. Eventuali modifiche in tal senso potranno essere realizzate solamente mediante preventiva autorizzazione del Gestore a cura e spese dell'Utente.”*

**OSSERVAZIONE 12:** Il Comune autorizza il passaggio sulle proprietà comunali, per le proprietà private sono fatti i diritti di terzi (mancata regolarizzazione delle servitù di sottosuolo con indennizzo ai privati e/o accordi con l'ente proprietario delle reti).

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 12:** Risulta chiaro che per esigenze gestionali, sia aventi carattere di manutenzione programmata che di intervento d'emergenza, il gestore d'ambito deve poter accedere alle aree interessate dal passaggio delle reti del SII, anche se di proprietà di soggetti privati. Per tale motivo, in considerazione della non sempre documentata servitù di passaggio tra i precedenti gestori e i soggetti privati, in caso si necessiti accedere ad aree di proprietà privata si ritiene opportuno che S.Ec.Am. S.p.A. interpellino preventivamente il Comune al fine di coinvolgere positivamente i privati. Parimenti, in virtù di quanto sopra, è lecito aspettarsi dal Comune pronta collaborazione.

### **13) Ricognizioni dei mutui di cui l'allegato n.3,Piano Economico Finanziario, del piano d'Ambito;**

- La deliberazione del Consiglio provinciale n. 11 del 04 aprile 2014, con la quale è stato approvato il Piano d'Ambito dell'ATO di Sondrio composto da relazione generale, allegati 1. Tabella ricognizione, allegato 2- tavole agglomerati, Allegato 3- piano Economico e Finanziario;
- Il Piano Economico Finanziario, allegato 3, alla relazione generale del Piano D'ambito , contiene l'elenco dei muti accesi dai soggetti attuatori di opere inerenti il Servizio Idrico Integrato le cui rate , a partire dal 1 Luglio 2014, verranno rimborsate dal gestore unico a valere sulla tariffa d'Ambito;
- La deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'ambito della Provincia di Sondrio n. 16 del 11 Giugno 2014 “Modificazione dell'elenco dei muti a carico della tariffa d'ambito”;

**Osservazione 13:** Nella ricognizione dei mutui di cui all'allegato 3 della relazione generale del Piano d'Ambito non si ha evidenza se nel piano tariffario sono stati rilevati ed inclusi i soli mutui a parziale e/o totale carico dei Comuni senza distinzione di quelli a parziale e/o totale carico dello Stato, con conseguente anomalia delle politiche tariffarie.

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 13:** I mutui dell'elenco del Piano Economico Finanziario del Piano d'Ambito sono stati inseriti per competenza dei soli soggetti gestori.



## UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

*Pag. 47 di 79*

**14) 9.14 Cucine collettive e ristoranti - 9.15 Officine di riparazione carrozzerie, autolavaggi - 9.16 Autorimesse private, parcheggi - 9.17 piscine.**

**Osservazione 14:** Si richiede che le prescrizioni dettate siano intese non come immediate ma da attuarsi entro un lasso di tempo preventivamente Comunicato dall'utente e congruo alla messa a norma degli impianti.

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 14:** Il Regolamento non può che rispecchiare quanto previsto dalla normativa vigente. Il gestore d'ambito qualora incontrasse tali situazioni difformi dovrà imporne l'adeguamento.



# UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

*Pag. 48 di 79*

## CARTA DEI SERVIZI

### **15) 3.1 Accessibilità al servizio - 3.10 Pronto intervento**

Fatto salvo quanto specificato nel Protocollo d'Intesa, allegato e parte integrante del Contratto di Servizio (allegato n. 3 alla deliberazione del CdiA dell' U.d.A n. 06/ 2014) si osserva che non sia previsto un Ufficio relazioni con l'Utenza se non a Sondrio, Morbegno, Talamona, Tirano nonché nella tabella 2 non compaia insieme a quelle di Tirano, Sondrio, Morbegno un'Area Intervento in Valchiavenna.

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 15:** Allo stato attuale tutti i mandamenti della Provincia di Sondrio hanno sul proprio territorio un Ufficio relazioni con l'Utenza.



## UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

*Pag. 49 di 79*

### VARIE

#### **16) Disciplinare Tecnico del S.I.I- Regolamento del S.I.I Art. 5.7 Tariffario - Piano d'Ambito**

*Legge n. 481/1995 Art 1 - Finalità*

*Le disposizioni della presente legge hanno la finalità di garantire la promozione della concorrenza dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità ... definendo un sistema tariffario certo, trasparente ... Il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi economico finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi di carattere sociale...*

*Legge Regionale n 26/2003 Art. 51 – Tariffa*

*Gli enti responsabili degli ATO determinano i criteri di applicazione del sistema tariffario d'ambito, nel rispetto della normativa nazionale vigente, tenendo conto dell'esigenza di graduare nel tempo le eventuali variazioni tariffarie e di articolare la tariffa per zone territoriale e soggetti svantaggiati.*

*Legge Regionale n. 152/2006 Art.154- Comma 6*

*Nella modulazione della tariffa sono assicurate, anche mediante compensazione per altri tipi di consumi, agevolazioni per quelli domestici essenziali, nonché per i consumi di determinate categorie, secondo prefissati scaglioni di reddito...*

**Questo regolamento e gli atti ad esso collegati non accolgono e/o disattendono tali principi in quanto le tariffe d'ambito non sono articolate per zone territoriali e soggetti svantaggiati. Il Piano d'Ambito ed il regolamento del S.I.I prevedono la sola articolazione delle utenze siano esse domestiche, domestiche non residenziali, commerciali, industriali, agrozootecniche e pubbliche.**

#### **RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 16 – parte 1:**

- con riferimento al D.Lgs. 152/06, come recentemente integrato e modificato dalla legge n.164 del 2014, si fa osservare che è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province (art.147 comma 2-bis); di conseguenza non è possibile prevedere differenze tra zone territoriali (o sub-ambiti) in termini di affidamento e/o di tariffa;
- l'Ufficio d'Ambito è consapevole della necessità di introdurre nella pianificazione d'ambito delle modalità di agevolazione per le utenze economicamente svantaggiate. A tal riguardo si è in attesa che l'AEEGSI concluda il proprio procedimento in corso e fornisca i criteri per tali agevolazioni. E' presumibile che AEEGSI fornisca tali criteri contemporaneamente all'approvazione del quadro regolatorio per gli anni dal 2016 in poi, approvazione che si attende entro la fine dell'anno in corso.

a) Le tariffe (al mc) previste nel Piano d'Ambito si presentano molto più alte rispetto a quelle attualmente applicate in moltissimi Comuni della Provincia di Sondrio ... per il 2014 maggiorate di 5 volte, nel quinquennio di 20 volte ... ci si chiede ... quale servizio aggiuntivo viene reso! ... in che cosa si concretizza il vantaggio per l'utente?



## UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

*Pag. 50 di 79*

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 16 – parte 2:** con riferimento al D.Lgs. 152/06, come recentemente integrato e modificato dalla legge n.164 del 2014, si fa osservare che la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio (art.154 comma 1)

b) L'utente è tenuto al pagamento non solo della "Tariffa al mc." ma analizzando la Deliberazione del C. Provinciale n. 12 del 2014 si ritrova in allegato il "Disciplinare Tecnico del SII" che determina i corrispettivi previsti per le spese tecnico amministrative relative alla gestione degli allacciamenti del SII (Interventi e sopralluoghi – Spese contrattuali e di istruttoria - Verifica contatore, ecc). Se poi in aggiunta consideriamo la quota fissa annuale di euro 20 per l'acqua, (secondo case euro 50) euro 10 per per la fognatura ed euro 10 per la depurazione gli aumenti risultano implementati senza paragone.

**Attualmente una parte di questi costi l'utente li riconosce e sostiene monetizzandoli quale quota parte degli oneri di urbanizzazione primaria versati al rispettivo Comune all'atto di ottenere la concessione edilizia. Il Piano d'Ambito non prevede una diminuzione degli stessi e/o uno storno degli stessi oneri al soggetto Gestore. Di fatto l'utente, in questi casi, paga due volte.**

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 16 – parte 3:** Si concorda con la necessità di regolare anche l'aspetto dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione versati dal singolo utente sugli interventi del SII a lui relativi. Nelle more di una più attenta regolazione nazionale a riguardo, la prassi che si intende consolidare consiste nell'esecuzione dello scavo e del ripristino da parte del Comune che ha incassato gli Oneri, mentre a carico del gestore lasciare la fornitura e posa delle tubazioni.

Proprio in virtù della molteplicità e della specificità di obiettivi cui è finalizzato l'ATO, la sua definizione non può essere confusa con quella degli ambiti di affidamento. Le due nozioni presentano notevoli diversità e rispondono a finalità in larga parte distinte:

**a) Unicità ATO-** La delimitazione degli ATO da parte delle regioni è fondata sulle strategie anzidette di carattere ambientale, sociale di sviluppo territoriali e di efficienza ed efficacia del servizio;

**b) Unitarietà della gestione.** La delimitazione degli Ambiti di affidamento è fondata su esigenze più specificamente gestionali e dunque sulla necessità di assetti produttivi efficienti in grado di sfruttare economie di scala e di densità e di promuovere la concorrenza.

Il ricorso a più affidamenti all'interno di uno di stesso ATO può peraltro favorire forme di "concorrenza comparativa" tra *performance* di diversi gestori operanti in aree comparabili, anche in presenza di affidamenti in *house*. Al tempo stesso l'affidamento di lotti ingiustificatamente estesi può agire come barriera all'entrata sul "mercato delle gare", riducendo significativamente il numero di partecipanti.

Non sempre e non necessariamente la dimensione organizzativa ottimale coincide con il più delle efficiente assetto produttivo e, dunque, la dimensione dell'ATO e la dimensione degli ambiti di affidamento o dei lotti di gara possono essere diverse. Non si può escludere, infatti che all'interno di uno stesso ATO possano coesistere una o più imprese che operano alle dimensioni produttive Ottimali (DOM).



## UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

*Pag. 51 di 79*

**Il raggiungimento della gestione unica all'interno dell'Ambito rappresenta un traguardo a cui tendere nel tempo** attraverso processi di aggregazione basati su convenienze economiche per l'utente innescate dal processo di regolazione e non da impostazione legislative.

**Rimane un compito dell'AEEG e del soggetto regolatore locale perseguire una politica tariffaria che consenta a medio termine il raggiungimento delle dimensioni di impresa in grado di perseguire gli obiettivi di efficienza, efficacia e economicità.** Questi obiettivi vanno quindi perseguiti adottando il principio definito nel comma 2 dell'art 147 del D.Lgs. 152/2006, e cioè *“adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base dei parametri fisici, demografici, tecnici”*.

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 16 – parte 4:** con riferimento al D.Lgs. 152/06, come recentemente integrato e modificato dalla legge n.164 del 2014, si fa osservare che viene stabilito il concetto di unicità della gestione (art.147 comma 2 lettera b) escludendo il sopra esposto concetto di unitarietà.

**Considerando e compresa la grande mole di lavoro già svolta dall'Ufficio d'Ambito, anche sulla base del volontariato di tutto il CDA,** ritengo che prima di partecipare all'utente finale il regolamento del Servizio Idrico Integrato, la Carta dei Servizi e qualsiasi altro documento e/o atto sia tecnico/formale che operativo forse **valga la pena, nell'interesse di tutti, approfondire migliorandolo, ogni aspetto.**

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 16 – parte 5:** Si ritiene di ricordare che ogni documento di pianificazione del SII elaborato dall'Ufficio d'Ambito, prima dell'approvazione in Consiglio provinciale, è stato oggetto di valutazione da parte della Conferenza dei Comuni. Ciò premesso, si ritiene il confronto con i portatori di interesse, anche attraverso la formulazione di osservazioni di cui alla presente, un utile momento di approfondimento volto ad adattare quanto più possibile il quadro regolatorio locale alle peculiarità del territorio.





# **UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO**

*Pag. 52 di 79*

## **OSSERVAZIONI COMUNE DI PIATEDA**

**delibera di Consiglio comunale n.32 del 27 novembre 2014**  
**delibera di Consiglio comunale n.33 del 27 novembre 2014**



# UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

*Pag. 53 di 79*

## REGOLAMENTO DEL SII

### **a)-Art. 1.8 “diritto di passaggio delle reti- attraversamento proprietà private”**

*“Le aree attraversate dalla rete acquedottistica e da canali collettori della fognatura sono vincolate a servitù di acquedotto e/o fognatura. Pertanto il gestore ha diritto perpetuo di costruire e posare tale striscia condotti sotterranei di qualsiasi specie , di installare pozzetti di ispezione e di eseguire i lavori di manutenzione, riparazione e rifacimento in qualsiasi stagione comportanti accesso di personale addetto e/o l'occupazione temporanea delle aree mediante semplice preavviso al proprietario delle stesse . Il personale incaricato ha diritto di accedere e passare in qualsiasi momento sulla superficie osservata sia a piedi che con i mezzi di trasporto , per ispezioni, verifiche e manutenzioni. Il proprietario dell'immobile non potrà realizzare o lasciar realizzare sulla fascia di rispetto delle canalizzazioni costruzioni o altro che possa menomare od ostacolare l'esercizio della servitù, non potrà piantare o far piantare entro la striscia alberi ad alto fusto , né modificare il profilo del terreno asservito in modo da mettere in pericolo la canalizzazione. Eventuali modifiche in tal senso potranno essere realizzate solamente mediante preventiva autorizzazione del Gestore a cura e spese dell'Utente.”*

Occorre chiarire in tale punto che le servitù perpetue sono in capo al Comune e non al soggetto gestore, che il Comune autorizza il passaggio sulle proprietà comunali e che per le proprietà private sono fatti i diritti di terzi (mancata regolarizzazione delle servitù di sottosuolo con indennizzo ai privati e/o accordi con l'ente proprietario delle reti).

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE a):** Risulta chiaro che per esigenze gestionali, sia aventi carattere di manutenzione programmata che di intervento d'emergenza, il gestore d'ambito deve poter accedere alle aree interessate dal passaggio delle reti del SII, anche se di proprietà di soggetti privati. Per tale motivo, in considerazione della non sempre documentata servitù di passaggio tra i precedenti gestori e i soggetti privati, in caso si necessiti accedere ad aree di proprietà privata si ritiene opportuno che S.Ec.Am. S.p.A. interpellino preventivamente il Comune al fine di coinvolgere positivamente i privati. Parimenti, in virtù di quanto sopra, è lecito aspettarsi dal Comune pronta collaborazione.

### **b) Riferimenti: Art 3.3- 3.4- 4.15**

*“Tutte le opere inerenti la rete di adduzione , captazione e distribuzione dell'acqua sono eseguite, provviste e mantenute dal gestore e rimangono di sua proprietà esclusiva anche se l'utente , ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3.3 e 3.4, ha concorso alle spese e/o alla posa di condotte o al potenziamento della rete. Tutte le verifiche, manovre, manutenzioni e riparazioni occorrenti a tali opere ed agli apparecchi di misura spettano esclusivamente al gestore e sono vietate agli utenti ed a chiunque altro.”*

Questo punto va in contraddizione con gli articoli 3.3 e 3.4 del regolamento ove viene esplicitato che l'opera, anche se eseguita a spese del cittadino, resta di proprietà del comune. Di fatto tale disposizione permette al gestore di realizzare nuovi tratti con i soldi provenienti dagli oneri di urbanizzazione primaria, prima di competenza comunale ed ora destinati al gestore; utilizzando i soldi di un privato cittadino, al termine del contratto di gestione, il gestore potrà quindi poi rivendere la rete ampliata al Comune.

L'art 4.15 deve quindi essere modificato come segue: “Tutte le opere inerenti la rete di adduzione, captazione e distribuzione dell'acqua sono eseguite, provviste e mantenute dal gestore e rimangono di proprietà esclusiva



## UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

*Pag. 54 di 79*

del Comune anche se l'utente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3.3 e 3.4, ha concorso alle spese /o alla posa di condotte o al potenziamento della rete. Tutte le verifiche, manovre, manutenzioni e riparazioni occorrenti a tali opere ed agli apparecchi di misura spettano esclusivamente al gestore e sono vietate agli utenti ed a chiunque altro.”

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE b):** Si ritiene accoglibile la proposta di modificare il punto 4.15 del Regolamento in quanto la formulazione attuale mal esprime il rapporto tra gestore d'ambito e Comune. Si ritiene di specificare meglio tale rapporto precisando che il valore dell'infrastruttura realizzata dal gestore d'ambito rimane iscritta nei libri contabili del gestore fino al termine del periodo di ammortamento del bene o fino alla scadenza dell'affidamento del SII. Al verificarsi della prima delle due condizioni sopra espresse il bene è da considerarsi di proprietà del Comune sul quale insiste. Quanto sopra fatto salve le norme relative al subentro che l'AEEGSI ha in corso di definizione.

### **c) Riferimenti e premesse: Art. 3.9-5.4-5.5-5.6-5.8 (il 3.9 va letto in combinato disposto con il 4.18 e 4.19)**

Avuto riguardo ai riferimenti sopracitati, si propone che su ciascuno dei suddetti articoli / punti venga introdotto un asterisco ed una postilla che rimandi all'art. 10 del Contratto di Servizio, come segue:

- “ il Comune di Piateda riconosce il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso come diritto inalienabile e premettendo che la giurisprudenza costante ha giudicato vessatorio il distacco della fornitura senza preventiva disamina delle situazioni specifiche con particolare riguardo alle fasce deboli (a solo titolo di esempi: Tribunale di Latina sentenza del 30.07.2006; Tribunale di Castrovillari sentenza n. 5811 del 30.11.2012) stabilendo anche la morosità dell'utente non è ragione sufficiente a soddisfare la sospensione della fornitura di acqua, in quanto in contrasto con l'articolo 2 della Costituzione;
- Il gestore SECAM Spa, in caso di morosità di cittadini residenti sul territorio di Piateda, per le sole utenze domestiche, prima di procedere ad attingere al deposito cauzionale dell'utente e/o all'interruzione dell'utenza per morosità, ha l'obbligo di segnalare al Comune di Piateda la situazione dell'utente moroso. Il Comune di Piateda dopo aver contattato l'Utente, Comunicherà tempestivamente, se del caso, tale situazione al servizio sociale di base il quale nel termine di 60 gg. Provvederà:
  - a contattare l'utente;
  - ad acquistare la liberatoria/ l'assenso per l'istruttoria della relazione sociale;
  - a trasmettere al Comune di Piateda la relazione sociale sull'utente moroso o sull'utenza morosa, con la relativa proposta d'intervento o in difetto il rifiuto dell'utente a rapportarsi con il servizio sociale di base o la proposta di rientro a sottoporre a SECAM Spa.

Sulla scorta della relazione sociale il Comune di Piateda potrà assumere le seguenti decisioni:

- erogare un contributo (totale o parziale) al proprio utente finalizzato al pagamento delle bollette in mora che verrà versato direttamente al gestore;
- chiedere al gestore una rateizzazione del debito;
- comunicare al gestore la indisponibilità dell'utente a mettersi in carico del servizio sociale di base per la morosità e/o il rifiuto dell'utente a pagare il debito pregresso;
- comunicare al gestore l'avvenuto pagamento del debito da parte dell'utente.



## UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

*Pag. 55 di 79*

- La SECAM informerà il Comune di Piateda anche di eventuali morosità per utenze non domestiche, impegnandosi a non procedere al distacco della fornitura prima che il Comune abbia esperito ogni utile tentativo per risolvere la criticità. Dalla data di Comunicazione della SECAM, il Comune si impegna a rispondere a SECAM stessa entro e non oltre 30 giorni.

Tale articolo va inserito anche nella carta dei servizi con la voce “Agevolazioni per utenti in condizioni di disagio/socio economico.”

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE c):** Premesso che il gestore d'ambito già oggi consente il pagamento dilazionato su richiesta dell'utente, si ritiene accoglibile la proposta di coinvolgere il Comune prima dell'avvio del procedimento coattivo di sospensione della fornitura e prima dell'applicazione delle sanzioni previste, così come si ritiene congruo stabilire in 60 giorni il termine entro il quale il Comune dovrà fornire al gestore una concreta modalità di recupero del credito, trascorso il quale il gestore d'ambito potrà procedere con l'iter fino alla sospensione della fornitura e all'applicazione delle sanzioni.

E' bene chiarire che il coinvolgimento del Comune da parte del gestore d'ambito ha il fine di far rientrare quest'ultimo dal credito vantato verso l'utente, scopo che può essere raggiunto anche tramite apposito fondo del Comune stesso.

Si ritiene di adottare tale modalità di operazione per tutte le tipologie di utenza, non solo per quelle domestiche.

### **d) Art 4.2 Lavori di allaccio e manutenzione**

*“La realizzazione dell'allacciamento sulla tubazione principale, la posa del tratto di tubo tra il contatore e l'acquedotto comunale, dovrà essere obbligatoriamente realizzata dal personale incaricato dal Gestore.*

*L'utente deve garantire l'accesso in proprietà privata per l'esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione e manutenzione dell'allacciamento. La manutenzione dell'allaccio è effettuata a cura del Gestore con un contributo spese a carico dell'utente”.*

Quanto sostenuto in questo periodo è illegittimo come peraltro viene riconosciuto dalla deliberazione dell'ufficio d'Ambito n 06/2014:

Atteso che l'autorità garante della concorrenza del mercato con provvedimento n 19045 del 05.12.2008 confermato dal provvedimento n 24529 del 14.10.2013, ha stabilito che l'attività di realizzazione degli allacci delle abitazioni alla rete idrica o fognaria non risulta direttamente rientrante tra quelle costituenti il servizio idrico integrato e pertanto tale attività, in quanto estranea a quella oggetto di affidamento ex legge al gestore unico, dovrebbe invece essere soggetta alle regole di concorrenza . A tal proposito l'Autorità indica che il gestore unico possa:

- essere esonerato dalla propria responsabilità civile e penale per eventuali danni alla rete ed a terzi dovuti a lavori eseguiti con mezzi, modalità, o materiali impropri a fronte del rischio di danni alla rete idrica e fognaria per interventi di terzi;
- possa sottoporre gli allacciamenti realizzati da terzi ad apposite verifiche e collaudi previo rendicontazione all'utenza dei costi effettivamente sostenuti.



## UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

*Pag. 56 di 79*

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE d):** A parte la manomissione delle tubazioni di rete che è competenza esclusiva del gestore d'ambito, eventualmente dallo stesso delegabile, la realizzazione dell'allaccio (cd. "impiantino") non rientra nel monopolio del SII, intendendo che l'utente ha la facoltà di rivolgersi a chiunque (al limite anche di eseguire i lavori in proprio). E' opportuno però precisare che i lavori devono essere realizzati secondo le disposizioni contenute nel Disciplinare Tecnico, allegato n.4 alla Convenzione di affidamento del SII firmata da Ufficio d'Ambito e S.Ec.Am. S.p.A. il 25 giugno 2014.

### **e) Art 4.7 Spostamento dell'apparecchio di misura.**

*"Qualora durante l'esecuzione del contratto il gestore ritenga che l'apparecchio di misura si trovi in luogo divenuto non più adeguato, può, a suo insindacabile giudizio, procedere allo spostamento del misuratore stesso in altro luogo ritenuto idoneo, con spese a carico dell'utente. In ogni caso l'utente non potrà pretendere per eventuali conseguenti modifiche dell'impianto interno."*

Spostare uno strumento di misurazione già precedentemente approvato dal Comune ha a nostro avviso un costo notevole, e si trova ingiusto che tale intervento venga esercitato a insindacabile giudizio del gestore anche quando l'utente ha rispettato tutte le prescrizioni del Comune negli anni passati. Lo spostamento tra l'altro andrà inoltre a causare gravi problemi all'interno dei centri storici.

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE e):** Si ritiene di modificare il punto 4.7 come di seguito specificato:

*"Qualora durante l'esecuzione del contratto il Gestore ritenga che l'apparecchio di misura si trovi in luogo non più adeguato può procedere, in conformità all'art 4.5 del R.S.I.I., allo spostamento del misuratore stesso in altro luogo ritenuto idoneo con spese a suo carico.*

In concomitanza ai lavori di manutenzione straordinaria sull'impianto idrico dell'immobile allacciato alla rete e nei casi di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione dell'immobile il Gestore, qualora lo ritenga opportuno, in quanto l'apparecchio di misura si trova in un luogo divenuto non più adeguato, può, a suo insindacabile giudizio, procedere allo spostamento del misuratore stesso in altro luogo ritenuto idoneo, in conformità all'art 4.5 del R.S.I.I., con spese a carico dell'Utente".

### **f) 4.11 Controlli**

*"Il gestore ha facoltà di procedere in qualsiasi momento, anche senza preavviso, all'ispezione, alla lettura dei contatori ed alla verifica degli impianti interni per constatarne le condizioni di funzionamento, il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, la regolarità contrattuale e di esercizio".*

L'art.4.1.1 deve essere riformulato in quanto in contraddizione con quanto previsto dalla Costituzione Italiana in materia di libertà personale e domicilio.

L'espressione "in qualsiasi momento, anche senza preavviso" deve essere modificata a tutela del contribuente e senza possibilità di abusi di potere da parte del Gestore.

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE f):** Si ritiene accoglibile la proposta di modificare il punto 4.11 del Regolamento inserendo l'obbligo per l'utente di garantire l'accesso al personale del gestore d'ambito, o delegati, prevedendo in caso contrario l'intervento della forza pubblica.



## UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

*Pag. 57 di 79*

### **g) Art. 4.15 Prolungamento, potenziamento e manutenzione rete**

Vedi osservazione relativa all'art 3.3 e 3.4

### **h): 4.18- Prelevamento abusivo e uso improprio.**

*“E' fatto divieto assoluto dell'utilizzo di acqua destinata al consumo umano per il lavaggio non professionale di veicoli, strade ed altri usi che non siano quelli propri qui è destinata l'acqua potabile”.*

Vedi osservazione relativa all'art.3.9 e comunque solo con ordinanza sindacale in contesti temporali eccezionali.

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE h):** In considerazione del contesto territoriale di riferimento e delle normative in merito si ritiene accoglibile la proposta di modificare il punto 4.18 sostituendo le parole “non é consentito” al posto di “è fatto divieto assoluto”.

### **i) Art. 4.19 Apparati a deflusso continuo , fontane**

*“Le erogazioni a deflusso continuo modulato da lente idrometrica sono concesse esclusivamente per fontanelle per usi pubblici”*

Vedi osservazione relativa all'art.3.9 – occorrerebbe inoltre precisare se si fa riferimento a fontane o fontanelle e chiarire se, quando si dice “sono concesse” si fa riferimento a concessioni future, fatte salve quelle esistenti.

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE i):** Si ritiene che la prescrizione debba riguardare fontane e fontanelle, presenti e future.

### **j) Art.5.3 Pagamenti e morosità**

*“In caso di mancato pagamento entro la scadenza fissata nella fattura il Gestore ha diritto ad applicare un'indennità di mora nella misura del 5% dell'importo della fattura stessa, con un importo minimo riferito a 20 metri cubi alla tariffa base”.*

Si ritiene che non sia corretto nei confronti del cittadino in quanto non viene prevista la possibilità del macro errore in fatturazione che rimarrebbe a carico dell'Utente oggettivamente impossibilitato al pagamento degli importi erroneamente addebitategli, ciò anche in relazione alla fatturazione annuale e/o semestrale ed alle, non, celeri tempistiche previste per i rimborsi.

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE j):** In conformità alla normativa vigente, l'utente ha 30 giorni di tempo dalla data di emissione della bolletta per contestare gli importi.

### **k) Art 5.4 – 5.5 – 5.6 - 5.8 Modalità di pagamento, ritardo, penali - condizioni di pagamento particolari – Deposito cauzionale – sanzioni**

Vedi osservazione relativa all'art 3.9



## UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

*Pag. 58 di 79*

### **I) Art. 6.4.1 Disciplina degli scarichi civili domestici**

*I titolari di scarichi domestici ed assimilabili nonché pluviali sono tenuti a rispettare quanto previsto dalle leggi vigenti e dalle norme contenute nel presente Regolamento. E' fatto divieto ai titolari di scarichi pluviali di utilizzare, per immettere le acque meteoriche nella pubblica fognatura, le opere di allacciamento per lo scarico delle acque reflue domestiche e/o assimilate nonché di quelle industriali. L'utente dovrà obbligatoriamente provvedere a disperdere le acque meteoriche del sottosuolo.*

Si richiede la riformulazione dell'Art. 6.4.1 " I titolari di scarichi domestici ed assimilabili nonché pluviali sono tenuti a rispettare quanto previsto dalle leggi vigenti e dalle norme contenute nel presente regolamento:

- per le nuove costruzioni è fatto divieto ai titolari di scarichi pluviali di utilizzare, per immettere le acque meteoriche nella pubblica fognatura, le opere di allacciamento per lo scarico delle acque reflue domestiche e/o assimilate nonché di quelle industriali. L'utente dovrà obbligatoriamente provvedere a disperdere le acque meteoriche nel sottosuolo;
- i titolari di scarichi pluviali che attualmente immettono le acque meteoriche nella pubblica fognatura, dovranno Comunicare al proprio Comune tale condizione. Il Comune, previa verifica delle singole istanze, d'intesa con l'ufficio d'Ambito ed il gestore predispongono un articolato piano di intervento tecnico/economico che, in relazione al corposo onere economico, sarà progressivamente attuato nel ventennio.

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE I):** Si ritiene accoglibile la proposta di modificare il punto 6.4.1 del Regolamento al fine di indurre i titolari di scarichi di pluviali alla dispersione nel sottosuolo di tali acque in occasione di particolari lavori sull'immobile. Allo stato attuale si ritiene poco probabile, considerata la volontà di contenere al massimo la tariffa, la possibilità di realizzare a cura del gestore d'ambito il piano di interventi di cui sopra. In ogni caso sarà posto il divieto assoluto in caso di nuove costruzioni.

### **m) Art 9.14 – 9.15 – 9.16 Cucine collettive e ristoranti - Officine di riparazione carrozzerie, autolavaggi - Autorimesse private, parcheggi**

Si richiede che le prescrizioni dettate siano intese non come immediate ma da attuarsi entro un lasso di tempo preventivamente Comunicato dall'utente e congruo alla messa a norma degli impianti.

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE m):** Il Regolamento non può che rispecchiare quanto previsto dalla normativa vigente. Il gestore d'ambito qualora incontrasse tali situazioni difformi dovrà imporre l'adeguamento.

### **n) Art 17 del contratto di servizio – Risorse umane e strumentali per lo svolgimento del servizio**

All'art 5 della Convenzione di affidamento del SII - Delibera n.19 del 25.06.2014 dell'ufficio d'Ambito: "Il nuovo gestore dovrà altresì acquistare eventuali scorte di materie prime, semilavorati prodotti finiti, etc. di proprietà del Gestore e/o di sue società controllate, al maggiore tra il valore valutato nel bilancio del gestore ed il valore corrente di mercato, previo inventario da redigersi ..."

Si ritiene che in analogia debba procedersi anche in questa fase, diversamente si evidenzerebbero sperequazioni di trattamento.



## UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

*Pag. 59 di 79*

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE n):** I rapporti di tipo tecnico ed economico tra il gestore d'ambito e i precedenti gestori sono stati definiti nei singoli Contratti di Servizio firmati nel secondo semestre 2014 e ai quali si rimanda.





# UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

*Pag. 60 di 79*

## CARTA DEI SERVIZI

### a) Agevolazioni per utenti in condizioni di disagio socio/economico

Inserire anche nella Carta dei Servizi alla voce "Agevolazioni per utenti in condizioni di disagio/socio economico" il presente articolato:

- “ il Comune di Piateda riconosce il diritto umano all'acqua , ossia l'accesso come diritto inalienabile e premettendo che la giurisprudenza costante ha giudicato vessatorio il distacco della fornitura senza preventiva disamina delle situazioni specifiche con particolare riguardo alle fasce deboli (a solo titolo di esempi: Tribunale di Latina sentenza del 30.07.2006; Tribunale di Castrovillari sentenza n. 5811 del 30.11.2012) stabilendo anche la morosità dell'utente non è ragione sufficiente a soddisfare la sospensione della fornitura di acqua, in quanto in contrasto con l'articolo 2 della Costituzione;
- Il gestore SECAM Spa, in caso di morosità di cittadini residenti sul territorio di Piateda, per le sole utenze domestiche, prima di procedere ad attingere al deposito cauzionale dell'utente e/o all'interruzione dell'utenza per morosità, ha l'obbligo di segnalare al Comune di Piateda la situazione dell'utente moroso. Il Comune di Piateda dopo aver contattato l'Utente, Comunicherà tempestivamente, se del caso, tale situazione al servizio sociale di base il quale nel termine di 60 gg. Provvederà:
  - a contattare l'utente;
  - ad acquistare la liberatoria/ l'assenso per l'istruttoria della relazione sociale;
  - a trasmettere al Comune di Piateda la relazione sociale sull'utente moroso o sull'utenza morosa , con la relativa proposta d'intervento o in difetto il rifiuto dell'utente a rapportarsi con il servizio sociale di base o la proposta di rientro a sottoporre a SECAM Spa.
- Sulla scorta della relazione sociale il Comune di Piateda potrà assumere le seguenti decisioni:
  - erogare un contributo (totale o parziale) al proprio utente finalizzato al pagamento delle bollette in mora che verrà versato direttamente al gestore;
  - chiedere al gestore una rateizzazione del debito;
  - comunicare al gestore la indisponibilità dell'utente a mettersi in carico del servizio sociale di base per la morosità e/o il rifiuto dell'utente a pagare il debito pregresso;
  - comunicare al gestore l'avvenuto pagamento del debito da parte dell'utente.
- La SECAM informerà il Comune di Piateda anche di eventuali morosità per utenze non domestiche, impegnandosi a non procedere al distacco della fornitura prima che il Comune abbia esperito ogni utile tentativo per risolvere la criticità. Dalla data di Comunicazione della SECAM, il Comune si impegna a rispondere a SECAM stessa entro e non oltre 30 giorni.

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE a):** Premesso che il gestore d'ambito già oggi consente il pagamento dilazionato su richiesta dell'utente, si ritiene accoglibile la proposta di coinvolgere il Comune prima dell'avvio del procedimento coattivo di sospensione della fornitura e prima dell'applicazione delle sanzioni previste, così come si ritiene congruo stabilire in 60 giorni il termine entro il quale il Comune dovrà fornire al gestore una concreta modalità di recupero del credito, trascorso il quale il gestore d'ambito potrà procedere con l'iter fino alla sospensione della fornitura e all'applicazione delle sanzioni.

E' bene chiarire che il coinvolgimento del Comune da parte del gestore d'ambito ha il fine di far rientrare quest'ultimo dal credito vantato verso l'utente, scopo che può essere raggiunto anche tramite apposito fondo del Comune stesso.



## UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

*Pag. 61 di 79*

Si ritiene di adottare tale modalità di operazione per tutte le tipologie di utenza, non solo per quelle domestiche.

### b) QUALITA' DEL SERVIZIO

- **Caratteristiche chimico-fisiche acqua potabile**

Vengono di seguito elencati alcuni parametri considerati significativi per la valutazione della qualità dell'acqua. Il gestore S.Ec.Am è tenuto a fornire i valori caratteristici indicativi dei seguenti parametri relativi all'acqua distribuita per ambiti il più possibile omogenei (verranno definiti in relazione agli affidamenti del SII assunti da Secam in via transitoria).

Eliminare nota fra parentesi ed aggiungere "che vengono pubblicati sul sito internet per ogni Comune gestito".

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE b) – parte 1:** Il gestore d'ambito S.Ec.Am. S.p.A. è certificato ISO 9001; all'interno del sistema di certificazione sono presenti anche le procedure che rispondono all'osservazione di cui sopra. Laddove la normativa preveda la pubblicazione di dati sul sito aziendale tale operazione è stata svolta. Il gestore d'ambito fornirà ai Comuni le informazioni puntuali che questi chiederanno se non già presenti sul sito aziendale.

- **Pressione minima e massima**

La pressione minima di esercizio è pari a un carico idraulico di 5m, misurato al punto di consegna relativo al solaio di copertura del piano abitabile più elevato.

Mantenere almeno le 2 atmosfere standard necessarie anche al corretto funzionamento ad esempio delle caldaie.

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE b) – parte 2:** La pressione di rete è monitorata da S.Ec.Am. S.p.A. nell'esercizio delle funzioni di gestore d'ambito. La letteratura raccomanda un carico idraulico minimo di 5 metri in ogni punto della rete per scongiurare problemi di carattere igienico sanitario. Mantenere una pressione minima di almeno due atmosfere significherebbe avere in alcuni punti della rete delle sovrappressioni che potrebbero generare danneggiamenti alle tubazioni stesse.

### c) Tariffe, fatturazione, contestazione sul pagamento

*"... Si precisa che tra la data di ricezione della bolletta e la scadenza di pagamento devono essere garantiti almeno 10 giorni di calendario".*

Bisogna garantire almeno 30 giorni di calendario (per problemi di salute, trasferte lavorative, ferie, etc.). Tali tempistiche devono essere inoltre prese in considerazione anche in riferimento ai rimborsi ed agli indennizzi (...entro 20 giorni da quando il gestore abbia verificato e ... ad un massimo di 30 giorni per verificare il reclamo stesso).



## UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

*Pag. 62 di 79*

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE c):** Si ritiene accoglibile la proposta di allungare i tempi per il pagamento delle bollette da parte dell'utenza approvando quanto il gestore d'ambito opera già oggi, garantendo 30 giorni dalla data di emissione della bolletta.



## **UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO**

*Pag. 63 di 79*

### **OSSERVAZIONI COMUNE DI MONTAGNA IN VALTELLINA delibera di Giunta comunale n.131 del 19 dicembre 2014**



# UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

*Pag. 64 di 79*

## REGOLAMENTO DEL SII

### **a) Art 1.8 del Regolamento S.I.I “diritto di passaggio delle reti- attraversamento proprietà private”**

*“Le aree attraversate dalla rete acquedottistica e da canali collettori della fognatura sono vincolate a servitù di acquedotto e/o fognatura. Pertanto il gestore ha diritto perpetuo di costruire e posare tale striscia condotti sotterranei di qualsiasi specie , di installare pozzetti di ispezione e di eseguire i lavori di manutenzione, riparazione e rifacimento in qualsiasi stagione comportanti accesso di personale addetto e/o l'occupazione temporanea delle aree mediante semplice preavviso al proprietario delle stesse . Il personale incaricato ha diritto di accedere e passare in qualsiasi momento sulla superficie osservata sia a piedi che con i mezzi di trasporto , per ispezioni, verifiche e manutenzioni. Il proprietario dell'immobile non potrà realizzare o lasciar realizzare sulla fascia di rispetto delle canalizzazioni costruzioni o altro che possa menomare od ostacolare l'esercizio della servitù, non potrà piantare o far piantare entro la striscia alberi ad alto fusto , né modificare il profilo del terreno asservito in modo da mettere in pericolo la canalizzazione. Eventuali modifiche in tal senso potranno essere realizzate solamente mediante preventiva autorizzazione del Gestore a cura e spese dell'Utente.”*

Occorre chiarire, per quanto riguarda questo punto, che tipo di servitù esistono.

Il Comune autorizza il passaggio sulle proprietà comunali e per quanto concerne le proprietà private sono fatti i diritti di terzi (mancata regolarizzazione delle servitù di sottosuolo con indennizzo ai privati e/o accordi con l'ente proprietario delle reti).

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE a):** Risulta chiaro che per esigenze gestionali, sia aventi carattere di manutenzione programmata che di intervento d'emergenza, il gestore d'ambito deve poter accedere alle aree interessate dal passaggio delle reti del SII, anche se di proprietà di soggetti privati. Per tale motivo, in considerazione della non sempre documentata servitù di passaggio tra i precedenti gestori e i soggetti privati, in caso si necessiti accedere ad aree di proprietà privata si ritiene opportuno che S.Ec.Am. S.p.A. interpellino preventivamente il Comune al fine di coinvolgere positivamente i privati. Parimenti, in virtù di quanto sopra, è lecito aspettarsi dal Comune pronta collaborazione.

### **b) Art 3.2 del regolamento: Richiesta di somministrazione su utenze allacciate, ultimo periodo**

*“Nel caso di voltura del contatto il richiedente corrisponderà le spese amministrative relative alla stipula del contratto di cui del par 3.4.”*

Le spese di voltura, a causa del decesso del titolare di contratto di fornitura, per subentro coniuge o eredi diretti devono riferirsi solo alle imposte di bollo previste per legge.

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE b):** La modulistica del gestore d'ambito prevede dei casi per i quali la voltura è gratuita. In linea generale tuttavia si ritiene che le spese amministrative/di istruttoria debbano essere pagate, così come disciplinate nel Disciplinare Tecnico, allegato n.4 alla Convenzione di affidamento del SII firmata da Ufficio d'Ambito e S.Ec.Am. S.p.A. il 25 giugno 2014.



## UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

*Pag. 65 di 79*

### **c) Art 3.9 del Regolamento: Sospensione della somministrazione**

Il Comune di Montagna riconosce il diritto umano all'uso dell'acqua.

L'Ente gestore, in caso di morosità di cittadini residenti sul territorio di Montagna, per le sole utenze domestiche, prima di procedere all'interruzione dell'utenza per morosità, ha l'obbligo di segnalare al Comune di Montagna la situazione dell'utente moroso. Il Comune di Montagna dopo aver contattato l'Utente, Comunicherà tempestivamente, se del caso, tale situazione al servizio sociale di base il quale nel termine di 60 gg. provvederà:

- a contattare l'utente;
- ad acquistare la liberatoria/ l'assenso per l'istruttoria della relazione sociale;
- a trasmettere al Comune di Montagna la relazione sociale sull'utente moroso o sull'utenza morosa , con la relativa proposta d'intervento o in difetto il rifiuto dell'utente a rapportarsi con il servizio sociale di base o la proposta di rientro a sottoporre a SECAM Spa.

Sulla scorta della relazione sociale il Comune di Montagna potrà assumere le seguenti decisioni:

- erogare un contributo (totale o parziale) al proprio utente finalizzato al pagamento delle bollette in mora che verrà versato direttamente al gestore;
- chiedere al gestore una rateizzazione del debito;
- comunicare al gestore la indisponibilità dell'utente a mettersi in carico del servizio sociale di base per la morosità e/o il rifiuto dell'utente a pagare il debito pregresso;
- comunicare al gestore l'avvenuto pagamento del debito da parte dell'utente.

La SECAM informerà il Comune di Montagna anche di eventuali morosità per utenze non domestiche, impegnandosi a non procedere al distacco della fornitura prima che il Comune abbia esperito ogni utile tentativo per risolvere la criticità. Dalla data di Comunicazione della SECAM, il Comune si impegna a rispondere a SECAM stessa entro e non oltre 30 giorni.

Tale articolo va inserito anche nella carta dei servizi con la voce "Agevolazioni per utenti in condizioni di disagio/socio economico."

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE c):** Premesso che il gestore d'ambito già oggi consente il pagamento dilazionato su richiesta dell'utente, si ritiene accoglibile la proposta di coinvolgere il Comune prima dell'avvio del procedimento coattivo di sospensione della fornitura e prima dell'applicazione delle sanzioni previste, così come si ritiene congruo stabilire in 60 giorni il termine entro il quale il Comune dovrà fornire al gestore una concreta modalità di recupero del credito, trascorso il quale il gestore d'ambito potrà procedere con l'iter fino alla sospensione della fornitura e all'applicazione delle sanzioni.

E' bene chiarire che il coinvolgimento del Comune da parte del gestore d'ambito ha il fine di far rientrare quest'ultimo dal credito vantato verso l'utente, scopo che può essere raggiunto anche tramite apposito fondo del Comune stesso.

Si ritiene di adottare tale modalità di operazione per tutte le tipologie di utenza, non solo per quelle domestiche.



## UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

*Pag. 66 di 79*

### **d) Art. 4.2 Lavori di allaccio e manutenzione**

*“La realizzazione dell'allacciamento sulla tubazione principale, la posa del tratto di tubo tra il contatore e l'acquedotto comunale, dovrà essere obbligatoriamente realizzata dal personale incaricato dal Gestore.*

*L'utente deve garantire l'accesso in proprietà privata per l'esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione e manutenzione dell'allacciamento. La manutenzione dell'allaccio è effettuata a cura del Gestore con un contributo spese a carico dell'utente”.*

Quanto sostenuto in questo periodo è illegittimo come peraltro viene riconosciuto dalla deliberazione dell'ufficio d'Ambito n 06/2014:

Atteso che l'autorità garante della concorrenza del mercato con provvedimento n 19045 del 05.12.2008 confermato dal provvedimento n 24529 del 14.10.2013, ha stabilito che l'attività di realizzazione degli allacci delle abitazioni alla rete idrica o fognaria non risulta direttamente rientrante tra quelle costituenti il servizio idrico integrato e pertanto tale attività, in quanto estranea a quella oggetto di affidamento ex legge al gestore unico, dovrebbe invece essere soggetta alle regole di concorrenza . A tal proposito l'Autorità indica che il gestore unico possa:

- essere esonerato dalla propria responsabilità civile e penale per eventuali danni alla rete ed a terzi dovuti a lavori eseguiti con mezzi, modalità, o materiali impropri a fronte del rischio di danni alla rete idrica e fognaria per interventi di terzi;
- possa sottoporre gli allacciamenti realizzati da terzi ad apposite verifiche e collaudi previo rendicontazione all'utenza dei costi effettivamente sostenuti.

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE d):** A parte la manomissione delle tubazioni di rete che è competenza esclusiva del gestore d'ambito, eventualmente dallo stesso delegabile, la realizzazione dell'allaccio (cd. “impiantino”) non rientra nel monopolio del SII, intendendo che l'utente ha la facoltà di rivolgersi a chiunque (al limite anche di eseguire i lavori in proprio). E' opportuno però precisare che i lavori devono essere realizzati secondo le disposizioni contenute nel Disciplinare Tecnico, allegato n.4 alla Convenzione di affidamento del SII firmata da Ufficio d'Ambito e S.Ec.Am. S.p.A. il 25 giugno 2014.

### **e) Art 4.3 Punto di consegna, pressione e portata**

*Il gestore, a seguito di modifiche di rete o impianti dovute ad esigenze di servizio, si riserva la possibilità di variare i valori della pressione di esercizio della rete in una determinata zona di distribuzione comunicando all'Utente con un congruo preavviso, la data in cui verrà effettuata la variazione, in modo che l'Utente possa provvedere, a sue cure e spese, ad eventuali adeguamenti delle proprie installazioni.*

Si richiede che sia erogato un servizio analogo al presente e non un disservizio garantendo una pressione minima per il funzionamento della caldaia a gas.

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE e):** La pressione di rete è monitorata da S.Ec.Am. S.p.A. nell'esercizio delle funzioni di gestore d'ambito. La letteratura raccomanda un carico idraulico minimo di 5 metri in ogni punto della rete per scongiurare problemi di carattere igienico sanitario. Mantenere una pressione minima superiore significherebbe avere in alcuni punti della rete delle sovrappressioni che potrebbero generare danneggiamenti alle tubazioni stesse.



## UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

*Pag. 67 di 79*

### **f) Art. 4.7 Spostamento dell'apparecchio di misura**

*Qualora durante l'esecuzione del contratto il gestore ritenga che l'apparecchio di misura si trovi in luogo divenuto non più adeguato, può, a suo insindacabile giudizio, procedere allo spostamento del misuratore stesso in altro luogo ritenuto idoneo, con spese a carico dell'utente. In ogni caso l'utente non potrà pretendere per eventuali conseguenti modifiche dell'impianto interno.*

Spostare uno strumento di misurazione già precedentemente approvato dal Comune, ha un costo notevole. Si ritiene ingiusto che tale intervento sia esercitato a insindacabile giudizio dell'Ente Gestore quando l'utente ha rispettato tutte le prescrizioni date dal Comune negli anni precedenti. Inoltre, lo spostamento andrà a causare gravi problemi all'interno dei centri storici.

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE f):** Si ritiene di modificare il punto 4.7 come di seguito specificato:

“Qualora durante l'esecuzione del contratto il Gestore ritenga che l'apparecchio di misura si trovi in luogo non più adeguato può procedere, in conformità all'art 4.5 del R.S.I.I, allo spostamento del misuratore stesso in altro luogo ritenuto idoneo con spese a suo carico.

In concomitanza ai lavori di manutenzione straordinaria sull'impianto idrico dell'immobile allacciato alla rete e nei casi di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione dell'immobile il Gestore, qualora lo ritenga opportuno, in quanto l'apparecchio di misura si trova in un luogo divenuto non più adeguato, può, a suo insindacabile giudizio, procedere allo spostamento del misuratore stesso in altro luogo ritenuto idoneo, in conformità all'art 4.5 del R.S.I.I, con spese a carico dell'Utente”.

### **g) Art 4.10 Serbatoi di accumulo**

*L'installazione di serbatoi di accumulo e la realizzazione degli impianti di raccolta ed accumulo delle acque meteoriche dovranno essere sempre dichiarati al gestore che, verificate le specifiche tecniche dell'impianto, dovrà rilasciare apposita autorizzazione.*

L'installazione di serbatoi di accumulo di acque meteoriche, per innaffiamento orti o giardini, non necessitano di autorizzazione e/o verifiche da parte dell'Ente gestore.

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE g):** In caso il serbatoio di accumulo delle acque meteoriche preveda uno scarico (ad es. il troppo pieno, lo scarico di fondo, ecc...) allacciato alla rete fognaria, il gestore d'ambito deve poter assentire (o meno, se non ne ritiene le condizioni per la fattibilità) la sua realizzazione. Non si tratta di una autorizzazione a fini ambientali ex D.Lgs. 152/06 ma di un atto di assenso del gestore in merito alla compatibilità idraulica della rete a valle del previsto scarico.

### **h) Art. 4.11 Controlli**

*“Il gestore ha facoltà di procedere in qualsiasi momento, anche senza preavviso, all'ispezione, alla lettura dei contatori ed alla verifica degli impianti interni per constatarne le condizioni di funzionamento, il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, la regolarità contrattuale e di esercizio”.*

L'espressione “in qualsiasi momento, anche senza preavviso” deve essere modificata a tutela del contribuente e senza possibilità di abusi di potere da parte del Gestore.





## UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

*Pag. 68 di 79*

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE h):** Si ritiene accoglibile la proposta di modificare il punto 4.11 del Regolamento inserendo l'obbligo per l'utente di garantire l'accesso al personale del gestore d'ambito, o delegati, prevedendo in caso contrario l'intervento della forza pubblica.

### **i) Art 4.15 del Regolamento S.I.I**

*Tutte le opere inerenti la rete di adduzione, captazione e distribuzione dell'acqua sono eseguite, provviste e mantenute dal gestore e rimangono di sua proprietà esclusiva anche se l'utente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3.3 e 3.4, ha concorso alle spese e/o alla posa di condotte o al potenziamento della rete. Tutte le verifiche, manovre, manutenzioni e riparazioni occorrenti a tali opere ed agli apparecchi di misura spettano esclusivamente al gestore e sono vietate agli utenti ed a chiunque altro.*

Questo punto va in contraddizione con l'articolo 3.3 del regolamento ove viene esplicitato che l'opera, anche se eseguita a spese del cittadino, resta di proprietà del Comune. Di fatto, tale disposizione, permette all'Ente Gestore di realizzare nuovi tratti con i soldi provenienti dagli oneri di urbanizzazione primaria, prima di competenza comunale ed ora destinati al gestore. Utilizzando i soldi di un privato cittadino, al termine del contratto di gestione, l'Ente Gestore potrà quindi poi rivendere la rete ampliata al Comune.

L'art 4.15 deve quindi essere modificato come segue: "Tutte le opere inerenti la rete di adduzione, captazione e distribuzione dell'acqua sono eseguite, provviste e mantenute dal gestore e rimangono di proprietà esclusiva del Comune anche se l'utente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3.3 e 3.4, ha concorso alle spese /o alla posa di condotte o al potenziamento della rete. Tutte le verifiche, manovre, manutenzioni e riparazioni occorrenti a tali opere ed agli apparecchi di misura spettano esclusivamente al gestore e sono vietate agli utenti ed a chiunque altro."

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE i):** Si ritiene accoglibile la proposta di modificare il punto 4.15 del Regolamento in quanto la formulazione attuale mal esprime il rapporto tra gestore d'ambito e Comune. Si ritiene di specificare meglio tale rapporto precisando che il valore dell'infrastruttura realizzata dal gestore d'ambito rimane iscritta nei libri contabili del gestore fino al termine del periodo di ammortamento del bene o fino alla scadenza dell'affidamento del SII. Al verificarsi della prima delle due condizioni sopra espresse il bene è da considerarsi di proprietà del Comune sul quale insiste. Quanto sopra fatto salve le norme relative al subentro che l'AEEGSI ha in corso di definizione.

### **l) Art 4.16 Responsabilità**

*Il gestore non può essere in alcun caso essere ritenuto responsabile dei danni di qualsiasi natura che possono essere arrecati a causa della fuoriuscita di acqua sia nel tratto a valle del rubinetto di presa che dallo stesso rubinetto e/o dal contatore per qualsiasi causa.*

Tale articolo è in contraddizione con l'art. 4.2 "La realizzazione dell'allacciamento sulla tubazione principale, la posa del contatore e la posa del tratto di tubo tra il contatore e l'acquedotto comunale, dovrà essere obbligatoriamente realizzata dal personale incaricato dal Gestore" in quanto come può essere chiamato responsabile l'Utente dei lavori eseguiti dall'Ente Gestore su suolo pubblico, pertanto eventuali danni dovranno essere a carico dall'Ente Gestore.



## UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

*Pag. 69 di 79*

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE I):** Si ritiene corretto riformulare l'art.4.16 del Regolamento specificando che la responsabilità del gestore arriva sino al punto più vicino alla rete di distribuzione principale tra: la posizione del contatore e il limite della proprietà privata.

**m) 4.18- Prelevamento abusivo e uso improprio.**

*“E' fatto divieto assoluto dell'utilizzo di acqua destinata al consumo umano per il lavaggio non professionale di veicoli, strade ed altri usi che non siano quelli propri qui è destinata l'acqua potabile”.*

Vedi osservazione relativa all'art. 3.9 e comunque solo con ordinanza sindacale in contesti temporali eccezionali.

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE m):** In considerazione del contesto territoriale di riferimento e delle normative in merito si ritiene accoglibile la proposta di modificare il punto 4.18 sostituendo le parole *“non é consentito”* al posto di *“è fatto divieto assoluto”*.

**n) Art. 4.19 Apparati a deflusso continuo , fontane**

*“Le erogazioni a deflusso continuo modulato da lente idrometrica sono concesse esclusivamente per fontanelle per usi pubblici”*

Vedi osservazione relativa all'art.3.9 – occorrerebbe inoltre precisare se si fa riferimento a fontane o fontanelle e chiarire se, quando si dice *“sono concesse”* si fa riferimento a concessioni future, fatte salve quelle esistenti.

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE n):** Si ritiene che la prescrizione debba riguardare fontane e fontanelle, presenti e future.

**o) Art.5.3 Pagamenti e morosità**

*“In caso di mancato pagamento entro la scadenza fissata nella fattura il Gestore ha diritto ad applicare un'indennità di mora nella misura del 5% dell'importo della fattura stessa, con un importo minimo riferito a 20 metri cubi alla tariffa base”.*

Si ritiene che non sia corretto nei confronti del cittadino in quanto non viene prevista la possibilità del macro errore in fatturazione che rimarrebbe a carico dell'Utente oggettivamente impossibilitato al pagamento degli importi erroneamente addebitategli, ciò anche in relazione alla fatturazione annuale e/o semestrale ed alle, non, celeri tempistiche previste per i rimborsi.

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE o):** In conformità alla normativa vigente, l'utente ha 30 giorni di tempo dalla data di emissione della bolletta per contestare gli importi.



## UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

*Pag. 70 di 79*

### **p) Art 7.5 Norme tecniche**

*Il fognolo deve essere completamente rinfiato con gettata in conglomerato cementizio dello spessore minimo di cm 10 ed avere una pendenza non inferiore all'1% (cm 1 ogni metro) con dislivello minimo, tra l'origine e la confluenza, pari a cm 100. In presenza di particolari condizioni il gestore si riserva di autorizzare allacciamenti che non rispondano alle disposizioni di cui al precedente comma.*

Prescrizioni discrezionali per reti di scarico a monte dell'allacciamento di competenza e responsabilità dell'ente gestore.

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE p):** Trattandosi di allacciamento a rete fognaria gestita dal gestore d'ambito, qualora venga realizzato a cura dell'utenza, l'opera deve rispettare le specifiche tecniche del Regolamento.

### **q) Art. 6.4.1 Disciplina degli scarichi civili domestici**

*I titolari di scarichi domestici ed assimilabili nonché pluviali sono tenuti a rispettare quanto previsto dalle leggi vigenti e dalle norme contenute nel presente Regolamento. E' fatto divieto ai titolari di scarichi pluviali di utilizzare, per immettere le acque meteoriche nella pubblica fognatura, le opere di allacciamento per lo scarico delle acque reflue domestiche e/o assimilate nonché di quelle industriali. L'utente dovrà obbligatoriamente provvedere a disperdere le acque meteoriche del sottosuolo.*

Si richiede la riformulazione dell'Art. 6.4.1 " I titolari di scarichi domestici ed assimilabili nonché pluviali sono tenuti a rispettare quanto previsto dalle leggi vigenti e dalle norme contenute nel presente regolamento:

- per le nuove costruzioni è fatto divieto ai titolari di scarichi pluviali di utilizzare, per immettere le acque meteoriche nella pubblica fognatura, le opere di allacciamento per lo scarico delle acque reflue domestiche e/o assimilate nonché di quelle industriali. L'utente dovrà obbligatoriamente provvedere a disperdere le acque meteoriche nel sottosuolo;
- i titolari di scarichi pluviali che attualmente immettono le acque meteoriche nella pubblica fognatura, dovranno Comunicare al proprio Comune tale condizione. Il Comune, previa verifica delle singole istanze, d'intesa con l'ufficio d'Ambito ed il gestore predispongono un articolato piano di intervento tecnico/economico che, in relazione al corposo onere economico, sarà progressivamente attuato nel ventennio.

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE q):** Si ritiene accoglibile la proposta di modificare il punto 6.4.1 del Regolamento al fine di indurre i titolari di scarichi di pluviali alla dispersione nel sottosuolo di tali acque in occasione di particolari lavori sull'immobile. Allo stato attuale si ritiene poco probabile, considerata la volontà di contenere al massimo la tariffa, la possibilità di realizzare a cura del gestore d'ambito il piano di interventi di cui sopra. In ogni caso sarà posto il divieto assoluto in caso di nuove costruzioni.

### **r) Art 9.14 – 9.15 – 9.16 Cucine collettive e ristoranti - Officine di riparazione carrozzerie, autolavaggi - Autorimesse private, parcheggi**

Si richiede che le prescrizioni dettate siano intese non come immediate ma da attuarsi entro un lasso di tempo preventivamente Comunicato dall'utente e congruo alla messa a norma degli impianti.



# UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

*Pag. 71 di 79*

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE r):** Il Regolamento non può che rispecchiare quanto previsto dalla normativa vigente. Il gestore d'ambito qualora incontrasse tali situazioni difformi dovrà imporne l'adeguamento.



# **UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO**

*Pag. 72 di 79*

## **OSSERVAZIONI COMUNE DI GORDONA delibera di Consiglio comunale n.25 del 26 settembre 2014**



# UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

*Pag. 73 di 79*

## REGOLAMENTO DEL SII

### Osservazione 1: punto 1.10 comma 14, Definizioni

*Gestore: è il soggetto che esercita l'attività di captazioni, l'adduzione, distribuzione dell'acqua, nonché il suo collettamento e la depurazione.*

Si chiede che la parola esercita venga sostituita con gestisce, in quanto l'esercizio di una attività porta anche al possesso della rete e dei diritti su di essa, ma questi devono restare di esclusiva competenza e proprietà del Comune.

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 1:** Si ritiene accoglibile la proposta di modificare la definizione; verrà riformulata in base al D.Lgs. 152/06 e all'art.822 del C.C.

### Osservazione 2: Art 2.4 Impianti antincendio, ultimo periodo

*...il canone a forfait per la disponibilità di bocche antincendio è stabilito nei provvedimenti tariffari deliberati dal Gestore.*

Devono essere esclusi dal pagamento del canone tutti gli idranti pubblici installati e che verranno installati sul territorio comunale in quanto dotazione primaria di interesse pubblico per la sicurezza del cittadino e del territorio comunale che, come per tutta la rete, devono rimanere di proprietà comunale.

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 2:** Si ritiene accoglibile la proposta di modificare il punto 2.4 per le motivazioni sopra esposte, specificando che il pagamento sarà dovuto solo dai soggetti privati che eventualmente ne faranno richiesta.

### Osservazione 3: Art. 3.1 Richiesta di somministrazione su utenze non allacciate

*La richiesta di somministrazione deve essere presentata presso l'Ufficio del Gestore, su appositi moduli secondo le modalità previste dallo stesso. Tale domanda dà inizio al procedimento istruttorio per la verifica dei presupposti legali e tecnici per l'allaccio dell'utenza alla rete idrica, ma non impegna il gestore alla somministrazione dell'acqua che viene concessa solo con la stipula del contratto. Nella domanda deve essere specificata l'ubicazione dell'immobile per cui si è richiede l'allaccio e il tipo di utenza in relazione all'utilizzazione dell'acqua. Il gestore si riserva di richiedere ulteriore documentazione per l'istruttoria della pratica. Il gestore, una volta effettuata l'istruttoria, Comunica al richiedente l'importo del contributo per le spese di realizzazione dell'allaccio e per le attività dell'istruttoria stessa.*

L'importo per nuovi allacci deve avere un tetto minimo e massimo che deve essere disciplinato e deciso in accordo con il consiglio comunale per le varie tipologie di utenze (domestico, industriale, commerciale, ecc..).

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 3:** A parte la manomissione delle tubazioni di rete che è competenza esclusiva del gestore d'ambito, eventualmente dallo stesso delegabile, la realizzazione dell'allaccio (cd. "impiantino") non rientra nel monopolio del SII, intendendo che l'utente ha la facoltà di rivolgersi a chiunque (al limite anche di eseguire i lavori in proprio). E' opportuno però precisare che i lavori devono essere realizzati secondo le disposizioni contenute nel Disciplinare Tecnico, allegato n.4 alla Convenzione di affidamento del SII firmata da Ufficio d'Ambito e S.Ec.Am. S.p.A. il 25 giugno 2014.



## UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

*Pag. 74 di 79*

Tuttavia, in caso l'utente si rivolga al gestore d'ambito per la realizzazione dell'"impianto", è opportuno considerare che si è in regime di libera concorrenza tra imprese e pertanto, in ossequio ai Provvedimenti n.19045 del 05/12/2008 e n.24529 del 14/10/2013 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, non è possibile stabilire dei costi a forfait ponendo dei tetti di minimo e massimo poiché il lavoro richiesto all'azienda deve essere prima preventivato e, successivamente l'accettazione del preventivo da parte dell'utente, rendicontato a consuntivo.

### **Osservazione 4: Art 3.2 Richiesta di somministrazione su utenze allacciate, ultimo periodo**

*Nel caso di voltura del contatto il richiedente corrisponderà le spese amministrative relative alla stipula del contratto di cui al par 3.4.*

Così come gestito oggi in buona parte dei Comuni, e previsto anche per altri servizi quali fornitura telefonica o elettrica o di gas, le spese di voltura visto che si tratta di semplice trascrizione del nome dell'utente devono essere gratuite.

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 4:** La modulistica del gestore d'ambito prevede dei casi per i quali la voltura è gratuita. In linea generale tuttavia si ritiene che le spese amministrative/di istruttoria debbano essere pagate, così come disciplinate nel Disciplinare Tecnico, allegato n.4 alla Convenzione di affidamento del SII firmata da Ufficio d'Ambito e S.Ec.Am. S.p.A. il 25 giugno 2014.

### **Osservazione 5 Art 3.9 Recesso del contratto, comma h e seguenti**

*h. morosità persistente oltre 30 giorni dalla costituzione in mora;...*

*Nei casi di cui ai precedenti punti il gestore addebiterà all'utente le eventuali sanzioni, le spese di sospensione e quelle di eventuale riattivazione della fornitura stessa, nonché eventuali ulteriori oneri che il gestore ha subito in conseguenza della sospensione. Per utenze domestiche, è fatto salvo al Gestore che il procedimento coattivo ed il diritto di sospendere, previa diffida la somministrazione dell'acqua. In tal caso l'utente potrà avvalersi delle fontane pubbliche per l'approvvigionamento idrico ai fini domestici.*

Visto che l'acqua è un diritto e un bene essenziale che va garantito al cittadino, prima di dare avvio al procedimento coattivo di sospensione della fornitura d'acqua e applicazione delle sanzioni previste, il gestore dovrà contattare gli appositi uffici comunali che si attiveranno per verificare che l'utente non si trovi in situazione disagiata con gravi difficoltà economiche temporanee o permanenti. In tal caso si procederà, in accordo con il Comune e gli altri enti territoriali, per trovare una soluzione che possa prevedere anche il dilazionamento dei pagamenti senza applicare alcun interesse. Tutta la procedura dovrà rispettare il diritto alla privacy dell'utente finale.

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 5:** Premesso che il gestore d'ambito già oggi consente il pagamento dilazionato su richiesta dell'utente, si ritiene accoglibile la proposta di coinvolgere il Comune prima dell'avvio del procedimento coattivo di sospensione della fornitura e prima dell'applicazione delle sanzioni previste. E' bene tuttavia chiarire che il coinvolgimento del Comune da parte del gestore d'ambito ha il fine di far rientrare quest'ultimo dal credito vantato verso l'utente, scopo che può essere raggiunto anche tramite apposito fondo del Comune stesso.



## UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

*Pag. 75 di 79*

### **Osservazione 6: Spostamento dell'apparecchio di misura, ultimo paragrafo**

*Qualora durante l'esecuzione del contratto il gestore ritenga che l'apparecchio di misura si trovi in luogo divenuto non più adeguato, può, a suo insindacabile giudizio, procedere allo spostamento del misuratore stesso in altro luogo ritenuto idoneo, con spese a carico dell'utente. In ogni caso l'utente non potrà pretendere per eventuali conseguenti modifiche dell'impianto interno.*

Spostare uno strumento di misurazione già precedentemente approvato dal Comune ha a nostro avviso un costo notevole, e si trova ingiusto che tale intervento venga esercitato a insindacabile giudizio del gestore anche quando l'utente ha rispettato tutte le prescrizioni del Comune negli anni passati. Lo spostamento tra l'altro andrà inoltre a causare gravi problemi all'interno dei centri storici. Si propone quindi che tale obbligo sia da prevedere, previa richiesta del Gestore all'Utente tecnicamente documentata, solo in concomitanza di lavori di manutenzione straordinaria sull'impianto idrico dell'immobile allacciato alla rete e nei casi di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione dell'immobile.

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 6:** Si ritiene accoglibile la proposta di prevedere l'obbligo di spostamento dell'apparecchio di misura, previa richiesta del Gestore all'Utente tecnicamente documentata, solo in concomitanza di lavori di manutenzione straordinaria sull'impianto idrico dell'immobile allacciato alla rete e nei casi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione dell'immobile.

### **Osservazione 7: Art 4.10 Serbatoi di accumulo, ultimi due periodi**

*Qualora venissero realizzati impianti di raccolta ed accumulo delle acque meteoriche da utilizzarsi per lo scarico dei servizi igienici si dovrà provvedere all'istallazione di appositi misuratori in uscita per individuare la quantità conferite al servizio di raccolta e trattamento delle acque. L'istallazione dei serbatoi di accumulo e la realizzazione degli impianti di raccolta ed accumulo delle acque meteoriche dovranno essere sempre dichiarati al gestore che, verificate le specifiche tecniche dell'impianto, dovrà rilasciare apposita autorizzazione.*

L'amministrazione, per favorire la corretta gestione delle acque e il contenimento del consumo dell'acqua potabile, intende incentivare l'utilizzo di serbatoi di accumulo delle acque piovane di copertura per il loro riuso soprattutto presso le utenze domestiche (alimentazione cassette wc e lavatrici, pulizie domestiche, irrigazione di orti e giardini). Si tenga presente che con la raccolta delle acque piovane si ottiene anche una minore pressione di esercizio all'interno della rete idrica delle acque bianche presente nel territorio comunale di Villa di Chiavenna, salvaguardando la rete stessa in caso di precipitazioni intense sul breve periodo. Si chiede quindi che, per le utenze domestiche e pubbliche comunali, gli adempimenti necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni all'istallazione ed esercizio degli impianti di recupero delle acque piovane di copertura siano gratuiti e rapidi (semplice informativa al Gestore), e che l'Ente gestore provveda a una campagna di sensibilizzazione sul tema.

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 7:** Si ritiene meritevole l'attenzione posta dal Comune al recupero e riutilizzo delle acque meteoriche per gli usi possibili in luogo dell'acqua potabile di rete. Tuttavia, in caso il serbatoio di accumulo delle acque meteoriche preveda uno scarico (ad es. il troppo pieno, lo scarico di fondo, ecc...) allacciato alla rete fognaria, il gestore d'ambito deve poter assentire (o meno, se non ne ritiene le condizioni per la fattibilità) la sua realizzazione. Non si tratta di una autorizzazione a fini ambientali ex D.Lgs. 152/06 ma di un atto di assenso del gestore in merito alla compatibilità idraulica della rete a valle del previsto scarico.





## UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

*Pag. 76 di 79*

### **Osservazione 8: Art 4.15 Prolungamento, potenziamento e manutenzione rete**

*Tutte le opere inerenti la rete di adduzione, captazione e distribuzione dell'acqua sono eseguite, provviste e mantenute dal gestore e rimangono di sua proprietà esclusiva anche se l'utente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3.3 e 3.4, ha concorso alle spese e/o alla posa di condotte o al potenziamento della rete.*

*Tutte le verifiche, manovre, manutenzioni e riparazioni occorrenti a tali opere ed agli apparecchi di misura spettano esclusivamente al gestore e sono vietate agli utenti ed a chiunque altro.*

Questo punto va in contraddizione e peggiora il punto precedente, e di fatto sostiene che ogni nuovo tratto e/o tratto rifatto resti di proprietà della ditta che lo ha eseguito.. A livello contrattuale tale disposizione permette di fatto alla società gestore di realizzare nuovi tratti anche con soldi destinati a oneri di urbanizzazione (cioè Comune) per poi rivenderli allo stesso Comune in caso di rescissione del contratto. Un po' quello che succede con altre società le quali chiedono il pagamento per ampliamento delle reti e poi in caso di mancato rinnovo richiedono il pagamento per cessione delle proprie reti. L'art 4.15 deve quindi essere modificato come segue: "Tutte le opere inerenti la rete di adduzione, captazione e distribuzione dell'acqua sono eseguite, provviste e mantenute dal gestore e **rimangono di proprietà esclusiva del Comune** anche se l'utente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3.3 e 3.4, ha concorso alle spese e/o alla posa di condotte o al potenziamento della rete. Tutte le verifiche, manovre, manutenzioni e riparazioni occorrenti a tali opere ed agli apparecchi di misura spettano esclusivamente al gestore e sono vietate agli utenti ed a chiunque altro."

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 8:** Si ritiene accoglibile la proposta di modificare il punto 4.15 del Regolamento in quanto la formulazione attuale mal esprime il rapporto tra gestore d'ambito e Comune. Si ritiene di specificare meglio tale rapporto precisando che il valore dell'infrastruttura realizzata dal gestore d'ambito rimane iscritta nei libri contabili del gestore fino al termine del periodo di ammortamento del bene o fino alla scadenza dell'affidamento del SII. Al verificarsi della prima delle due condizioni sopra espresse il bene è da considerarsi di proprietà del Comune sul quale insiste. Quanto sopra fatto salve le norme relative al subentro che l'AEEGSI ha in corso di definizione.

### **Osservazione 9: Art 6.4.1 Disciplina degli scarichi civili domestici**

*I titolari di scarichi domestici ed assimilabili nonché pluviali sono tenuti a rispettare quanto previsto dalle leggi vigenti e dalle norme contenute nel presente Regolamento. E' fatto divieto ai titolari di scarichi pluviali di utilizzare, per immettere le acque meteoriche nella pubblica fognatura, le opere di allacciamento per lo scarico delle acque reflue domestiche e/o assimilate nonché di quelle industriali. L'utente dovrà obbligatoriamente provvedere a disperdere le acque meteoriche del sottosuolo.*

Tale articolo non tiene presente della situazione della rete idrica di collettamento del Comune di Gordona (*Villa di Chiavenna, ndr*) ed evidenzia le debolezze e le criticità di questo regolamento, che nelle sue linee guida non tiene conto delle reali condizioni della rete di acquedotto e fognatura dei Comuni della Provincia di Sondrio. All'interno dei centri storici risulta impossibile disperdere le acque meteoriche nel sottosuolo se non causando gravi problemi strutturali agli immobili e alle strade. La dispersione nel sottosuolo è ammissibile laddove lo consentano le condizioni di permeabilità, pendenza e struttura del terreno e la tipologia di intervento sull'immobile.

Si richiede quindi che l'articolo sia da modificare come segue: "In occasione di nuove edificazioni e/o ristrutturazione edilizia globale con demolizione e ricostruzione dell'immobile, subordinatamente all'ammissibilità tecnica sito-specifica della dispersione nel terreno, l'utente dovrà prevedere l'immissione delle



## UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

*Pag. 77 di 79*

*acque meteoriche nel sottosuolo laddove non sia presente la rete di fognatura bianca in ambito urbanizzato". Inoltre l'amministrazione, ricollegandosi all'osservazione 7, intende promuovere innanzitutto l'accumulo e il recupero delle acque meteoriche andando incontro a quanto è previsto nell'Art 4.17: *L'utente deve adottare tutte le precauzioni ed i comportamenti atti ad assicurare il minor spreco possibile della risorsa idrica.**

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 9:** Si ritiene accoglibile la proposta di modificare il punto 6.4.1 del Regolamento al fine di indurre i titolari di scarichi di pluviali alla dispersione nel sottosuolo di tali acque in occasione di particolari lavori sull'immobile.



# UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

*Pag. 78 di 79*

## CARTA DEI SERVIZI

### **Osservazione 10: Caratteristiche chimico-fisiche acqua potabile**

*Il gestore SECAM è tenuto a fornire i valori caratteristici indicativi dei seguenti parametri relativi all'acqua distribuita per ambiti il più possibile omogenei, che vengono pubblicati sul sito internet per ogni Comune gestito.*

Il gestore deve assicurare l'erogazione di acqua con le caratteristiche di potabilità definite dalle normative vigenti in materia di acque destinate al consumo umano, rispettando tutti i parametri indicati nelle tabelle di legge. Il gestore dovrà sottoporre un piano dettagliato contenente frequenza dei controlli analitici ordinari e straordinari, con elenco dei parametri indagati, periodicità, e descrizione delle operazioni di controllo eseguite sulle captazioni e sui serbatoi di accumulo, descrizione degli interventi ordinari e straordinari atti a preservare ed eventualmente correggere la qualità dell'acqua in caso di contaminazione (debatterizzazione UV, colorazione). Lo stesso piano dovrà contenere l'elenco e la descrizione delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle apparecchiature stesse di disinfezione.

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 10:** Il gestore d'ambito S.Ec.Am. S.p.A. è certificato ISO 9001; all'interno del sistema di certificazione sono presenti anche le procedure che rispondono alle osservazioni di cui sopra. Laddove la normativa preveda la pubblicazione di dati sul sito aziendale tale operazione è stata svolta. Il gestore d'ambito fornirà ai Comuni le informazioni puntuali che questi chiederanno se non già presenti sul sito aziendale.

### **Osservazione 11: 5.3 Pressione minima**

*La pressione minima di esercizio è pari a un carico idraulico di 5 m, misurato al punto di consegna relativo al solaio di copertura del piano abitabile più elevato.*

Il gestore deve mantenere gli stessi standard di pressione attuali o per lo meno le 2 atmosfere necessarie, ad esempio, al corretto funzionamento ad esempio delle caldaie.

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 11:** La pressione di rete è monitorata da S.Ec.Am. S.p.A. nell'esercizio delle funzioni di gestore d'ambito. La letteratura raccomanda un carico idraulico minimo di 5 metri in ogni punto della rete per scongiurare problemi di carattere igienico sanitario. Mantenere una pressione minima di almeno due atmosfere significherebbe avere in alcuni punti della rete delle sovrappressioni che potrebbero generare danneggiamenti alle tubazioni stesse.

### **Osservazione 12: Descrizione della bolletta**

*Tra la data di ricezione della bolletta e la scadenza di pagamento devono essere garantiti almeno 10 giorni di calendario.*

Devono essere garantiti almeno 30 giorni di calendario.

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 12:** Si ritiene accoglibile la proposta di allungare i tempi per il pagamento delle bollette da parte dell'utenza approvando quanto il gestore d'ambito opera già oggi, garantendo 30 giorni dalla data di emissione della bolletta.



## UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

*Pag. 79 di 79*

### **Osservazione 13: 1.8 Servitù acquedotto/ fognatura**

*Le aree attraversate dalla rete acquedottistica e da canali collettori della fognatura sono vincolate a servitù di acquedotto e/o fognatura. Pertanto il gestore ha diritto perpetuo di costruire e posare tale striscia condotti sotterranei di qualsiasi specie, di installare pozzetti di ispezione e di eseguire i lavori di manutenzione, riparazione e rifacimento in qualsiasi stagione comportanti accesso di personale addetto e/o l'occupazione temporanea delle aree mediante semplice preavviso al proprietario delle stesse. Il personale incaricato ha diritto di accedere e passare in qualsiasi momento sulla superficie osservata sia a piedi che con i mezzi di trasporto, per ispezioni, verifiche e manutenzioni. Il proprietario dell'immobile non potrà realizzare o lasciar realizzare sulla fascia di rispetto delle canalizzazioni costruzioni o altro che possa menomare od ostacolare l'esercizio della servitù, non potrà piantare o far piantare entro la striscia alberi ad alto fusto, né modificare il profilo del terreno asservito in modo da mettere in pericolo la canalizzazione. Eventuali modifiche in tal senso potranno essere realizzate solamente mediante preventiva autorizzazione del Gestore a cura e spese dell'Utente.*

Il Comune autorizza il passaggio sulle proprietà comunali, per le proprietà private sono fatti salvi i diritti di terzi (mancata regolarizzazione delle servitù di sottosuolo con indennizzo ai privati e/o accordi con l'ente proprietario delle reti).

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 13:** Risulta chiaro che per esigenze gestionali, sia aventi carattere di manutenzione programmata che di intervento d'urgenza, il gestore d'ambito deve poter accedere alle aree interessate dal passaggio delle reti del SII, anche se di proprietà di soggetti privati. Per tale motivo, in considerazione della non sempre documentata servitù di passaggio tra i precedenti gestori e i soggetti privati, in caso si necessiti accedere ad aree di proprietà privata si ritiene opportuno che S.Ec.Am. S.p.A. interpellino preventivamente il Comune al fine di coinvolgere positivamente i privati. Parimenti, in virtù di quanto sopra, è lecito aspettarsi dal Comune pronta collaborazione.

### **Osservazione 14: Ripristino suolo pubblico**

Ogni intervento sulla rete del SII che comporti l'alterazione del suolo di proprietà pubblica il gestore dovrà attenersi e rispettare il regolamento comunale per la manomissione del suolo pubblico in vigore.

**RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE 14:** La manomissione e il ripristino del suolo pubblico non è materia di regolazione del SII. Ogni soggetto che intenda manomettere il suolo pubblico, qui compreso il gestore d'ambito, è tenuto a rispettare il regolamento apposito vigente tempo per tempo nel singolo Comune.